Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 423
Resoconti
Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 23 settembre 2020

# I N D I C E

## Giunte

Regolamento:

*Plenaria* (*)

## Commissioni riunite

5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell'Unione europea):

*Uffici di Presidenza (Riunione n. 2)* . . . . . *Pag.* 5

## Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:

*Sottocommissione per i pareri* . . . . . *Pag.* 6

*Plenaria* . . . . . » 6

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 97)* . . . . . » 12

2ª - Giustizia:

*Plenaria* . . . . . » 13

3ª - Affari esteri:

*Plenaria* . . . . . » 20

4ª - Difesa:

*Plenaria* . . . . . » 27

5ª - Bilancio:

*Plenaria* . . . . . » 34

6ª - Finanze e tesoro:

*Plenaria* . . . . . » 44

7ª - Istruzione pubblica, beni culturali:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 125)* . . . . . » 50

---

(*) Il riassunto dei lavori della Giunta del Regolamento verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 423º Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 23 settembre 2020.

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.*

8ª - Lavori pubblici, comunicazioni:
*Plenaria (1ª antimeridiana)* . . . . . *Pag.* 51
*Plenaria (2ª antimeridiana)* . . . . . » 53
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare:
*Plenaria* . . . . . » 55
*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 169)* . . . . . » 59
*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 170)* . . . . . » 60
10ª - Industria, commercio, turismo:
*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 135)* . . . . . » 61
*Plenaria* . . . . . » 61
11ª - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:
*Plenaria (antimeridiana)* . . . . . » 63
*Plenaria (pomeridiana)* . . . . . » 64
12ª - Igiene e sanità:
*Plenaria* . . . . . » 66
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali:
*Plenaria* . . . . . » 75

**Commissioni bicamerali**

Questioni regionali:
*Plenaria* . . . . . *Pag.* 81
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
*Plenaria* . . . . . » 93
*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 40)* . . . . . » 122
Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:
*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 52)* . . . . . » 123
Vigilanza sull'anagrafe tributaria:
*Ufficio di Presidenza* . . . . . » 124
Per l'infanzia e l'adolescenza:
*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 10)* . . . . . » 125
Per la sicurezza della Repubblica:
*Plenaria* . . . . . » 126
Inchiesta sul sistema bancario e finanziario:
*Plenaria* . . . . . » 127
*Ufficio di Presidenza* . . . . . » 128

# COMMISSIONI 5ª e 14ª RIUNITE

**5ª (Bilancio)**

**14ª (Politiche dell'Unione europea)**

Mercoledì 23 settembre 2020

## Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

**Riunione n. 2**

*Presidenza del Presidente della 14ª Commissione*
STEFANO

*Orario: dalle ore 14,15 alle ore 15*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

# AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 23 settembre 2020

## Sottocommissione per i pareri

**94ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*
PARRINI

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

**(1646)** ***Deputato Tiziana CIPRINI ed altri. – Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 11ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni)

Il relatore PARRINI *(PD)* illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, a condizione, quanto all'emendamento 1.1, che alle lettere *d)* ed *e)* sia soppressa la parola «vincolante».

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 8,55.*

## Plenaria

**179ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*
PARRINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi e per l'interno Variati.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1642)** ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – AUGUSSORI ed altri. – Modifiche all'articolo 132 della Costituzione in materia di validità dei referendum per la fusione di regioni o la creazione di nuove regioni e per il distacco di province e comuni da una regione e la loro aggregazione ad altra regione***

(Esame e rinvio)

Il relatore GRIMANI *(IV-PSI)* riferisce sul disegno di legge costituzionale in titolo, che interviene sull'articolo 132 della Costituzione apportandovi modifiche in materia di validità del *referendum* indetto per la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni ovvero per consentire che Province e Comuni siano distaccati da una Regione ed aggregati a un'altra.

Nell'attuale formulazione, l'articolo 132 stabilisce, al primo comma, che si può, con legge costituzionale, sentiti i consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate e la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Al secondo comma, prevede inoltre che si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i consigli regionali, consentire che Province e Comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Con riferimento al secondo comma dell'articolo 132, ricorda che il testo originario della Costituzione non prevedeva alcun *quorum* e si limitava a introdurre la possibilità di consentire il distacco di Province e Comuni che ne facessero richiesta, con *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i consigli regionali. È stata la legge costituzionale n. 3 del 2001, nell'ambito della più generale riforma del Titolo V, a prevedere sia quali siano le popolazioni interessate, sia il *quorum* deliberativo della maggioranza di queste ultime, sul modello di quanto richiesto fin dall'origine dal primo comma per la fusione o la creazione di Regioni.

Il disegno di legge si compone di un unico articolo, che modifica il primo e il secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione e ne introduce un terzo, stabilendo che, per entrambe le fattispecie, la proposta sottoposta a *referendum* risulti accolta se approvata non più con il voto favorevole della maggioranza delle popolazioni interessate, bensì con la maggioranza dei voti validamente espressi, a condizione – e questo è l'oggetto del nuovo terzo comma – che sia raggiunto il *quorum* costitutivo della maggioranza degli aventi diritto, similmente a quanto previsto dall'articolo 75 della Costituzione per i referendum abrogativi.

La proposta è motivata dalla notevole difficoltà di raggiungere l'elevato *quorum* deliberativo previsto, anche in considerazione della generale

riduzione dell'affluenza al voto. Inoltre, viene rilevata, quanto al distacco-aggregazione di Comuni (spesso piccoli) di cui al secondo comma dell'articolo 132, la distorsione per cui i cittadini iscritti nelle relative liste elettorali ma residenti all'estero concorrono al calcolo del *quorum* sebbene non sia prevista l'espressione del voto da oltre confine.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno svolgere un ciclo di audizioni di esperti sull'argomento. Propone quindi di fissare il termine entro il quale indicare i soggetti da audire per le ore 12 di venerdì 25 settembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(953)** ***Daniela DONNO ed altri. – Modifiche all'articolo 38 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'introduzione dell'obbligatorietà della trasmissione in*** **streaming** ***delle sedute dei consigli comunali e provinciali***

(Discussione e rinvio)

La relatrice MANTOVANI *(M5S)* illustra il disegno di legge in titolo, composto di due articoli, che intende sopperire alla mancanza di una precisa normativa in tema di trasmissione in *streaming* delle sedute consiliari di Comuni e Province, argomento che peraltro assume particolare rilevanza per il Movimento 5 Stelle.

Ricorda che la pubblicità delle sedute consiliari è garantita dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il quale demanda al regolamento comunale l'introduzione di eventuali eccezioni.

L'articolo 1 novella il comma 7 dell'articolo 38 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, al fine di introdurre l'obbligo per Comuni e Province di effettuare la registrazione integrale audio e video delle sedute pubbliche del consiglio e la trasmissione in diretta *streaming* sul proprio sito internet istituzionale, garantendone la visualizzazione e la fruizione sul sito medesimo. Nel caso in cui ciò non sia possibile, colui che presiede dispone l'utilizzo dei sistemi tradizionali di resocontazione o di altri sistemi di registrazione, al fine di garantire sempre la fruizione da parte dei cittadini della seduta sul sito istituzionale dell'ente.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Segnala, al riguardo, che il comma 1 dell'articolo 73 del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto cura Italia) nell'introdurre, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, la possibilità generalizzata, per i consigli dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, di riunirsi in videoconferenza, ha previsto anche che sia garantita adeguata pubblicità delle sedute, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

Il senatore PAGANO *(FIBP-UDC)* ritiene opportuno svolgere un ciclo di audizioni informali sul tema.

Il PRESIDENTE propone quindi di fissare il termine entro il quale indicare i soggetti da audire per le ore 12 di venerdì 25 settembre.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(1894)** ***Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammì ed altri; Roberto Rossini ed altri

(Rinvio della discussione)

Il PRESIDENTE avverte che sul tema dell'istituzione di una Giornata in memoria delle vittime del Covid-19 è stato presentato anche il disegno di legge n. 1861, anch'esso assegnato in sede redigente, oltre al disegno di legge n. 1775, assegnato invece in sede deliberante.

Considerato che anche il disegno di legge n. 1795, sull'istituzione della Giornata dei camici bianchi, è stato esaminato in sede deliberante, propone di chiedere alla Presidenza la riassegnazione in tale sede dei disegni di legge n. 1894 e n. 1861, in modo da svolgere così una discussione congiunta anche al disegno di legge n. 1775.

A nome dei rispettivi Gruppi parlamentari manifestano il proprio consenso i senatori AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)*, BRESSA *(Aut (SVP-PATT, UV))*, GRIMANI *(IV-PSI)*, la senatrice MANTOVANI *(M5S)*, i senatori PAGANO *(FIBP-UDC)* e RUOTOLO *(Misto)* e la senatrice VALENTE *(PD)*.

Il sottosegretario CASTALDI preannuncia un avviso favorevole del Governo.

Il PRESIDENTE comunica che, acquisito l'assenso di tutti i Gruppi, procederà a chiedere le riassegnazioni nei termini prospettati.

La Commissione prende atto.

**(1900)** ***Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultate dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Fiano ed altri; Maria Elena Boschi ed altri; Mollicone e Paola Frassinetti; Lattanzi ed altri

(Discussione e rinvio)

Il relatore RUOTOLO *(Misto)* illustra il disegno di legge in titolo, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, che si compone di

nove articoli e prevede l'istituzione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, di una Commissione parlamentare bicamerale d'inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false.

Alla Commissione è attribuita una molteplicità di compiti, indicati all'articolo 2, volti ad acquisire elementi conoscitivi sulle attività di disinformazione nonché a valutare l'adeguatezza degli strumenti esistenti per fronteggiare il fenomeno, con eventuale proposta di iniziative affinché risultino più incisive la prevenzione e l'opera di contrasto. Tra i suoi compiti vi è innanzitutto quello di indagare sulle attività di diffusione massiva di informazioni e contenuti illegali, falsi, non verificati, oppure dolosamente ingannevoli sia attraverso i media tradizionali (fermi restando gli strumenti di controllo disciplinati dalla normativa vigente), sia attraverso le reti sociali telematiche e le altre piattaforme tecnologiche analogiche o digitali. Tali «attività di disinformazione» includono la creazione di false identità digitali o la produzione e la comunicazione di tali informazioni e contenuti in forma personalizzata da parte di soggetti che a questo fine utilizzano i dati degli utenti.

Un ulteriore compito è quello di verificare se l'attività di disinformazione sia riconducibile a soggetti, gruppi od organizzazioni, anche aventi struttura internazionale, che si avvalgano anche del sostegno finanziario di soggetti interni o esteri con lo scopo di manipolare l'informazione e di condizionare l'opinione pubblica per specifici interessi, in modo particolare in occasione di consultazioni elettorali o referendarie.

Alla Commissione sono attribuiti anche altri compiti: verificare se siano state compiute, e con quali effetti, attività di disinformazione in materia sanitaria, con particolare riguardo alle attività compiute nel corso dell'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19; verificare se l'attività di disinformazione abbia finalità di odio, ossia di istigazione alla discriminazione o alla violenza; verificare se esistano correlazioni tra attività di disinformazione e attività di natura commerciale; verificare gli effetti derivanti dallo sviluppo dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie sull'attività di disinformazione, anche con riguardo alla tutela dei dati sensibili e personali e al loro utilizzo.

Nell'ambito dell'esame dell'adeguatezza degli strumenti esistenti per contrastare il fenomeno della disinformazione, la Commissione è tenuta tra l'altro a verificare, con riferimento al settore pubblico, lo stato di attuazione della normativa vigente, delle attività, delle procedure e delle risorse. Con riguardo al settore privato, è tenuta a verificare l'esistenza e l'idoneità delle procedure interne predisposte dai media e dai fornitori di servizi per la rimozione delle informazioni false e dei contenuti illeciti dalle proprie piattaforme, così come delle procedure per la gestione delle segnalazioni e dei reclami presentati dagli utenti e per la prevenzione e il contrasto dei reati commessi per mezzo delle medesime piattaforme, garantendo che tali procedure non siano lesive della libertà di espressione e di stampa, nonché a verificare la possibilità di adottare un codice di autoregolamentazione da parte dei medesimi soggetti.

Infine, alla Commissione è attribuita la facoltà di proporre iniziative normative anche per contrastare il fenomeno del *deepfake* e di promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione.

Gli articoli da 3 a 8 disciplinano la composizione, la durata, i poteri e le modalità di funzionamento della Commissione.

L'articolo 3 prevede che la Commissione concluda i propri lavori entro diciotto mesi dalla sua costituzione, presentando alle Camere una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta.

L'articolo 4 prevede che ne facciano parte venti senatori e venti deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere in proporzione al numero dei membri dei Gruppi parlamentari e favorendo l'equilibrio nella rappresentanza dei sessi. Entro dieci giorni dalla designazione, la Commissione è convocata per la costituzione dell'Ufficio di Presidenza che si compone di un Presidente, due Vice Presidenti e due Segretari, eletti dalla Commissione a scrutinio segreto.

L'articolo 5 definisce i poteri della Commissione, prevedendo lo svolgimento della funzione investigativa con gli stessi poteri e limiti dell'autorità giudiziaria. Tuttavia non può essere ricompresa nei poteri della Commissione la facoltà di adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni relative alle indagini stesse nonché alla libertà personale, salvo il caso, di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale, di accompagnamento coattivo.

Nello svolgimento della propria attività, la Commissione non interferisce con lo svolgimento delle campagne elettorali o referendarie. Qualora rilevi la diffusione di informazioni false che vedano coinvolto un giornalista, ne informa tempestivamente il presidente nazionale dell'ordine dei giornalisti per la trasmissione degli atti al competente consiglio di disciplina territoriale.

Inoltre, la Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e di documenti relativi a procedimenti giudiziari in corso, di documenti relativi a inchieste parlamentari nonché di atti e documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni.

La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti da segreto.

L'articolo 6 disciplina le audizioni a testimonianza innanzi alla Commissione prevedendo, in particolare, l'applicazione degli articoli 366 e 372 del codice penale e richiamando, per il segreto di Stato, la normativa prevista dalla legge n. 124 del 2007.

All'articolo 7 si dispone l'obbligo del segreto per ogni componente della Commissione nonché per tutti coloro che collaborano con la Commissione stessa relativamente ad atti, documenti e indagini.

L'articolo 8 demanda l'organizzazione delle attività e il funzionamento della Commissione a un regolamento interno, da approvare prima dell'avvio delle attività di inchiesta e prevede che le spese per il funzionamento, stabilite nella misura massima di 100.000 euro annui, siano po-

ste per metà a carico del bilancio interno del Senato e per metà a carico del bilancio interno della Camera.

L'articolo 9 dispone in merito all'entra in vigore del provvedimento.

Conclude, sottolineando la necessità di un intervento per contrastare il fenomeno delle *fake news*, analizzando al contempo le ragioni della sua diffusione. A tale riguardo, occorre tenere presente che in Italia gli account su Facebook sono addirittura 35 milioni, pur in presenza di un tasso di analfabetismo digitale particolarmente elevato. Auspica, quindi, l'approvazione del testo.

Il senatore PAGANO *(FIBP-UDC)* ritiene necessario approfondire l'argomento attraverso una serie di audizioni di esperti.

Il senatore GRASSI *(L-SP-PSd'Az)* segnala l'opportunità di ampliare l'oggetto della discussione anche al fenomeno delle *chat* in forma anonima, attraverso siti che non consentono l'individuazione dell'autore del messaggio, utilizzate anche per diffondere informazioni false e particolarmente rischiose per gli adolescenti.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine entro il quale indicare i soggetti da audire per le ore 12 di venerdì 25 settembre.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

## Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

**Riunione n. 97**

*Presidenza del Presidente*
PARRINI

*Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,30*

*AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 83 E CONNESSI (TUTELA COSTITUZIONALE DELL'AMBIENTE)*

# GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledì 23 settembre 2020

## Plenaria

**191ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*
OSTELLARI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.*

*La seduta inizia alle ore 9,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1925)** ***Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia***
(Parere alla 5ª Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il correlatore GRASSO *(Misto-LeU)*, anche a nome della senatrice D'ANGELO *(M5S)*, si esprime anzitutto sugli emendamenti 26.0.24, 26.0.25, 26.0.26, 26.0.27, 26.0.28, 26.0.29: essi prevedono che, nel caso di accertamento di infezione da Covid-19 in occasione di lavoro, il datore sia escluso da ogni responsabilità civile e penale (anche ai fini dell'adempimento dell'articolo 2087 del codice civile, che disciplina la tutela delle condizioni di lavoro da parte dell'imprenditore), fatti salvi i casi in cui si sia verificata una grave violazione dei protocolli e delle linee guida esistenti per contenere e contrastare il virus nei luoghi di lavoro. La *ratio* della modifica è evidentemente quella di introdurre una particolare causa di esclusione della responsabilità per porre al riparo i datori di lavoro dalla eventuale responsabilità, che può scaturire da una causa civile o penale che abbia ad oggetto la dimostrata infezione di Covid in occasione del lavoro nonostante la corretta esecuzione di tutti i protocolli in materia. Pur comprendendo la necessità di introdurre disposizioni che abbiano una funzione «rassicurante» per tutti quei datori che si sono trovati improvvisamente a dover organizzare il lavoro in funzione di nuovi protocolli, non si possono non sottolineare i seguenti aspetti.

Nella responsabilità penale, alla luce dell'articolo 42 terzo comma del codice penale, i casi in cui l'evento è posto «altrimenti» a carico dell'agente (cioè senza dolo né colpa) devono essere espressamente determinati dalla legge: nessuna previsione incriminatrice, tra quelle attinenti alle fattispecie che hanno luogo «in occasione di lavoro», scatta per responsabilità oggettiva. È quindi infondato il timore che il datore abbia a risentire delle conseguenze di azioni od omissioni da lui non prevedute né volute (dolo); così come è infondato il timore che – in assenza di negligenza, imprudenza o imperizia – un evento da lui preveduto gli sia contestato come fonte di responsabilità penale (colpa). Certo, tra i canoni utili a interpretare la predetta negligenza, imprudenza o imperizia vi sono senza dubbio le regole dell'arte, le indicazioni sanitarie e, quindi, rientrano senz'altro anche le prescrizioni contenute nel protocollo 24 aprile 2020 e le altre linee guida anti-Covid. Ma sarebbe improprio attribuire a tali canoni natura di responsabilità oggettiva: essi rientrano appieno nella responsabilità penale colposa, a condizione che nella modalità predetta l'evento sia stato previsto e male gestito. Inoltre si consideri che di recente la Cassazione (n. 34375/2017), affrontando il tema della cosiddetta causalità della colpa, ha ribadito che, in tema di reati colposi, l'elemento soggettivo del reato richiede non soltanto che l'evento dannoso sia prevedibile, ma altresì che lo stesso sia evitabile dall'agente; ciò avviene con l'adozione delle regole cautelari idonee a tal fine, il cosiddetto comportamento alternativo lecito, non potendo essere soggettivamente ascritto un comportamento che, con una valutazione *ex ante*, non avrebbe potuto comunque essere evitato.

Anche per la responsabilità civile – in conformità con la sentenza n. 28985/2019 della Corte di cassazione – occorre distinguere la relazione eziologica materiale, tra la condotta e l'evento lesivo, e la causalità giuridica, che lega l'evento lesivo alle sue conseguenze dannose risarcibili. In conformità a questo insegnamento, sono ingiustificate le letture dell'articolo 42, comma 2, del D.L. 18/2020 – che si è limitato a confermare anche per le infezioni da virus SARS CoV-2 l'applicazione del principio generale in base al quale le malattie infettive contratte in occasione di lavoro (ad esclusione di quelle inquadrate come malattie professionali) sono considerate infortuni sul lavoro ai fini della relativa assicurazione obbligatoria – tali da inferirne un aggravamento della responsabilità datoriale con riguardo agli infortuni in occasione di lavoro. Sul rapporto tra 2087 del codice civile e responsabilità, si consideri che l'articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 23 del 2020, in vigore dal 7 giugno 2020 ai sensi della legge 5 giugno 2020, n. 40, prescrive che «ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-

legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.».

Ne discende che il rispetto dei protocolli previsti è idoneo a escludere la responsabilità del datore, perché le misure di prevenzione previste dai protocolli e la vigilanza in ordine alla loro applicazione esauriscono gli obblighi a carico del datore di lavoro, sostituendosi all'articolo 2087 del codice civile. Il citato articolo 29-*bis* definisce il contenuto dell'obbligo di tutela della integrità psicofisica del lavoratore prevista dall'articolo 2087 del codice civile a carico dei datori di lavoro pubblici e privati, con specifico riferimento al rischio di contagio da COVID-19, in piena aderenza con quanto di recente ricordato dalla circolare INAIL n. 22 del 2020: ciò, in particolare, laddove essa dichiara che «il riconoscimento del diritto alle prestazioni da parte dell'Istituto non può assumere rilievo per sostenere l'accusa in sede penale, considerata la vigenza del principio di presunzione di innocenza nonché dell'onere della prova a carico del Pubblico Ministero. Così come neanche in sede civile l'ammissione a tutela assicurativa di un evento di contagio potrebbe rilevare ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l'accertamento della colpa di quest'ultimo nella determinazione dell'evento».

Anche qui, quindi, la disciplina vigente già tutela a sufficienza dal pericolo di responsabilità oggettive sotto il profilo civilistico. L'introduzione della «gravità» della violazione aprirebbe, d'altro canto, a interpretazioni e discrezionalità, che diminuirebbero, anziché rafforzare, le tutele già previste. Per tali motivi il parere sugli emendamenti in questione è ostativo.

Le medesime considerazioni espresse sugli emendamenti 26.0.24, 26.0.25, 26.0.26, 26.0.27, 26.0.28, 26.0.29 si ribadiscono in relazione all'emendamento 32.0.17. Va considerato altresì che l'articolo 21 della legge 11 settembre 2020, n. 120 («Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale») al comma 2 ha previsto che «limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente».

Pertanto il personale scolastico già dispone di un'esenzione dall'azione per il danno erariale, derivante dalla condanna risarcitoria della pubblica amministrazione di appartenenza: l'assenza della rivalsa per un anno e mezzo è già un abbondante elemento di tranquillità per i pubblici uffi-

ciali e gli incaricati di pubblico servizio, che rende pleonastiche ulteriori iniziative di tutela.

Pertanto, anche su questo emendamento si esprime parere ostativo.

L'emendamento 31.5, sino al termine dello stato di emergenza, concede la possibilità di affidare in custodia alla protezione civile i beni mobili necessari all'emergenza, sequestrati ai sensi del codice antimafia, per essere impiegati nelle attività di assistenza agli ospedali. Qualora con provvedimento definitivo di confisca lo Stato abbia acquisito i predetti beni, si dispone che vengano ceduti gratuitamente alla protezione civile, sempre per essere impiegati nelle attività di assistenza.

La destinazione per fini di pubblica utilita del bene confiscato costituisce l'atto conclusivo dell'intero procedimento di prevenzione patrimoniale. Con esso, il bene indebitamente acquisito dall'organizzazione criminale viene incamerato nel patrimonio dello Stato per essere utilizzato a favore della collettivita. Che i beni in custodia e quelli confiscati possano essere messi nella immediata disponibilità della protezione civile per far fronte all'emergenza, assolvendo alla funzione di utilità pubblica, appare coerente e conforme all'impianto già previsto, prevedendosi solo una particolare destinazione del bene. Il parere pertanto è non ostativo.

L'emendamento 37.2 reca varie previsioni sulle Forze di Polizia: al di là di quelle ordinamentali (è erogata la metà dell'importo delle sanzioni pecuniarie relative alle violazioni del divieto di vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope; sono consentite le passeggiate in forma militare, con armi senza licenza, al Capo della polizia, ai Prefetti, ai vice prefetti, agli ispettori provinciali amministrativi, agli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, ed ai magistrati addetti al pubblico Ministero o all'ufficio di istruzione; si sopprime il limite, per gli agenti di P. S., di portare, senza licenza, le armi soltanto durante il servizio o per recarsi al luogo ove esercitano le proprie mansioni e farne ritorno, sempre quando non ostino disposizioni di legge), rientrano nel potere consultivo della Commissione giustizia su emendamenti le seguenti previsioni: «chiunque violi i divieti di stazionamento o di occupazione di spazi durante manifestazioni di piazza non autorizzate o di cui non vi sia stata la prevista segnalazione al Questore, ai sensi del T.U.L.P.S., è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100 a Euro 300»; «chiunque esercita violenza o minaccia nei confronti di appartenenti alle Forze di polizia o di chi, legalmente richiesto, presti loro assistenza, durante manifestazioni di piazza ovvero sportive, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni. Se i fatti di cui al comma precedente sono commessi per assicurarsi la fuga, devastare, saccheggiare o perseverare nel reato, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni. Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà. Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo».

L'emendamento in esame contrasta col principio della riserva di codice per le nuove previsioni incriminatrici, introdotto dall'articolo 1 del Decreto legislativo 1/3/2018 n. 21, che, aggiungendo un articolo 3-*bis* al codice penale, puntualmente esplicita che «nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia». Si ritiene che il principio della riserva di codice vada letto sostanzialisticamente, come assolutamente contrario all'inserimento – con lo strumento del decreto-legge – di previsioni ordinamentali talune delle quali, peraltro, entrano a regime nel sistema sanzionatorio penale. Peraltro, le disposizioni contenute nell'emendamento in esame non appaiono omogenee, né corrispondenti al titolo, al contenuto e alla natura del decreto in conversione. Pertanto, il parere è ostativo.

L'emendamento 97.0.12 prevede un'aggravante speciale per le manovre speculative su merci commesse in tempo di emergenza igienico-sanitaria dichiarata con provvedimenti dell'autorità competente. Tenuto conto della estrema gravità dell'emergenza della pandemia da Covid-19 e della strumentalizzazione della stessa da parte di criminali senza scrupoli, appare opportuno l'innalzamento della risposta sanzionatoria, peraltro temporalmente limitato al permanere dell'emergenza. Il parere è dunque non ostativo.

L'emendamento 113.0.107, a distanza di pochi giorni dalla conversione del decreto-legge 76/2020, propone una riformulazione del reato di abuso di ufficio. La proposta di modifica è identica a quella già presentata (23.5) in occasione della conversione del decreto: la Commissione giustizia, per quanto di sua competenza, sul cosiddetto decreto semplificazioni (A.S. n. 1883) approvò (seduta del 26 agosto 2020) un parere favorevole sul testo e contrario sugli emendamenti, compreso quello in commento.

Da pochissimi giorni è stato dunque riformulato il reato di cui all'articolo 323 del codice penale. La nuova formulazione, rispetto a quella vigente prima dell'entrata in vigore del D.L 76/2020, circoscrive l'ambito di applicazione della fattispecie. Per determinare l'illiceità della condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle sue funzioni, viene infatti attribuita rilevanza non più alla violazione di norme di legge o di regolamento, bensì alla violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, dalle quali non residuino margini di discrezionalità per il soggetto agente. Nonostante il fatto che, in occasione di quel parere in Commissione, siano emerse perplessità legate soprattutto all'importanza dei regolamenti – la cui violazione talvolta risulta più lesiva dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione rispetto alla violazione delle leggi – va confermato il parere contrario, già espresso, su tutte le proposte di modifica e dunque anche all'emendamento che oggi si ripropone. Il parere è pertanto ostativo.

Si apre la discussione, nella quale interviene il senatore CALIENDO *(FIBP-UDC)* che, pur condividendo buona parte delle considerazioni giuridiche espresse dal relatore Grasso, non può associarsi al parere da lui proposto: l'opinione pubblica chiede sicurezza in ordine all'assenza di effetti pregiudizievoli sui datori di lavoro, in termini di responsabilità civile e penale per le conseguenze del COVID-19; anche l'emendamento 37.2 meriterebbe maggiore attenzione, visto che approccia il problema della violenza nei confronti del personale carcerario; sull'abuso di ufficio, poi lo sforzo emendatizio dell'emendamento 113.0.107 andrebbe apprezzato e non frettolosamente sormontato con la proposta di parere ostativo.

Il senatore MIRABELLI *(PD)* evidenzia come gli emendamenti sulla responsabilità datoriale pongano un problema reale, che meriterebbe una riflessione ulteriore; anche la proposta avanzata in ordine all'emendamento 97.0.12 produce perplessità che richiedono un maggiore approfondimento, anche alla luce del fatto che una pronuncia sulle ammissibilità deve ancora essere espressa dalla Presidenza della Commissione di merito.

Il senatore CUCCA *(IV-PSI)* concorda con l'ipotesi di breve rinvio dell'esame avanzata dal Gruppo del Partito democratico, non senza evidenziare che gli argomenti espressi dal senatore Caliendo sull'abuso di ufficio hanno un indubbio fondamento.

Il senatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)* invita a valorizzare, nella riflessione richiesta dai Gruppi, anche l'emendamento 37.2, rispetto al quale l'argomento della non omogeneità appare altamente specioso.

Il presidente OSTELLARI concorda con l'opportunità di una breve pausa di riflessione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore CUCCA *(IV-PSI)* sollecita la ripresa dell'esame del disegno di legge n. 1709, a prima firma del senatore D'Alfonso.

Il PRESIDENTE comunica che è confermata l'audizione del ministro Bonafede, mercoledì 30 settembre alle ore 9, per rendere comunicazioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle condizioni dei soggetti al regime carcerario italiano; con lui sarà presente anche il Capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Bernardo Petralia.

Comunica inoltre che la senatrice Cirinnà sostituirà la relatrice Unterberger per tutto il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 76 e connessi, in materia di tutela degli animali.

*CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA*

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è ulteriormente convocata domani, giovedì 24 settembre alle ore 10, per il seguito dell'esame degli emendamenti oggetto della trattazione odierna in sede consultiva; con l'occasione, sarà svolto al termine della seduta di Commissione l'Ufficio di Presidenza integrato, per la programmazione dei lavori, originariamente previsto per oggi.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 9,55.*

# AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Mercoledì 23 settembre 2020

## Plenaria

**89ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*
PETROCELLI

*Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Marina Sereni.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Interrogazioni**

Il presidente PETROCELLI ricorda che il primo punto all'ordine del giorno dell'odierna seduta reca le interrogazioni n. 3-01898 e n. 3-01916, presentate rispettivamente dal senatore Urso ed altri e dal senatore Marilotti ed altri, sulla chiusura dell'Istituto italiano statale onnicomprensivo di Asmara, in Eritrea.

Si tratta di interrogazioni a risposta orale, di analogo contenuto, assegnate alla Commissione Affari esteri, ai sensi dell'articolo 147 del Regolamento del Senato.

Per il Governo è stato chiamato a rispondere il vice ministro Marina Sereni.

Ricorda agli interroganti che, secondo l'articolo 149 del Regolamento, dopo la dichiarazione del rappresentante del Governo, possono replicare per dichiarare se siano o no soddisfatti per un tempo complessivo che non può eccedere i cinque minuti.

Il vice ministro Marina SERENI ricorda, preliminarmente, che l'Istituto italiano statale è attivo ad Asmara dal 1903 e costituisce un elemento qualificante dei rapporti italo-eritrei. La scuola ha, negli anni, formato generazioni di giovani eritree ed eritrei, che rappresentano la grande maggio-

ranza della sua popolazione studentesca. Il percorso bilingue e biculturale, con un articolato *curriculum* integrato per tutto il ciclo primario e secondario, vede impegnati oltre 1.200 alunni (di cui circa l'88% eritrei) e circa 120 dipendenti a pieno regime tra personale di ruolo inviato dall'Italia e personale locale a contratto.

La scuola è parte, a tutti gli effetti, del Sistema d'istruzione nazionale e rilascia titoli di studio aventi corso legale in Italia. La sua gestione, al pari di tutte le altre scuole statali, ricade sotto la responsabilità dello Stato italiano.

Peraltro, le scuole statali all'estero operano, inevitabilmente, in contesti diversi da quello nazionale e devono possedere capacità di adattamento alle contingenze locali e di flessibilità di *curriculum*. Caratteristiche che anche la scuola di Asmara ha sinora soddisfatto, con grande apprezzamento degli studenti e delle loro famiglie.

Il 21 settembre 2012 è stato firmato l'Accordo Tecnico sullo *status* delle scuole italiane in Asmara e del loro personale, tuttora in vigore. L'articolo 17 dell'accordo prevede, a partire dal 2017, il rinnovo tacito di anno in anno. L'articolo 15 istituisce inoltre il Comitato Tecnico Congiunto, con il compito di «monitorare gli indirizzi pedagogici ed alcuni altri specifici aspetti relativi al funzionamento delle Scuole Italiane, tra cui quelli didattici».

Da parte italiana, è stata più volte sollecitata la piena attuazione dell'accordo, tra cui la costituzione del Comitato Tecnico Congiunto (l'ultima volta con una Nota Verbale dell'Ambasciata ad Asmara del 10 febbraio). In questa Nota è stata espressa ampia disponibilità ad accogliere eventuali modifiche richieste da parte eritrea, insieme all'opportunità di adeguarlo al Decreto Legislativo n. 64 del 2017 per quanto riguarda la durata dei mandati all'estero del personale di ruolo. Da parte eritrea non è stato però dato alcun riscontro alle richieste italiane.

L'assenza del Comitato Congiunto non ha in realtà pregiudicato la funzionalità dell'Istituto. La Scuola ha, infatti, promosso la costituzione di un Comitato Genitori, composto, quasi esclusivamente, da membri eritrei a sostegno delle attività didattiche e alla programmazione. Il Comitato Genitori è stato deputato, nei fatti, anche a facilitare il dialogo e la collaborazione con le Autorità di Asmara, affiancandosi ai contatti in materia scolastica tra le autorità eritree e l'Ambasciata italiana. La situazione che ha generato la sospensione delle attività dell'Istituto deriva, piuttosto, da decisioni assunte unilateralmente da parte di Asmara. Il 25 marzo, il Direttore dell'Ufficio di Presidenza dello Stato eritreo ha comunicato alla Dirigente Scolastica della Scuola la fine dall'accordo tecnico bilaterale e la revoca della licenza ad operare. Il motivo addotto è stato quello della asserita «chiusura» della scuola da parte italiana.

In realtà, sei giorni prima, il 19 marzo, di fronte alle ordinanze locali anti-Covid contro gli assembramenti e al fatto che diversi docenti si trovavano temporaneamente bloccati fuori dal Paese o in quarantena in Eritrea dopo il loro rientro dall'Italia, il nostro Ambasciatore ad Asmara

aveva semplicemente disposto l'interruzione delle attività in presenza e la prosecuzione della didattica con altri mezzi.

L'Ambasciatore ne aveva tempestivamente informato il Ministero degli Esteri di Asmara. Le stesse scuole eritree avrebbero sospeso le attività pochi giorni dopo.

Anche sul piano formale, la lettera dell'Ufficio di Presidenza indirizzata alla Dirigente scolastica contravviene a quanto previsto dall'Accordo Tecnico intergovernativo del 2012, secondo cui ogni eventuale divergenza deve essere risolta attraverso canali diplomatici.

I numerosi passi effettuati a Roma e ad Asmara, scritti e verbali, a tutti i livelli, per chiarire la situazione e indurre le autorità eritree ad un ripensamento, non hanno fin qui ricevuto riscontro. Oltre alla mia lettera al Ministro degli Esteri di Asmara del 22 giugno e al mio incontro alla Farnesina con l'Ambasciatore eritreo a Roma del 26 giugno, il Presidente del Consiglio Conte ha inviato, sull'argomento, una lettera al presidente Afewerki.

Tra luglio e agosto, il Ministero dell'Educazione eritreo ha proceduto ad inventariare i beni presenti nella scuola, ospitata da edifici di proprietà dello Stato eritreo, e ad apporvi i sigilli.

Di fronte all'assenza di segnali positivi è stato inevitabile decretare la chiusura temporanea della Scuola a partire dal 1 settembre. Con l'obiettivo di lasciare aperta la possibilità di un riavvio graduale delle attività, le 13 posizioni vacanti di personale di ruolo presso la Scuola sono riattivabili, in caso si rendesse possibile la riapertura.

Sin dall'inizio della vicenda il Governo italiano ha mostrato, e continuerà a mostrare, ampia disponibilità al dialogo. Considerata l'importanza anche storica dell'Istituto Italiano Omnicomprensivo di Asmara ed il suo ruolo a beneficio delle giovani generazioni eritree ed italiane, il Governo proseguirà con determinazione nella ricerca di ogni soluzione utile alla ripresa e al rilancio delle attività scolastiche.

Il Vice Ministro conclude il suo intervento ricordando che il nuovo Ambasciatore d'Italia ha assunto recentemente il suo incarico con l'intento di raggiungere tale obiettivo.

Il senatore URSO *(FdI)*, nel dichiararsi parzialmente soddisfatto per la risposta del Rappresentante del Governo, tiene a precisare che la scuola italiana ad Asmara rappresenta uno strumento vitale per l'implementazione degli interessi nazionali strategici *in loco*, soprattutto alla luce del processo di pace da poco avviato tra Etiopia ed Eritrea.

A suo modo di vedere, è possibile che sia stato commesso qualche errore nella trattativa intercorsa, a livello diplomatico, tra Roma e Asmara. Sotto tale profilo, si augura che il nuovo ambasciatore italiano designato sia in grado di intavolare un diverso approccio negoziale con gli interlocutori eritrei, sempre considerando la circostanza che l'Istituto scolastico in questione rappresenta un vero e proprio caposaldo a presidio della diffusione della cultura e della lingua italiana nella popolazione eritrea.

Per ultimo, l'oratore invita, quindi, il Governo ad esercitare il massimo sforzo affinché si pervenga alla riapertura della scuola, che opera – non bisogna mai dimenticarlo – in un contesto geopolitico delicato come quello del Corno d'Africa, che, notoriamente, inciderà sempre di più negli equilibri globali.

Il senatore MARILOTTI *(M5S)* pur dichiarandosi parzialmente soddisfatto per la risposta del Rappresentante del Governo, non può esimersi, tuttavia, dal segnalare l'impostazione in qualche modo superficiale con la quale, a suo modo di vedere, l'Italia ha trattato l'intera questione, non tenendo conto, probabilmente, della ben conosciuta sensibilità degli eritrei, i quali, in realtà, hanno anch'essi interesse ad una riapertura dell'Istituto scolastico.

Dal suo punto di vista – ma ritiene anche dal punto di vista del complesso della Commissione esteri del Senato, che da tempo segue con particolare attenzione questa incresciosa vicenda – sarebbe opportuno che il Governo si adoperi ulteriormente e con sollecitudine per incrementare le occasioni di cooperazione con il Governo eritreo al fine di pervenire alla riapertura della suddetta sede scolastica.

Segue un breve intervento del presidente PETROCELLI, il quale, concordando con quanto testé affermato dal senatore Marilotti, ricorda come, effettivamente, la Commissione, già in passato, attraverso una interrogazione della senatrice Garavini, si sia occupata della questione.

Dichiara, quindi, concluse le procedure informative all'ordine del giorno.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1926)** ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa, fatto a Tunisi il 30 aprile 2019***

(Esame e rinvio)

Il presidente PETROCELLI *(M5S)*, in qualità di relatore, illustra il disegno di legge di ratifica dell'Accordo, sottoscritto nell'aprile 2019 dall'Italia e dalla Tunisia, sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa.

L'intesa bilaterale disciplina la costruzione di una interconnessione fra Italia e Tunisia che consentirà di scambiare elettricità, permettendo in un primo periodo al Paese nordafricano di importare energia prodotta in Italia e, in seguito, di esportare elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Gli obiettivi sottesi all'Accordo sono quelli di migliorare l'integrazione dei mercati, di ridurre i problemi di bilanciamento elettrico, di

integrare nuova capacità da fonti rinnovabili, di migliorare la sicurezza degli approvvigionamenti e la sostenibilità, nell'ambito di un sistema euro-mediterraneo interconnesso.

Più in dettaglio, l'Accordo prevede la realizzazione di un cavo di circa 230 chilometri, prevalentemente in ambiente sottomarino, sviluppato dagli operatori dei sistemi di trasmissione (TSO) della rete elettrica italiana e tunisina, ovvero da Rete elettrica nazionale S.p.A – TERNA – e dalla *Société tunisienne de l'eléctricité et du gaz* (STEG), in qualità di co-promotori del progetto. Il progetto di interconnessione, ritenuto prioritario nella nuova Strategia energetica nazionale (SEN) adottata con decreto ministeriale il 10 novembre 2017, è stato inserito anche nella proposta di Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) della Commissione europea per il periodo 2021-2030, adottato nel dicembre 2019. Il Piano, in particolare, sottolinea come lo sviluppo della capacità di interconnessione con il Nord Africa abbia rilevanza strategica in un'ottica di crescente integrazione dei Paesi mediterranei con il mercato europeo.

Il costo del progetto di interconnessione, da realizzarsi in 4 anni, è stimato in 600 milioni di euro circa, con un finanziamento del 50 per cento da parte della Commissione europea. Gli operatori promotori del progetto devono presentare richiesta formale ai bandi europei per i fondi erogati dal *Connecting Europe Facility* (CEF). Poiché il finanziamento ottenibile per ogni bando non può superare metà del costo del progetto, i restanti 300 milioni saranno impegnati equamente dai due operatori, come indicato nella relazione tecnica.

I fondi del finanziamento andranno richiesti con la partecipazione al bando comunitario del 2021 e la ratifica dell'Accordo intergovernativo rafforzerà sicuramente la richiesta delle due società. In data 22 ottobre 2019 TERNA e STEG hanno siglato un ulteriore *memorandum* che prevede, secondo una nota diffusa dalla società italiana, «la condivisione delle reciproche esperienze tecniche e professionali e lo scambio di *know how* per la formazione di personale altamente specializzato per attività di pianificazione, realizzazione, collaudo e manutenzione di linee elettriche e cavi sottomarini in alta tensione, nonché lo sviluppo di soluzioni *smart grid* e di integrazione delle energie rinnovabili».

Si tratta, quindi, prosegue il Presidente relatore, di un progetto di utilità e convenienza reciproca per Italia e Tunisia, un Paese chiave per gli interessi strategici nazionali nell'area, e un tassello della rinnovata politica estera mediterranea del nostro Paese.

Composto da 6 articoli, l'Accordo definisce le attività e le responsabilità dei co-promotori, STEG e TERNA, nell'implementazione dell'opera (articolo 1). Il testo, poi, nel confermare l'impegno dei due Governi a garantire l'inserimento continuativo del progetto nella lista di quelli di interesse comune – condizione propedeutica per avere accesso ai fondi del programma *Connecting Europe Facility* (CEF) dell'Unione europea – sancisce il sostegno dei due Governi ai co-promotori nei processi di autorizzazione, sviluppo, realizzazione e operatività dell'interconnessione, non-

ché i compiti dei co-promotori e la suddivisone dei costi e della capacità di trasmissione (articolo 2). In materia di finanziamento, l'Accordo riconosce il nuovo progetto come linea pubblica, la cui realizzazione da parte dei co-promotori è soggetta all'ottenimento di un finanziamento da parte della Commissione europea (articolo 3). Viene altresì prevista la creazione di un Comitato di monitoraggio, composto da sei membri e coadiuvato da un segretariato di una società mista dei co-promotori, preposto alla promozione delle misure necessarie per raggiungere gli obiettivi dell'Accordo (articolo 4). Sono inoltre stabilite le modalità per la risoluzione di eventuali controversie interpretative o applicative fra le Parti (articolo 5).

Conclude osservando che il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di quattro articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, chiarito che i costi realizzativi saranno sostenuti dai co-promotori, STEG e TERNA, previo accesso al contributo dei fondi europei, l'articolo 3 li valuta in 1.620 euro ad anni alterni a decorrere dal 2021, ascrivibili unicamente alle spese per le riunioni del Comitato di monitoraggio.

Il presidente PETROCELLI dichiara, quindi, aperta la discussione generale.

Il vice ministro Marina SERENI tiene ad informare i Commissari che l'Accordo in titolo – peraltro, già ratificato dalla Tunisia – è stato riconosciuto dalla Commissione europea come progetto di comune interesse, e, conseguentemente, suscettibile di usufruire dei relativi fondi dell'Unione.

Sotto tale profilo, una sollecita ratifica, da parte del Parlamento italiano, dell'Accordo – che, come accennato dal Presidente relatore, assume un particolare significato strategico avuto riguardo, non solo ai rapporti tra Italia e Tunisia, ma anche al ruolo nazionale nell'area mediterranea – rappresenterà l'effettivo valore aggiunto per la partecipazione di TERNA al bando europeo.

La senatrice CRAXI *(FIBP-UDC)*, nel concordare sulla necessità di una rapida approvazione del mentovato accordo, ricorda che la Tunisia costituisce un faro di democrazia nella zona del nord Africa, che, tuttavia, in questo particolare frangente storico, sta vivendo una drammatica fase di crisi economica.

Risulta, pertanto, prioritario appoggiare, in ogni modo, Tunisi, la cui tenuta democratica rappresenta un interesse strategico per l'Italia.

Il senatore IWOBI *(L-SP-PSd'Az)* è anch'egli dell'avviso che occorra procedere celermente alla ratifica di questo Trattato di collaborazione energetica con la Tunisia.

Al contempo, auspica che diventi effettiva la parte di cofinanziamento comunitaria del progetto.

Chiede lumi, infine, su quanto affermato nella relazione al disegno di legge di ratifica, ovvero sull'aggravio di costi, quantificabile in alcuni cen-

tesimi di euro a kilowattora, che comunque sarebbe a carico dell'Italia, una volta eseguito l'intero progetto, importando energia elettrica dalla Tunisia.

Il presidente PETROCELLI assicura, in proposito, che si procederà, anche con l'interlocuzione del Governo, a chiarire gli aspetti di tale rincaro.

Il senatore URSO *(FdI)* sottolinea che l'attuale crisi tunisina è molto più grave e pericolosa, soprattutto per l'Italia, di quanto possa apparire a prima vista.

Dal versante economico, giungono preoccupanti notizie secondo cui numerose imprese europee, ma anche tunisine, stanno abbandonando il Paese per investire altrove, ad esempio in Marocco.

Inoltre, un collasso del «sistema Paese» della Tunisia comporterebbe conseguenze molto gravi per l'Italia in termine di incremento dei flussi migratori, che già oggi risultano essere assai consistenti, considerata l'estrema facilità – comparata, invece, con la lontananza delle coste libiche – di arrivare a Lampedusa con piccoli barchini.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,45.*

# DIFESA (4ª)

Mercoledì 23 settembre 2020

## Plenaria

**72ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*
PINOTTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Calvisi.*

*La seduta inizia alle ore 9,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1893)** ***Deputato Emanuela CORDA ed altri. – Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo***, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore VATTUONE *(PD)* ricorda che la necessità di intervenire su questa materia origina dalla sentenza n. 120, del 13 giugno 2018, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 1475, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare. La Corte, sottolinea, ha stabilito l'illegittimità della norma nella parte in cui dispone che «i militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali» invece di prevedere che «I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali». Ricorda altresì che il 21 settembre 2018, il Ministro della difesa *pro tempore* ha emanato una circolare volta a consentire, nelle more dell'intervento legislativo, il processo di costituzione delle associazioni sindacali militari, indicando però una serie di condizioni soggettive, oggettive e funzionali. Sottolinea che una serie di associazioni sindacali si sono già costituite, in via provvisoria, sulla base della circolare del Ministro, mentre allo stesso tempo i COCER

continuano ad esercitare le loro attribuzioni. L'intervento normativo – sottolinea – è quindi quanto mai necessario ed urgente. Il testo all'esame della Commissione è il frutto di un complesso esame presso la Camera, compresa un'ampia attività conoscitiva, alla quale in parte ha partecipato anche la Commissione.

Procede ad illustrare sinteticamente l'articolato. L'articolo 1 stabilisce il principio per cui possono essere costituite associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Corpo di polizia ad ordinamento militare o interforze, alle condizioni e con i limiti stabiliti dalla legge. I commi successivi stabiliscono chi può aderire a queste associazioni, escludendo il personale della riserva e in congedo, gli allievi delle scuole militari e delle accademie militari. È inoltre stabilito il divieto agli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento di aderire ad associazioni professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite ai sensi del provvedimento in esame.

L'articolo 2 contiene le norme concernenti gli statuti delle associazioni in esame, che devono ispirarsi ai principi di democraticità e di elettività delle relative cariche. Si prevede anche la neutralità, estraneità alle competizioni politiche e ai partiti e movimenti politici, l'assenza di finalità contrarie ai doveri derivanti dal giuramento prestato dai militari, l'assenza di scopo di lucro e il rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dall'articolato.

L'articolo 3 definisce il procedimento per la costituzione delle associazioni, tenute a depositare entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla loro costituzione, il loro statuto presso il Ministero della difesa o, per la Guardia di finanza, presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Per le associazioni che includono personale di una o più Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, l'accertamento è svolto congiuntamente dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il competente dicastero accerta, entro e non oltre i sessanta giorni successivi, la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e ne dispone la trascrizione in apposito albo ai fini dell'esercizio delle attività previste dallo statuto e della raccolta dei contributi sindacali. Nelle more del predetto procedimento, vige il divieto di esercizio delle attività sindacali e la raccolta di contributi sindacali. In caso lo statuto sia in contrasto con le disposizioni vigenti, il Ministero ne dà tempestiva comunicazione all'associazione che può presentare, entro e non oltre dieci giorni e per iscritto, formali osservazioni. Entro e non oltre i successivi trenta giorni, il Ministero competente adotta quindi il provvedimento finale.

L'articolo 4 concerne le limitazioni alle associazioni sindacali. In particolare, si pongono i divieti di assumere la rappresentanza di lavoratori non appartenenti alle Forze armate o ai corpi di polizia ad ordinamento militare, di proclamare lo sciopero o parteciparvi, di promuovere manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio o sollecitare o invitare gli appartenenti alle Forze armate o ai corpi di polizia ad ordinamento militare a parteciparvi, di assumere la rappresentanza in via esclusiva di singole categorie di personale, di assumere una denominazione che ri-

chiami, anche in modo indiretto, quella di organizzazioni sindacali per cui sussiste il divieto di adesione o di organizzazioni politiche, di promuovere iniziative di organizzazioni politiche, di stabilire domicilio sociale presso unità o strutture dei dicasteri interessati e di assumere rappresentanza a carattere interforze.

L'articolo 5 delinea la competenza delle associazioni, stabilendo che esse curino la tutela individuale e collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati in materie espressamente indicate dal medesimo, garantendo che essi assolvano ai compiti propri delle Forze armate e che l'adesione alle associazioni non interferisca con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali, ed escludendo la trattazione di materie afferenti all'ordinamento militare, all'addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico/funzionale nonché all'impiego del personale in servizio.

L'articolo 6 disciplina le articolazioni periferiche delle associazioni, che possono essere di livello regionale o territoriale, mentre l'articolo 7 prevede che le associazioni siano finanziate esclusivamente con i contributi sindacali degli iscritti, corrisposti nelle forme previste dall'articolo stesso e che le associazioni non possano ricevere eredità o legati, donazioni o sovvenzioni in qualsiasi forma. Il medesimo articolo 7 detta altresì disposizioni in merito al rilascio della delega per la corresponsione del contributo sindacale, nella misura stabilita dai competenti organi statutari.

L'articolo 8 stabilisce che le cariche nelle associazioni sono esclusivamente elettive e possono essere ricoperte solo da militari in servizio effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nei corpi di polizia ad ordinamento militare e da militari in ausiliaria iscritti all'associazione stessa. Ricorda inoltre come altre disposizioni del medesimo articolo regolino la durata delle cariche e pongano limiti ai distacchi sindacali.

L'articolo 9 regola lo svolgimento dell'attività sindacale, recando altresì la delega al Governo per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni. Come principio generale i rappresentanti svolgono le attività sindacali fuori dell'orario di servizio. La ripartizione tra le associazioni sindacali militari del contingente dei distacchi sindacali e dei permessi retribuiti viene effettuata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in proporzione al grado di rappresentatività. Per quanto concerne, poi, l'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale militare impiegato in particolari teatri operativi si delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività a carattere sindacale da parte del predetto personale. A tal fine il Governo dovrà consentire l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari. Sullo schema di decreto legislativo è previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sia per materia che per i profili finanziari, da rendere entro 60 giorni.

L'articolo 10 regola il diritto di assemblea, prevedendo che i militari fuori dall'orario di servizio possano tenere riunioni anche in uniforme, in locali dell'amministrazione, messi a disposizione dalla stessa, ovvero, in luoghi aperti al pubblico, senza l'uso dell'uniforme. Sono autorizzate altresì riunioni durante l'orario di servizio nel limite di dieci ore annue individuali, secondo le disposizioni che regolano l'assenza dal servizio, con almeno cinque giorni di anticipo, previa comunicazione ai comandanti delle unità o dei reparti interessati da parte dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari richiedente. È fatto anche divieto di limitare, direttamente o indirettamente, lo svolgimento delle attività sindacali.

L'articolo 11 stabilisce le procedure della contrattazione, prevedendo che alle associazioni riconosciute come rappresentative a livello nazionale vengano attribuiti i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di comparto. Le procedure che disciplinano i contenuti di impiego del rapporto sono demandate a distinti decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare. La norma precisa anche la composizione delle delegazioni e definisce le materie oggetto della contrattazione.

L'articolo 12 prevede che i Ministeri di difesa, interno, economia e infrastrutture comunichino alle organizzazioni sindacali ogni iniziativa volta a modificare il rapporto d'impiego con il personale militare, con particolare riferimento alle direttive interne della Forza armata o del Corpo di appartenenza o alle direttive di carattere generale che direttamente o indirettamente riguardano la condizione lavorativa del personale militare.

L'articolo 13 stabilisce che per il riconoscimento del carattere rappresentativo a livello nazionale l'associazione deve raggiungere un numero di iscritti almeno pari al quattro per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o di polizia o al 3 per centro per associazioni tra appartenenti a due o più Forze armate o di polizia.

Ricorda quindi il contenuto dell'articolo 14 concernente le tutele ed i diritti sindacali, che prevede che i militari che ricoprano cariche elettive non siano perseguibili in via disciplinare per le opinioni espresse nello svolgimento dei compiti connessi con l'esercizio delle loro funzioni fatti salvi i limiti della correttezza formale e i doveri derivanti dal giuramento prestato, dal grado, dal senso di responsabilità e dal contegno da tenere anche fuori del servizio a salvaguardia del prestigio istituzionale. Inoltre, è previsto che questi militari non possano essere trasferiti a un'altra sede o reparto, o sostituiti nell'incarico ricoperto al momento dell'elezione, se non previa intesa con l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari alla quale appartengono, né essere impiegati in territorio estero singolarmente, fatte salve le esigenze delle unità di appartenenza. L'articolo prevede inoltre che possano manifestare il loro pensiero in ogni sede e su tutte le questioni non soggette a classifica di segretezza che riguardano la vita militare, nonché interloquire con enti e associazioni di carattere sociale, culturale o politico, anche estranei alle Forze armate e di polizia e partecipare a convegni e assemblee aventi carattere sindacale.

È infine previsto che essi possano inviare comunicazioni scritte al personale militare sulle materie di loro competenza, nonché visitare le strutture e i reparti militari presso i quali opera il personale da essi rappresentato quando lo ritengono opportuno, concordandone le modalità con i comandanti competenti.

L'articolo 15 prevede che venga data pubblicità delle deliberazioni, votazioni e comunicati delle associazioni e dei loro rappresentanti.

L'articolo 16 attribuisce una delega al Governo per il coordinamento normativo e l'attuazione delle disposizioni dell'articolato, stabilendo che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, debbano essere adottati uno o più decreti legislativi per il coordinamento normativo delle disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare). Fra i principi e criteri direttivi, sono indicati l'abrogazione delle disposizioni normative e regolamentari previgenti che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare, l'esigenza di novellare il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 al fine di inserirvi le disposizioni della presente legge, di apportare le modificazioni e integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge alle norme di settore vigenti e la semplificazione e la maggiore efficienza delle procedure di contrattazione del comparto sicurezza e difesa. In relazione a quest'ultimo aspetto, il relatore precisa come tale semplificazione debba realizzarsi attraverso la previsione di un primo livello di negoziazione nel quale regolare gli aspetti comuni a tutte le Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di un secondo livello attraverso cui regolare gli aspetti più caratteristiche delle singole Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, ivi compresi la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività. Sugli schemi di decreto legislativo in esame, è prevista l'acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari, anche per i profili finanziari che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione.

L'articolo 17 reca disposizioni in materia di giurisdizione, riservando al giudice amministrativo le controversie promosse nell'ambito disciplinato dall'articolato, anche quando la condotta antisindacale incide sulle prerogative dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari. È prevista l'applicazione del rito abbreviato di cui all'articolo 119 del Codice del processo amministrativo.

L'articolo 18 prevede l'istituzione presso il Ministero della difesa di una commissione centrale di conciliazione per la risoluzione delle controversie. Si prevede, altresì, la costituzione, presso unità organizzative di livello non inferiore a quello regionale o paritetico delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, di almeno cinque commissioni periferiche di conciliazione, per la risoluzione in via bonaria delle controversie aventi rilievo locale.

L'articolo 19 abroga, dalla data di entrata in vigore della legge, gli articoli da 1476 a 1482 del codice dell'ordinamento militare, concernenti gli organismi della rappresentanza militare. I delegati della rappresentanza

militare il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica esclusivamente per le attività di ordinaria amministrazione fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 4 dell'articolo 16.

L'articolo 20 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Conclude, sottolineando l'importanza della materia in esame ed auspicando una piena collaborazione da parte dei colleghi nell'indicazione di personalità da audire nell'ambito di un possibile ciclo di audizioni.

Intervengono i senatori CANDURA *(L-SP-PSd'Az)* e GASPARRI *(FIBP-UDC)* per richiedere, stante l'importanza del tema in discussione, che la Commissione programmi un breve ma mirato ciclo di audizioni per un necessario approfondimento conoscitivo della materia.

La presidente PINOTTI concorda sull'importanza di organizzare un ciclo di audizioni, con una tempistica che consenta di concludere l'esame del provvedimento in tempi congrui. Propone ai Gruppi di far pervenire proposte di possibili personalità da audire entro il prossimo 28 settembre.

La Commissione conviene.

Interviene, quindi, in sede di discussione generale il senatore MININNO *(M5S)*, che ricorda che il comparto difesa, pur essendo unificato sotto diversi profili normativi, è stato finora segnato da una profonda differenza tra i corpi ad ordinamento civile e quelli ad ordinamento militare, il cui personale ha potuto tutelare i propri diritti soltanto attraverso gli organi di rappresentanza, introdotti dalla legge n. 382/1978. Con la sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2018 è finalmente caduto il dogma per il quale i militari non possano costituire associazioni sindacali. Ricorda che il modello di associazione sindacale che deve essere assunto come riferimento è quello stabilito dalla legge n. 121/1981 per la Polizia di Stato, che ha stabilito come unico limite alla libertà di associazione sindacale l'indipendenza da altre organizzazioni sindacali. Si tratta del resto dell'unico limite che la stessa Corte Costituzionale ha indicato anche per le associazioni militari, avendo stabilito che «i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale», ma che essi «non possono aderire ad altre associazioni sindacali». Il modello sindacale dei corpi a ordinamento civile non solo non è mai stata messa in discussione dal legislatore, ma è stato nel tempo oggetto di diversi interventi che hanno progressivamente esteso i diritti sindacali. Pur considerando le limitazioni derivanti dallo *status* di militare e pur avendo come obiettivo di assicurare che le forze armate e le forze di polizia ad ordinamento militare possano continuare a svolgere correttamente i loro compiti, rileva che il disegno di legge approvato dalla Camera è fortemente peggiorativo rispetto al modello indicato. Il testo pone infatti una serie di limiti che rischiano di rendere difficile o addirittura inefficace l'azione sindacale, senza essere di giovamento al buon funzionamento dell'amministrazione militare. Non

sembra infatti giustificato riservare le controversie sindacali al giudice amministrativo (piuttosto che al giudice del lavoro) ed escludere dalle associazioni il personale in congedo, gli allievi delle scuole militari e delle accademie, anche se in servizio permanente. Appare parimenti incongruo vietare la concessione gratuita alle associazioni sindacali di locali dell'amministrazione, ed escludere dalle competenze di tali associazioni una serie di materie come l'articolazione dell'orario di lavoro, i turni di servizio, le misure per incentivare l'efficienza del servizio, le aspettative, i distacchi ed i permessi sindacali, e i criteri di massima per l'aggiornamento professionale. Appare altresì opinabile stabilire, come nel disegno di legge in esame, che all'interno di un'associazione sindacale la rappresentanza di una singola categoria non possa superare il 75 per cento degli iscritti (peraltro calcolata sulla forza effettiva e non sugli iscritti al sindacato), così come definire in maniera stringente i requisiti e le durate delle cariche elettive, che dovrebbero invece essere regolati dagli statuti delle associazioni. In conclusione, in assenza di ragioni effettive legate al buon funzionamento dell'amministrazione della difesa, la mancata estensione alle associazioni sindacali militari di diritti già riconosciuti alle associazioni sindacali delle forze di polizia ad ordinamento civile provoca una ingiustificata disparità di trattamento, con il risultato di non ottemperare alla sentenza della Corte Costituzionale e di non applicare correttamente l'art. 39 della Costituzione.

La presidente PINOTTI, constatato come non vi siano altri iscritti a parlare, dichiara chiusa la seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,55.*

# BILANCIO (5ª)

Mercoledì 23 settembre 2020

## Plenaria

**329ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*
PESCO

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1925)** ***Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PESCO comunica che sono stati presentati gli emendamenti 12.0.1 (testo corretto), 14.0.1 (testo 2), 21.0.500/32 (testo 2), 29.0.1 (testo 2), 33.8 (testo 3), 43.0.12 (testo 2), 44.0.9 (testo 2), 63.0.20 (testo 2), 81.17 (testo 2), 83.0.1 (testo 2) e 109.0.3 (testo 2) *(pubblicati in allegato)*.

Avverte poi che l'esame del provvedimento proseguirà nelle sedute di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA*

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta notturna della Commissione, già convocata alle ore 21, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

# EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1925

**(al testo del decreto-legge)**

## Art. 12.

**12.0.1 (testo corretto)**

GALLICCHIO, DELL'OLIO, PUGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 12-*bis*.**

*(Emissione di prestiti obbligazionari emessi dalla Società Sport e Salute S.p.A)*

1. Al fine di contenere gli effetti economici determinati dall'emergenza sanitaria causata dal COVID-19 in materia di sport, nonché per consentire il raggiungimento degli obiettivi sociali delineati dallo Statuto e dall'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, la società sport e salute S.p.A., in via sperimentale, può reperire sul mercato le risorse utili ad assicurare il finanziamento di progetti ad alto potenziale di sviluppo in ambito sportivo e ad elevato impatto valoriale e sociale, attraverso remissione di prestiti obbligazionari con le modalità e le garanzie di cui ai successivi commi nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro.

2. I prestiti obbligazionari deliberati dalla società sport e salute S.p.A., per le finalità di cui al comma 1, emessi tra la data del 1º gennaio e il 31 dicembre 2021, sono integralmente rimborsati per un valore pari al 101 per cento del loro valore nominale, già comprensivo di interessi.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità e i tempi per il rimborso, ai sensi dell'articolo 2414, e seguenti, del Codice civile. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai prestiti obbligazionari che prevedono un diritto del rimborso alle condizioni previste dall'articolo 2411 del Codice civile. In tal caso, la percentuale del credito di cui al comma 2 si applica sul valore di rimborso di ciascun titolo obbligazionario.

4. Alle emissioni di obbligazioni di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 2412 del Codice civile.

5. Per tutto quanto non previsto e derogato espressamente dal presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dagli artt. 2410 e seguenti del Codice civile, nonché il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, si provvede mediante corrispondente utilizzo della quota di finanziamento assegnata alla società sport e salute S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, secondo il profilo temporale indicato nel decreto di cui al comma 3.

7. A valere sulla provvista derivante dalle emissioni, la società sport e salute S.p.a è autorizzata a finanziare i progetti di cui al comma 1 nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».

---

**Art. 14.**

**14.0.1 (testo 2)**
FEDELI, LAUS, FERRARI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-*bis*.**

1. All'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

"*a-bis*) nei contratti di appalto in corso di validità è riconosciuto di diritto, indipendentemente dalla previsione nei documenti di gara iniziali o di proposta di proroga o rinnovo contrattuale di una clausola di revisione prezzi, il maggior costo derivante dal rinnovo del contratto collettivo applicato per il personale impiegato con rapporto di lavoro subordinato nell'esecuzione dell'appalto. Il riconoscimento economico del maggior costo avviene in deroga alle previsioni dell'articolo 1664 del codice civile e dell'articolo 1, comma 511, legge 28 dicembre 2015, n. 208. Qualora il soggetto appaltante sia una Pubblica amministrazione il maggior costo viene riconosciuto in misura da assicurare il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e l'equilibrio finanziario in sede di procedimento amministrativo di revisione del prezzo. Per la variazione in aumento riconosciuta non può essere richiesto ad alcun titolo in-

centivo, finanziamento o sostegno contributivo alle Pubbliche amministrazioni".

2. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti ricadute economiche ed occupazionali, per l'anno 2020, il limite dei compensi di cui all'articolo 54-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è incrementato del 50 per cento.

3. Gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei princìpi di autonomia di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e fermo restando gli equilibri finanziari e la stabilità di ciascuna gestione, al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono prevedere, a sostegno del reddito dei liberi professionisti iscritti, l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali e di welfare ulteriori rispetto a quelle già previste per l'anno 2020, nonché la riduzione degli obblighi contributivi per i periodi corrispondenti alla sospensione delle attività professionali. Le prestazioni erogate ai sensi del presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri conseguenti all'attuazione del presente comma, gli enti provvedono mediante utilizzo dei rendimenti netti, cumulati fino a cinque anni, del patrimonio delle singole gestioni, fino a un massimo del 20 percento di suddetti rendimenti.».

---

**Art. 21.**

**21.0.500/32 (testo 2)**

LOREFICE, Giuseppe PISANI, DRAGO, D'ANGELO, LEONE, CAMPAGNA, MOLLAME, ANASTASI, RUSSO, FLORIDIA, MARINELLO, SANTANGELO, TRENTACOSTE

*All'emendamento 21.0.500, al capoverso* «Art. 42-*bis*»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *aggiungere infine i seguenti:*

«4-*bis*. Al fine di fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 e garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori, è autorizzato per l'anno 2020 un contributo di 500.000 euro, per ciascuno dei Comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Vizzini, Messina, Siculiana, Augusta. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di gestione delle

risorse di cui al primo periodo, nonché le modalità di monitoraggio della spesa.

4-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-*bis*, pari a 4 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

b) *alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e risorse per i comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori».

---

**Art. 29.**

**29.0.1 (testo 2)**

DE PETRIS, COLLINA, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 29-*bis*.**

*(Misure per il rafforzamento della prevenzione attraverso il sistema termale)*

1. Al fine di prevenire l'insorgenza e la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, gli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale affetti dalle summenzionate patologie, richiamate ai numeri 2 e 5 della sezione "Aventi diritto" dell'allegato predetto, hanno diritto a fruire, con oneri a carico dello stesso Servizio, di due cicli di cure termali all'anno correlati alla specifica patologia.

2. All'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, numero 833, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Gli invalidi di guerra e di servizio, i ciechi, i sordomuti e gli invalidi civili, possono usufruire di due cicli di cure termali all'anno con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, di cui uno per il trattamento della patologia invalidante, con applicazione, per entrambi, del regime di quota di partecipazione alla spesa applicabile all'avente diritto.".

3. Per le finalità di cui ai commi precedenti, fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30

dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.».

*Conseguentemente, per la copertura dei maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro, si provvede per ciascuno degli anni 2020 e 2021, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente provvedimento;*

*e, di conseguenza all'articolo 73, comma 2, le parole:* «1.750 milioni per l'anno 2021» *sono sostituite ogni volta dalle seguenti:* «1.700 milioni per l'anno 2021».

---

**Art. 33.**

**33.8 (testo 3)**

De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-*bis*) All'articolo 22-*bis*, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio presso le predette istituzioni alla data del 24 giugno 2017, ivi compreso il personale con contratti di lavoro flessibile, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato di tale personale in servizio alla data di conclusione del processo di statizzazione, nei limiti delle predette dotazioni organiche".

2-*ter).* Al fine di consentire alle università di adeguarsi alle previsioni di cui all'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167 attraverso la definizione dei contratti integrativi di sede, finalizzati a superare il contenzioso esistente e a prevenire l'insorgere di ulteriore contenzioso, anche in ambito unionale, al comma 2 del medesimo articolo 11 le parole: "entro il 30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2021".

2-*quater)* Per l'anno 2020, alle somme corrisposte a titolo di sussidio per fini di studio, in favore degli studenti delle università e delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, non si applica

l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

---

**Art. 43.**

**43.0.12 (testo 2)**

FENU, LANNUTTI, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 43-*bis*.**

*(Disposizioni in materia riscossione dei contributi dei Consorzi di Bonifica)*

1. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza connesso alla pandemia COVID-19, fino alla data di cessazione dello stesso, ai Consorzi di Bonifica di cui agli articoli 54 e seguenti del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, non si applicano per la riscossione dei contributi le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette a mezzo di ruolo esattoriale e cartelle di pagamento.».

---

**Art. 44.**

**44.0.9 (testo 2)**

RUSSO, PUGLIA, ROMANO, ENDRIZZI, TRENTACOSTE, PACIFICO, GIANNUZZI, MORONESE, MONTEVECCHI, PAVANELLI, CORRADO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 44-*bis*.**

*(Disposizioni in materia di sosta dei veicoli al servizio di persone con disabilità)*

1. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza connesso alla pandemia COVID-19, fino alla data di cessazione dello stesso, i veicoli al servizio di persone con disabilità, autorizzate dal sindaco del comune di residenza ai sensi dell'articolo 381, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, non sono tenuti

alla corresponsione di alcuna somma nel caso di occupazione di spazi in aree di sosta o di parcheggio a pagamento.».

---

**Art. 63.**

**63.0.20 (testo 2)**
COMINCINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 63-*bis*.**

*(Incentivi a favore del risparmio idrico degli edifici esistenti)*

Al fine di perseguire il risparmio di risorse idriche, in attuazione dell'articolo 15 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta una detrazione del 75% da applicare alle spese sostenute dal 1º ottobre 2020 al 31 dicembre 2022 per interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari riguardanti:

– la sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;

– la sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua.

2. Le detrazioni sono riconosciute con riferimento alle spese sostenute, nel limite di euro 650,00 per singolo vaso sanitario e di euro 500,00 per singolo apparecchio erogatore, relative a:

– fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, comprese le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti;

– fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, comprese le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti.

3. Le detrazioni spettanti ai sensi del presente articolo sono ripartite tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute fino al 31 dicembre 2021 si applica la detrazione nella misura del 110%.

4. Alle detrazioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

*Conseguentemente, all'articolo 114, sostituire le parole:* «250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro» *con le seguenti:* «225,65 milioni di euro per l'anno 2020, di 22,65 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027 e di 50 milioni a decorrere dal 2028».

---

**Art. 81.**

**81.17 (testo 2)**
COLLINA, FERRARI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole da:* «Sono escluse» *fino a*: «legge 16 dicembre 1991, n. 398»;

b) *al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole:* «Rientrano in codesta agevolazione anche le società ed associazioni sportive dilettantistiche costituite nel 2020, che hanno acquisito i diritti sportivi da società e associazioni sportive dilettantistiche che nel 2019 rispettavano i parametri sopra menzionati».

---

**Art. 83.**

**83.0.1 (testo 2)**
PINOTTI, COLLINA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 83-*bis*.**

*(Norme in materia di trasformazione delle società di mutuo soccorso in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale)*

1. Il termine di tre anni di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è differito al 31 ottobre 2020.

2. All'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 119, il comma 9 è abrogato».

---

**Art. 109.**

**109.0.3 (testo 2)**
PRESUTTO, PUGLIA, GALLICCHIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 109-*bis*.**

*(Esonero imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni)*

1. Dal 1º marzo fino al 31 dicembre 2020, le imprese che svolgono attività di commercio all'ingrosso ovvero attività di commercio al dettaglio di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono esonerate dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità nonché del diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a condizione che le imprese commerciali di cui al comma 1, nel periodo di riferimento, abbiano subito una diminuzione del fatturato ovvero dei corrispettivi di almeno il cinquanta per cento rispetto agli stessi mesi del periodo d'imposta precedente.

3. I Comuni sono ristorati per le minori entrate di cui al comma 1 mediante l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 181, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

# FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledì 23 settembre 2020

## Plenaria

**201ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*
D'ALFONSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1º gennaio-31 dicembre 2020 (n. 194)**

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 13-*bis*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225. Esame e rinvio)

Il relatore MARINO *(IV-PSI)* introduce il provvedimento, che definisce le strategie in materia di riscossione per il periodo 1º gennaio-31 dicembre 2020.

Dopo aver rinviato per gli elementi di dettaglio al *dossier* fornito dal Servizio studi, rileva l'importanza e la delicatezza del tema, anche perché sembrerebbe essere all'attenzione del Governo l'ipotesi di una riforma del fisco, alla quale si augura la Commissione possa eventualmente fornire il proprio qualificato contributo in virtù delle specifiche competenze in materia.

Svolge quindi una serie di considerazioni di carattere generale, ricordando che l'Agenzia delle entrate – Riscossione (ADER) è un ente pubblico economico, ente strumentale dell'Agenzia delle entrate sottoposto al-

l'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze. L'Agenzia delle entrate provvede a monitorare costantemente l'attività dell'Agenzia delle entrate – Riscossione, secondo principi di trasparenza e pubblicità. Nel 2016 infatti la società Riscossione Spa è stata soppressa e ogni rapporto giuridico trasferito al nuovo ente che subentra. È stata quindi disciplinata la normativa di controllo e vigilanza, con uno strumento che, attingendo alle norme della legge «madre» della riforma dell'allora ministero delle finanze, il decreto legislativo n. 300 del 1999 (la stagione delle riforme Bassanini), si rifà alla convenzione tra Ministero e Agenzie.

Il Relatore propone alla Presidenza di discutere congiuntamente – o comunque contestualmente – sia l'atto in titolo che il documento di indirizzo diretto a tutti gli organi della fiscalità (ancorché con esiti diversi), poiché gli indirizzi dati ad Ader sono iscritti nel quadro degli obiettivi assegnati alle Agenzie e a quella delle Entrate in particolare. Un atto aggiuntivo reso necessario appunto dalla stretta connessione funzionale definita tra Entrate e ente strumentale ADER. In assenza di soluzioni giuridiche diverse, evidenzia la non immediata linearità del processo, che si riflette anche sulla tempistica dell'esame parlamentare, visto che entrambi dovrebbero essere trasmessi ben prima.

L'analisi dei pareri espressi dalla Commissione nel 2018 e nel 2019 consente di evidenziare un passaggio politico di impostazione: nel primo, l'attenzione maggiore era indirizzata alla esigenza di attenuare l'uso di strumenti massivi di interlocuzione tra Ente e contribuenti; successivamente, la gestione del magazzino dei crediti inesigibili assume maggiore valore.

Sintetizza poi i due aspetti che mantengono entrambi valore, nell'ottica di una centralità strategica del reperimento delle risorse verso i contribuenti in difficoltà. A suo parere la Commissione potrebbe quindi indirizzare l'azione dell'ADER in questi termini: una volta ripulito il magazzino, concentrare l'operatività di recupero non tanto sui contribuenti per i quali la crisi pandemica ha fatto emergere condizioni di difficoltà, ma sui contribuenti che già nel triennio 2017-2019 presentavano condizioni di mancati versamenti non adeguatamente riconducibili a difficoltà economiche contingenti. Individuare, in altri termini, una categoria di soggetti economici, che si sono sottratti agli obblighi tributari anche nella fase della riscossione, il cui comportamento non è riconducibile a contingenze economiche avverse, in modo da recuperare risorse finanziarie a parziale copertura di misure di forte attenzione (in termini di riduzione del dovuto, sospensione di pagamenti o rateizzazione degli stessi).

Quanto agli aspetti procedurali (la tempistica di predisposizione del documento) e di rafforzamento delle strutture informatiche e digitali, giudica ancora valide le osservazioni contenute nei precedenti pareri, stilati dal senatore Fenu e dal senatore D'Alfonso.

In conclusione, propone di svolgere un breve ciclo di audizioni informali coinvolgendo tutti gli organismi della fiscalità e cioè Agenzia delle

entrate, Agenzia delle dogane, Guardia di finanza, Demanio e Dipartimento delle finanze.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice BOTTICI *(M5S)* condivide la proposta del relatore circa le audizioni, sede nella quale sarà possibile porre alcuni quesiti all'Agenzia delle entrate e anche verificare quali siano stati gli effetti dei pareri espressi dalla Commissione al Governo nei due anni precedenti sull'atto in titolo.

Interviene il PRESIDENTE per sottolineare che l'Atto in esame è stato presentato con circa tre mesi di anticipo rispetto all'anno passato.

Si sofferma quindi sui costi della riscossione, che sembrano essere in aumento, confrontandoli con quelli del settore privato. Ipotizza dunque di sottoporre al direttore dell'Agenzia delle entrate una serie di quesiti sul punto, nonché sui temi dell'organizzazione, della produttività degli investimenti e dei rapporti amministrativi tra cittadini e Agenzie fiscali in genere. Sottolinea altresì la necessità di disporre di dati trimestrali sull'andamento della riscossione e relative difficoltà.

In conclusione, con riferimento al «magazzino residuo» dei crediti affidati all'Agente della riscossione per la riscossione a mezzo ruolo, la cui entità è costantemente in crescita, rileva l'opportunità di individuare dei criteri oggettivi per dichiarare inesigibili alcuni crediti.

La senatrice TOFFANIN *(FIBP-UDC)*, pur apprezzando l'anticipo temporale segnalato dal Presidente, evidenzia tuttavia il persistente ritardo con il quale anche nel 2020 il Governo sottopone al parere del Parlamento l'Atto in esame, nonostante il suo carattere programmatico.

Chiede infine quindi se gli investimenti in digitalizzazione siano legati ad una nuova organizzazione del lavoro a causa della pandemia da Covid-19 oppure a nuove necessità emerse per far fronte ai servizi da offrire ai cittadini, magari anche con corsi di formazione e specializzazione dei dipendenti.

Il senatore FENU *(M5S)* condivide la proposta del relatore di svolgere un breve ciclo di audizioni informali, che si presenterà anche come occasione per affrontare il tema della riscossione tributaria. Dopo aver ricordato le varie fasi procedurali che portano all'emanazione del titolo esecutivo nei confronti del contribuente moroso, ipotizza che con l'attuale tecnologia, grazie ad una riscossione alla fonte su ogni transazione commerciale, i professionisti e gli imprenditori potrebbero liberarsi dalla burocrazia fiscale. In tal modo anche l'Agenzia delle entrate – Riscossione vedrebbe fortemente diminuito il proprio ruolo e sarebbe chiamata ad intervenire solo in determinati e ristretti casi.

In premessa il senatore PEROSINO *(FIBP-UDC)* ritiene che, in considerazione della situazione di forte crisi economica in corso, l'atto in esame non abbia una valenza solo tecnica, ma anche politica.

A suo giudizio, l'alto costo della riscossione è legato anche all'estrema parcellizzazione dei debiti nei confronti dell'Erario, che impone molti costi fissi.

Giudica quindi con favore la proposta del senatore Fenu, ma la ritiene di difficile attuazione, perché nel contesto attuale, sembrano mancare le risorse economiche, piuttosto che volontà di adempiere ai propri doveri con il fisco.

Quanto ai crediti inesigibili che non vengono sistematicamente stralciati si dice scettico sulla possibilità che essi siano contemplati nel bilancio dello Stato.

Promuove e sollecita quindi il varo di una «pace fiscale» di uno o due anni, senza tuttavia fornire ulteriori contributi a pioggia ai vari settori economici, per permettere alle piccole imprese di recuperare margini di redditività azzerati dalla crisi.

Infine, evidenzia il rischio di una forte contrazione delle entrate fiscali anche per l'anno prossimo e sollecita il Governo a promuovere una reale *web tax*.

Il senatore SIRI *(L-SP-PSd'Az)* apprezza il tentativo emerso nel dibattito di riportare la politica al centro della mediazione tra le esigenze del cittadino e il ruolo della Pubblica amministrazione e segnala con favore le sensibilità espresse dai colleghi, che testimoniano attenzione per il tema fiscale.

A suo parere è ormai necessario superare definitivamente la considerazione del fisco quale strumento di una cultura sanzionatoria, oppressiva e vessatoria. Come dimostrato nell'esperienza del precedente del Governo, infatti, è possibile fare un salto di qualità e conciliare gli interessi delle parti coinvolte, come ad esempio con il varo del provvedimento di saldo e stralcio a favore delle famiglie. È infatti inutile perseguitare chi non ha soldi, a maggior ragione quando poi lo Stato si mostra molto disponibile con i giganti del *web*, ai quali vengono sottoposte delle transazioni favorevoli, nonostante i grandi profitti ottenuti sui nostri mercati.

Segnala alla Presidenza due disegni di legge da lui predisposti, uno per estendere il saldo e stralcio anche alle piccole imprese e l'altro in materia di inversione dell'onere della prova, che sarebbe opportuno esaminare.

Il senatore DI NICOLA *(M5S)* ritiene che, con le sue parole, il senatore Siri abbia offerto una copertura ideologica all'evasione fiscale, approfittandone altresì per fare un vero e proprio investimento politico. Evidenzia quindi i dati contenuti nel rapporto del Ministro dell'economia e delle finanze, allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale, dello scorso anno, dai quali si evince la preponderante responsabilità del lavoro autonomo. Ritiene dunque che la questione vada

ben oltre le difficoltà del piccolo imprenditore o i correttivi da apportare alla macchina fiscale.

Il senatore SIRI replica brevemente invitando a distinguere tra evasione ed elusione fiscale, respingendo l'accusa.

Il senatore DI NICOLA *(M5S)*, si dice convinto che il senatore Siri, che pure apprezza per le sue competenze in materia, abbia svolto una apologia culturale dell'evasione fiscale. Ritiene poi che il Movimento 5 Stelle abbia sempre tenuto in considerazione le difficoltà dei contribuenti in difficoltà e ricorda come l'attuale Governo stia assistendo diverse categorie economiche con risorse consistenti. Occorrerà un periodo di transizione per permettere al Paese di risollevarsi dalla crisi, ma preannuncia poi la necessità di varare di una nuova norma che punisca con il massimo rigore l'evasione fiscale, che è un atto criminale nei confronti della società.

Infine, sottopone al relatore l'opportunità di inserire nella proposta di parere la richiesta al Governo di presentare l'atto in esame ogni anno qualche mese prima per arrivare alla fine della legislatura alla scadenza del mese di aprile.

Il senatore SIRI *(L-SP-PSd'Az)* giudica gravi le parole del senatore Di Nicola, che respinge totalmente. Lo invita quindi a rivedere le caratteristiche del provvedimento per le famiglie varato dallo scorso Governo e ad esaminare con più attenzione le voci del rapporto sull'evasione fiscale.

Il relatore MARINO *(IV-PSI)*, considerato l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, chiede di poter rinviare il seguito dell'esame e di inserire all'ordine del giorno anche l'atto n. 573 (Atto di indirizzo concernente gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle Agenzie fiscali, per gli anni 2020-2022 – *Doc.* CII, n. 1).

Il relatore MARINO *(IV-PSI)* chiede poi al Governo di fornire i dati sulle conseguenze del provvedimento di saldo e stralcio cui faceva riferimento il senatore Siri per la casse dello Stato.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si riserva di fornire i dati richiesti al più presto.

Il PRESIDENTE sottopone alla Commissione la proposta avanzata dal relatore di svolgere un breve ciclo di audizioni informali in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della successiva seduta è integrato con l'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, del Regolamento, dell'atto n. 573 (Atto di indirizzo concernente gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle Agenzie fiscali, per gli anni 2020-2022 – *Doc*. CII, n. 1).

*La seduta termina alle ore 10.*

# ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Mercoledì 23 settembre 2020

## Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

**Riunione n. 125**

*Presidenza del Presidente*
NENCINI

*indi del Vice Presidente*
VERDUCCI

*Orario: dalle ore 9,10 alle ore 10,05*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

*AUDIZIONE INFORMALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO, PER LE FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SULLA SITUAZIONE DELLE FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE*

# LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledì 23 settembre 2020

## Plenaria

**156ª Seduta (1ª antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*
COLTORTI

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-*bis*, del Regolamento, il dottor Nicola Zaccheo, la dottoressa Carla Roncallo e il professor Francesco Parola.*

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web*-TV, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

Il PRESIDENTE avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione del dottor Nicola Zaccheo, della dottoressa Carla Roncallo e del professor Francesco Parola, nell'ambito della proposta di nomina del Presidente e di due componenti dell'Autorità di regolazione dei trasporti**

Il PRESIDENTE introduce la procedura informativa in titolo.

Svolgono il loro intervento il dottor ZACCHEO, la dottoressa RONCALLO e il professor PAROLA.

Intervengono successivamente, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori SANTILLO *(M5S)* e CIOFFI *(M5S)*, nonché il presidente COLTORTI *(M5S)*.

Interviene in replica il dottor ZACCHEO.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Proposta di nomina del dottor Nicola Zaccheo a Presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti (n. 63)**

**Proposta di nomina della dottoressa Carla Roncallo a componente dell'Autorità di regolazione dei trasporti (n. 64)**

**Proposta di nomina del professor Francesco Parola a componente dell'Autorità di regolazione dei trasporti (n. 65)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo *2*, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481 e dell'articolo 37, comma 1-*bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente COLTORTI *(M5S)*, in sostituzione della relatrice Lupo, illustra le proposte di nomina in titolo, ricostruendo il relativo quadro normativo.

L'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011 ha istituito l'Autorità di regolazione dei trasporti quale organo collegiale composto dal Presidente e da due componenti, scelti, nel rispetto dell'equilibrio di genere, tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Autorità. La durata della carica è stabilita in sette anni, senza possibilità di conferma.

Per quanto riguarda le procedure di nomina dei membri dell'Autorità, la suddetta disposizione rinvia all'articolo 2, comma 7, della legge n. 481 del 1995, nella quale si prevede che il Presidente e gli altri componenti sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente.

Le designazioni effettuate dal Governo devono essere previamente sottoposte al parere parlamentare e in nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle competenti Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Per quanto riguarda in particolare le proposte in esame, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ha deliberato lo scorso 3 settembre l'avvio della procedura per la nomina del dottor Nicola Zaccheo a Presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti e della dottoressa Carla Roncallo e del professor Francesco Parola

a componenti della medesima Autorità. Le proposte di nomina sono state quindi trasmesse al Parlamento, corredate dei *curricula* dei soggetti designati.

Dopo un breve dibattito sull'ordine dei lavori, in cui intervengono i senatori PAROLI *(FIBP-UDC)*, PERGREFFI *(L-SP-PSd'Az)* e CAMPARI *(L-SP-PSd'Az)*, il PRESIDENTE propone di procedere alla votazione dei pareri sulle proposte di nomina in esame nel corso della prossima seduta, che dovrà essere anticipata alle ore 12,30 o alla sospensione dei lavori dell'Aula se successiva.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI*

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata oggi, mercoledì 23 settembre, alle ore 14, è anticipata alle ore 12,30 (ovvero alla sospensione dei lavori dell'Aula se successiva).

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,40.*

## Plenaria

**157ª Seduta (2ª antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*
COLTORTI

*La seduta inizia alle ore 12,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Proposta di nomina del dottor Nicola Zaccheo a Presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti (n. 63)**

**Proposta di nomina della dottoressa Carla Roncallo a componente dell'Autorità di regolazione dei trasporti (n. 64)**

**Proposta di nomina del professor Francesco Parola a componente dell'Autorità di regolazione dei trasporti (n. 65)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481 e dell'articolo 37, comma 1-*bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella prima seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente COLTORTI *(M5S)*, in qualità di relatore, alla luce del *curriculum* dei candidati e di quanto emerso nel corso dell'audizione odierna, propone di esprimere un parere favorevole sulla proposta di nomina del dottor Nicola Zaccheo a Presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti, sulla proposta di nomina della dottoressa Carla Roncallo a componente dell'Autorità di regolazione dei trasporti, nonché sulla proposta di nomina del professor Francesco Parola a componente dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

Si procede quindi, a scrutinio segreto, alle votazioni contestuali e distinte sulle proposte di parere favorevole avanzate dal Relatore. Partecipano alle votazioni i senatori TARICCO *(PD)* (in sostituzione del senatore Astorre), BARACHINI *(FIBP-UDC)*, BARBONI *(FIBP-UDC)*, BERUTTI *(Misto-IeC)*, CAMPARI *(L-SP-PSd'Az)*, CIOFFI *(M5S)*, COLTORTI *(M5S)*, CORTI *(L-SP-PSd'Az)*, D'ARIENZO *(PD)*, DI GIROLAMO *(M5S)*, FEDE *(M5S)*, PAVANELLI *(M5S)* (in sostituzione della senatrice Lupo), CALIGIURI *(FIBP-UDC)* (in sostituzione del senatore Mallegni), PAROLI *(FIBP-UDC)*, PERGREFFI *(L-SP-PSd'Az)*, RICCIARDI *(M5S)*, RUFA *(L-SP-PSd'Az)*, SANTILLO *(M5S)*, SUDANO *(IV-PSI)* e VONO *(IV-PSI)*.

La proposta di parere favorevole relativa alla nomina del dottor Nicola Zaccheo è approvata con 20 voti favorevoli.

La proposta di parere favorevole relativa alla nomina della dottoressa Carla Roncallo è approvata con 20 voti favorevoli.

La proposta di parere favorevole relativa alla nomina del professor Francesco Parola è approvata con 20 voti favorevoli.

Il PRESIDENTE, proclamando il risultato delle votazioni, rileva che tutte le proposte di nomina hanno ottenuto un parere favorevole con maggioranza superiore ai due terzi dei componenti della Commissione.

*La seduta termina alle ore 13,15.*

# AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledì 23 settembre 2020

## Plenaria

**134ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*
VALLARDI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente VALLARDI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Interrogazione**

Il sottosegretario L'ABBATE risponde all'interrogazione n. 3-01884 presentata dal senatore Bergesio e da altri senatori segnalando come sia noto ormai che la tutela dei prodotti agroalimentari nazionali e in particolare di quelli appartenente al settore ortofrutticolo è una delle priorità dell'azione di Governo tanto più alla luce degli ingentissimi danni provocati dalla infestazione di cimice asiatica.

Come già più volte evidenziato, il percorso per affrontare le problematiche del comparto ed individuare le soluzioni più appropriate è in con-

tinua evoluzione e si basa sul coinvolgimento costante di tutti i rappresentanti del mondo produttivo, delle Amministrazioni regionali e dei territori.

Proprio in questi giorni il Ministero è impegnato nell'aggiornamento della Strategia nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni al fine di introdurre innovazioni agevolative significative come l'innalzamento dei contributi e di rendere le condizionalità più rispondenti alle caratteristiche delle realtà organizzative ed associative. L'obiettivo principale resta quello di sfruttare appieno le flessibilità introdotte per fronteggiare l'emergenza COVID.

Il Ministero ritiene tuttavia che il rilancio del settore debba avvenire non solo attraverso il consolidamento del mercato interno, ma anche tramite l'implementazione delle esportazioni. Sostenere il comparto ortofrutticolo, infatti, significa anche consolidarne l'*export.*

L'ortofrutta deve essere protagonista del patto per l'*export* e nella spesa ad esso collegata per oltre 1 miliardo di euro. Occorre migliorare la presenza nei mercati esteri e far valere la forza del marchio Italia nel mondo.

Negli ultimi mesi sono stati raggiunti risultati importanti grazie ai quali, a dimostrazione della forza attrattiva esercitata sui mercati mondiali, si è registrato un incremento del 6,95 per cento delle esportazioni. Solo a titolo esemplificativo, ricorda lo sblocco del mercato brasiliano per le susine avvenuto lo scorso mesi di febbraio, in aprile la conclusione del negoziato con la Thailandia per l'esportazione di mele, il via libera nel maggio scorso dell'*export* di mele a Taiwan e la recente firma dell'*addendum* al protocollo per l'esportazione di kiwi in Cina.

Traguardi rilevanti raggiunti anche grazie al Tavolo ortofrutticolo che adesso dovrà misurarsi con la strategia di intervento della nuova Pac 2021-2027.

Ricorda che a sostegno della competitività dell'intero settore agroalimentare sono stati messi in campo oltre 2,5 miliardi di euro, assicurando così liquidità alle imprese.

É stato implementato il Fondo di solidarietà portandolo dagli iniziali 13 milioni ad 80 milioni, successivamente incrementati di ulteriori 30 con il decreto-legge Rilancio e a tal proposito segnala che, a seguito del riconoscimento di eccezionalità dell'infestazione da cimice asiatica, sono state presentate circa 3.100 domande, per un importo richiesto di circa 180 milioni, a fronte di una disponibilità attuale di 150 milioni. Considerando tuttavia che le domande dovranno essere oggetto di istruttoria ai fini del pagamento, nell'ambito della quale verrà determinato l'importo massimo concedibile, il Ministero ritiene che la somma stanziata possa essere sufficiente a coprire il fabbisogno.

Nelle prossime settimane si definirà la costruzione di un piano di recupero e resilienza per nuovi rapporti di filiera, progetti per sostenere il ruolo dell'agricoltura nei cambiamenti climatici, per fermare il dissesto idrogeologico, per rafforzare la sostenibilità.

Per quanto concerne le difficoltà logistiche ed economiche dei frutticoltori ad attivare annualmente le polizze assicurative in tempo utile per la copertura dei rischi nonché per favorire un più ampio utilizzo di tale stru-

mento, rileva che il Piano di gestione dei rischi 2020 già consente, ferma restando la validità annuale delle singole polizze, l'impegno pluriennale delle parti al tacito rinnovo del contratto assicurativo e la conseguente copertura con l'approssimarsi dei rischi.

Peraltro, per quanto riguarda i danni da gelo e brina a carico delle drupacee, una soluzione adeguata potrebbe essere fornita dalle Regioni, anche indirizzando, tramite le misure dei Programmi di sviluppo rurale, le scelte degli agricoltori verso varietà con una maggiore resistenza al freddo.

In merito ad un'eventuale riforma del meccanismo delle polizze assicurative a copertura dei rischi da maltempo sui raccolti, rileva che il sostegno attualmente erogabile, pari al 70 per cento della spesa premi, rappresenta il massimo consentito dalla normativa europea. Occorre poi tener presente che, trattandosi di libera contrattazione di mercato tra agricoltori e compagnie assicurative, è onere degli agricoltori stessi, o dei Consorzi di difesa per gli associati, contrattare le migliori condizioni possibili quali, ad esempio, le date di entrata in copertura di alcuni rischi come gelo/brina, i criteri per il riconoscimento dei danni, il livello delle eventuali franchigie ed altro.

Il senatore BERGESIO *(L-SP-PSd'Az)* ringrazia il Sottosegretario ma si dichiara non soddisfatto della risposta fornita. Dopo aver ricordato l'importanza del settore ortofrutticolo in Italia, che dà lavoro a circa 700.000 persone lungo tutta la filiera, segnala come in realtà risultino allo stato attuale insufficienti le coperture assicurative previste e come il comparto non rientri tra quelli recentemente esonerati dal Governo dal versamento degli oneri contributivi; ricorda altresì i problemi derivanti dalla mancata copertura assicurativa nel settore zootecnico che sta creando difficoltà da diversi anni agli operatori. Ritiene in sintesi che il Ministero debba adoperarsi per implementare le risorse a disposizione del Fondo assicurazioni per il settore ortofrutticolo, debba modificare il decreto-legge che prevede sgravi contributivi in favore dei vari comparti in modo tale da includervi anche le imprese dell'ortofrutta e debba fornire risposte adeguate agli allevatori in merito alle coperture assicurative non rimborsate.

Il presidente VALLARDI dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1931)** ***Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111, recante disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19***

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice ABATE *(M5S)* riferisce alla Commissione sul decreto-legge in esame, composto da 6 articoli ed assegnato in sede referente alla 5ª Commissione il 9 settembre 2020, che viene esaminato in prima lettura dal Senato.

Per quanto attiene ai profili di più stretto interesse della Commissione agricoltura, segnala l'articolo 4, commi da 2 a 4, che consente alle imprese del settore turistico, agricole e della pesca del comune di Lampedusa e Linosa – colpito dai flussi migratori e dalle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del COVID-19 – di accedere alle agevolazioni previste per le imprese dei territori colpiti da eventi sismici dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 123 del 2019, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato per i settori interessati.

Ricorda che in virtù di tali agevolazioni possono essere concessi alle suddette imprese mutui agevolati per gli investimenti, con tasso d'interesse pari a zero, della durata massima di dieci anni, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile al finanziamento, ovvero possono essere concessi, in alternativa ai predetti mutui agevolati, un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonché mutui agevolati, con tasso d'interesse pari a zero, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile al finanziamento. I mutui agevolati concessi per iniziative nel settore della produzione agricola hanno una durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento.

Ai sensi del comma 3 i criteri e le modalità di concessione delle suddette agevolazioni saranno stabiliti, nel limite delle risorse disponibili, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno.

Il comma 4 reca infine le disposizioni finanziarie con l'individuazione delle necessarie risorse, corrispondenti a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta, sospesa alle ore 9,25, riprende alle ore 9,35.*

**(1912)** ***Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2019***, approvato dalla Camera dei deputati

**(1913)** ***Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 settembre.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella precedente seduta la relatrice ha illustrato i due disegni di legge, che vengono esaminati congiuntamente.

La relatrice NATURALE *(M5S)* ritiene che i due disegni di legge non presentino profili di criticità, anche in considerazione del loro carattere tecnico.

Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole su entrambi i disegni di legge.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente VALLARDI pone ai voti la proposta di parere favorevole sul disegno di legge n. 1912, che risulta approvata.

È successivamente posta in votazione la proposta di parere favorevole sul disegno di legge n. 1913, che risulta anch'essa approvata.

*ANTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA, INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI, E SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DI DOMANI*

Il presidente VALLARDI comunica che l'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori, già convocato domani, giovedì 24 settembre, al termine della seduta plenaria, è anticipato al termine della seduta odierna. Avverte inoltre che la seduta della Commissione, già convocata domani, giovedì 24 settembre, alle ore 9, non avrà luogo.

*La seduta termina alle ore 9,40.*

## Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

**Riunione n. 169**

*Presidenza del Presidente*
VALLARDI

*Orario: dalle ore 9,40 alle ore 9,55*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

## Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

**Riunione n. 170**

*Presidenza del Presidente*
VALLARDI

*Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,30*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL COMANDO UNITÀ FORESTALI, AMBIENTALI E AGROALIMENTARI (CUFA) DELL'ARMA DEI CARABINIERI, NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 337 (DANNI CAUSATI ALL'AGRICOLTURA DALL'ECCESSIVA PRESENZA DELLA FAUNA SELVATICA)*

# INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Mercoledì 23 settembre 2020

## Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

**Riunione n. 135**

*Presidenza del Presidente*
GIROTTO

*Orario: dalle ore 9 alle ore 9,25*

*AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DELLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 397 (LA RAZIONALIZZAZIONE, LA TRASPARENZA E LA STRUTTURA DI COSTO DEL MERCATO ELETTRICO E GLI EFFETTI IN BOLLETTA IN CAPO AGLI UTENTI)*

## Plenaria

**113ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*
GIROTTO

*La seduta inizia alle ore 9,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Proposta di «Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza» (n. 572)**
(Parere alle Commissioni 5ª e 14ª riunite. Esame e rinvio)

Il presidente GIROTTO introduce i temi dell'atto n. 572 che traccia le linee guida per la predisposizione dei progetti, rientranti nel Programma

*Recovery Fund*, che verrà valutato dalla Commissione europea a partire dal prossimo 15 ottobre. I temi portanti su cui saranno elaborati tali progetti riguardano la digitalizzazione e l'innovazione; la rivoluzione verde e la transizione ecologica; le infrastrutture per la mobilità; l'istruzione e la formazione; l'equità di genere e territoriale; la salute.

Segnala che l'atto è stato deferito alle Commissioni 5ª e 14ª con il parere di tutte le altre Commissioni. Le Commissioni consultate avranno la possibilità di svolgere l'audizione del Ministro di rispettiva competenza. Ricorda che entro la prima settimana di ottobre è necessario che la Commissione esprima un parere. Invita quindi tutti i senatori a far pervenire al più presto eventuali osservazioni utili ai fini della predisposizione del parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,35.*

# LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledì 23 settembre 2020

## Plenaria

**207ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza della Presidente*
MATRISCIANO

*Interviene, nell'ambito dell'affare assegnato, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, il dottor Bruno Giordano.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

La presidente MATRISCIANO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per la procedura informativa odierna sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo, nonché la trasmissione su *WebTV 4* e canale *YouTube* 4 del Senato e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. In assenza di osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. Avverte inoltre che della procedura informativa, con collegamento degli auditi in videoconferenza, sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione del dottor Bruno Giordano in relazione all'affare assegnato riguardante ricadute occupazionali dell'epidemia da Covid-19, azioni idonee a fronteggiare le situazioni di crisi e necessità di garantire la sicurezza sanitaria nei luoghi di lavoro (n. 453)**

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 10 settembre.

La presidente MATRISCIANO introduce l'audizione in titolo.

Il dottor GIORDANO svolge una relazione sui temi dell'affare assegnato.

Hanno successivamente la parola per esprimere considerazioni e porre quesiti la senatrice FEDELI *(PD)*, il senatore LAUS *(PD)* e il senatore SERAFINI *(FIBP-UDC)*.

A tutti replica il dottor GIORDANO.

La presidente MATRISCIANO conclude infine l'auzione.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,40.*

## Plenaria

**208ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza della Presidente*
MATRISCIANO

*La seduta inizia alle ore 13,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Proposta di «Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza» (n. 572)**
(Parere alle Commissioni 5ª e 14ª riunite. Esame e rinvio)

La relatrice FEDELI *(PD)* richiama il contesto politico e istituzionale a livello europeo nel quale si colloca la presentazione al Parlamento della Proposta di «Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza» (PNRR). Dà inoltre conto degli obiettivi fondamentali esplicitati dal Governo nel testo in esame, nonché delle missioni nelle quali si dovrebbe articolare il piano di interventi per la ripresa cui sono destinati i futuri finanziamenti europei.

Per quanto attiene più specificamente la competenza della Commissione, fa riferimento innanzitutto alle proposte volte a ridurre i divari di genere, al sostegno alla creazione di posti di lavoro e all'approntamento di forme adeguate di tutela del reddito.

Prosegue soffermandosi sulla questione delle politiche sociali e di sostegno alla famiglia, riguardanti anche la conciliazione dei tempi di vita e lavoro.

Quanto al pubblico impiego, illustra le indicazioni in materia di forme flessibili di lavoro e di rinnovamento del capitale umano.

Segnala successivamente gli ulteriori obiettivi delle politiche del Governo, quali la tutela del reddito dei lavoratori più fragili, la digitalizzazione dei luoghi di lavoro, la flessibilità oraria, l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, la riforma dei trattamenti di sostegno al reddito, la formazione continua dei lavoratori e dei cittadini disoccupati e inattivi.

Conclusivamente sottolinea la centralità del tema del lavoro nell'insieme degli interventi contemplati nella Proposta in esame e invita la Commissione ad un forte impegno condiviso, finalizzato all'approvazione, auspicabilmente unanime, di un parere realmente incisivo nel contesto della trattazione presso le istituzioni parlamentari e in grado di indicare anche alcuni profili di implementazione della Proposta stessa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,45.*

# IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledì 23 settembre 2020

## Plenaria

**163ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*
PARENTE

*Interviene il vice ministro della salute Sileri.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per le procedure informative all'ordine del giorno.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Interrogazioni**

Il vice ministro SILERI risponde all'interrogazione n. 3-01100 della senatrice Rizzotti, sulla possibilità di insorgenza tumorale a seguito dell'impianto di alcune protesi mammarie.

Premette che, allo stato, non è stata scientificamente provata l'esistenza di una correlazione tra la protesi mammaria e l'insorgenza del linfoma anaplastico a grandi cellule nei pazienti impiantati con tali dispositivi; l'eziopatogenesi di questa nuova rara forma di linfoma resta sconosciuta.

L'ipotesi di una possibile associazione tra la protesi mammaria a superficie testurizzata e la neoplasia è stata avanzata sulla base dei dati epidemiologici attualmente disponibili, che non sono tuttavia sufficienti a di-

mostrarne la correlazione. Ad oggi si può solo ipotizzare che la protesi mammaria possa rappresentare uno dei fattori in grado di concorrere alla patogenesi di questa nuova condizione clinica. Tuttavia, vi è un dato certo: a fronte di una stessa tipologia di protesi impiantata, meno di 1 paziente su 25.000 sviluppa questa patologia.

Passa quindi a trattare partitamente i quesiti posti dall'interrogante.

Quanto alle tempistiche previste per la piena operatività del registro delle protesi mammarie, come stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2017, fa presente che il registro Italiano delle protesi mammarie è già operativo, seppure in fase sperimentale, da marzo 2019. Al momento è su base volontaria, ma non appena sarà completato il prescritto iter procedurale sarà il primo registro, a livello internazionale, ad essere gestito da un ente pubblico (anziché da società scientifiche), avrà il carattere di obbligatorietà per i chirurghi, e consentirà la tracciabilità di ogni singola protesi mammaria sul territorio italiano, anche quando non impiantata.

Con riguardo, invece, alle iniziative intraprese dal Ministero per informare le donne alle quali sia stata impiantata al seno una protesi testurizzata della multinazionale Allergan circa i controlli medici da fare, sottolinea che tutte le azioni di sensibilizzazione e prevenzione rivolte alle donne impiantate, alla luce del parere del CSS, non devono essere indirizzate alle sole portatrici di protesi *Allergan* ma a chiunque sia portatrice di protesi mammarie di ogni tipo, a superficie liscia, micro o macro testurizzata e di qualsiasi ditta produttrice.

Soggiunge che sono raccomandati controlli periodici di *follow-up*, indicati dal proprio chirurgo e prescritti con cadenza modulabile in base alla condizione clinica del singolo soggetto. Tali raccomandazioni sono disponibili sul sito del Ministero della salute e a tale proposito rammenta che dal 2015 sono disponibili pagine informative dedicate alle protesi mammarie in generale e al problema del linfoma anaplastico nello specifico. Tali pagine vengono costantemente aggiornate rendendo pubbliche raccomandazioni, azioni nazionali e internazionali messe in campo per monitorare e gestire tutte le problematiche correlate a questa tipologia di dispositivi. Inoltre, sono attivi tavoli di lavoro con le regioni e con le società scientifiche di settore, al fine di coordinare azioni volte a diffondere capillarmente sul territorio nazionale raccomandazioni, lettere e circolari emanate dal Ministero. Si promuove in tal modo la sensibilizzazione e la conoscenza anche del singolo medico, che di fatto rappresenta la figura più adatta a rapportarsi con il paziente, fornendo a quest'ultimo tutte le spiegazioni e supporto di cui necessita.

In ordine alle iniziative intraprese per diffondere le raccomandazioni del Consiglio Superiore di Sanità (CSS) in merito agli impianti di protesi testurizzate e protesi lisce, invita a considerare che il parere del CSS è stato tempestivamente diffuso con la circolare n. 28346 del 16 maggio 2019 a tutti gli Assessorati alla sanità delle regioni e Province autonome, alle Associazioni di categoria della sanità pubblica e privata, alla FNOMCEO e a tutte le Società scientifiche di settore, con l'invito a darne la più

ampia diffusione. Il parere, inoltre, è stato pubblicato ed è a tutt'oggi disponibile sul sito del Ministero della salute nella pagina dedicata al problema del linfoma anaplastico a grandi cellule.

Circa l'ulteriore questione relativa alle «motivazioni che hanno spinto il CSS lo scorso 7 maggio a ravvisare la necessità per l'Italia di dotarsi di un registro nazionale, se lo stesso registro dovrebbe essere operativo da marzo 2019», ritiene di dover richiamare le raccomandazioni del CSS; in particolare, è ivi previsto che: «Per i futuri impianti protesici, sia a scopo estetico che ricostruttivo, si raccomanda l'istituzione di un registro nazionale obbligatorio delle protesi, creato *ad hoc* con un «minimum data set» di informazioni da definire con le Società Scientifiche di riferimento»; al riguardo, fa presente che, nell'esprimere tale raccomandazione, il CSS, consapevole del recente avvio del registro nazionale delle protesi mammarie *(online* dal 25 marzo 2019), già strutturato in modo da collezionare dati omogenei con quelli raccolti a livello internazionale, ne auspicava solo l'obbligatorietà. A tale proposito, ribadisce quanto sopra accennato in merito all'*iter* procedurale, alla cui conclusione sarà obbligatorio l'utilizzo del registro da parte di tutti gli operatori sanitari che impiantano o rimuovono protesi mammarie sul territorio italiano.

Per quel che concerne, invece, lo stato dell'arte dell'istituzione dei registri nazionali sui dispositivi medici impiantabili, alla luce degli obblighi sulla loro tracciabilità raccomandata dal Regolamento (UE) n. 2017/745, fa rilevare quanto segue.

L'UE ha ritenuto opportuno far slittare al 26 maggio 2021 la data di entrata in vigore del menzionato Regolamento, a causa dell'epidemia di COVID-19 e della relativa crisi sanitaria.

Al riguardo, l'ISS ha ritenuto necessario illustrare brevemente lo stato dell'arte e l'implementazione di alcuni registri attualmente operativi presso l'ISS stesso che riguardano un sottogruppo di dispositivi impiantabili, ovvero gli impianti protesici.

Si tratta del Registro italiano delle ArtroProtesi (RIAP), da considerarsi il pioniere dei Registri dei dispositivi, e del Registro nazionale delle protesi impiantabili (RIPI), per il quale l'Istituto superiore di sanità (ISS) è individuato quale ente di riferimento nazionale (Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3/3/2017).

Non essendo ancora approvato il Regolamento di funzionamento (accesso ai dati, soggetti ammessi all'accesso, etc) previsto dalla normativa, tali registri operano come progetti di ricerca dell'ISS.

Per quanto concerne specificamente lo stato di attuazione del Registro Italiano delle ArtroProtesi (RIAP) fa presente che esso è frutto di una collaborazione attiva tra la DGFDM e l'ISS, volto a implementare un sistema di raccolta dati nazionale in grado di supportare le attività di sorveglianza e vigilanza dei dispositivi medici svolte dal Ministero stesso (in particolare per le protesi ortopediche di anca, ginocchio, spalla e caviglia).

Attraverso questi studi, il RIAP ha definito sia l'organizzazione del registro come federazione di registri regionali coordinati centralmente da

un ente nazionale, un'architettura ripresa successivamente dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3/3/2017, sia il modello di flusso per la raccolta dei dati. Quest'ultimo utilizza i dati delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) integrati da un *set* minimo di poche variabili essenziali per effettuare la valutazione dell'esito e garantire la tracciabilità del dispositivo impiantato, individuato sulla base delle informazioni contenute in forma strutturata nello specifico Dizionario RIAP-DM alimentato costantemente dalle aziende produttrici.

In attesa dell'approvazione del Regolamento che renda obbligatoria la partecipazione di tutte le regioni, l'arruolamento avviene su base volontaria. Attualmente, partecipano al RIAP 13 Regioni/PA Autonome, 1 ASL, quattro Ospedali singoli di regioni non arruolate. Nel 2018, sono stati raccolti 70.584 interventi in 273 strutture pari al 33,3 per cento del volume totale nazionale (212.205 interventi stimati), con una completezza media nelle regioni del 64,7 per cento. Valori di completezza prossimi al 100 per cento si osservano laddove il registro è stato istituito con specifici provvedimenti che hanno introdotto premialità (maggiorazione del *Diagnosis Related Group* (DRG) in Lombardia) o sanzioni (mancata remunerazione della prestazione in assenza di conferimento dei dati in Campania e Puglia), o laddove è elevata la motivazione di tutti i chirurghi (PA Bolzano, PA Trento). Nel suo ruolo di coordinatore nazionale, l'Istituto Superiore di Sanità fornisce alle regioni partecipanti un continuo supporto al miglioramento della qualità dei dati raccolti, attraverso la produzione di specifiche reportistiche e il monitoraggio della copertura. Ha inoltre avviato collaborazioni internazionali per integrare il Dizionario RIAP-DM nella base di dati dei dispositivi internazionale condivisa con il *National Joint Registry* inglese e l'*Endoprothesenregister Deutschland*, a supporto di una puntuale identificazione e caratterizzazione del dispositivo impiantato.

Vista la rilevanza dell'attività svolta dal RIAP, alcune regioni e istituzioni non ancora arruolate hanno manifestato l'interesse a essere incluse nel progetto. Con riferimento allo stato di attuazione del Registro nazionale delle protesi impiantabili [RIPI], gli studi volti alla sua organizzazione sono stati avviati il 18/02/2019 nell'ambito di specifici Accordi di collaborazione tra la DGFDM del Ministero e l'ISS.

Tali studi hanno individuato come ulteriori impianti protesici, in aggiunta alle protesi ortopediche già considerate dal RIAP, i dispositivi impiantabili per chirurgia spinale, i *pacemaker* e defibrillatori e le valvole cardiache, tutti dispositivi ad alto rischio e con un elevato impatto sulla salute.

Per i dispositivi impiantabili per chirurgia spinale e per i *pacemaker* e defibrillatori, riferisce che sono stati avviati i tavoli tecnici degli esperti e i lavori scientifici mirati a realizzare la mappatura degli interventi a livello nazionale (analisi statistica dei dati SDO) in termini di volumi, trend temporali e caratteristiche dei pazienti operati, la selezione delle variabili aggiuntive alla SDO, la definizione della tassonomia e delle caratteristiche dei dispositivi necessarie per progettare i Dizionari specifici di tali dispo-

sitivi. È stato inoltre siglato l'accordo di collaborazione con l'Associazione Italiana di Aritmologia e Cardiostimolazione (AIAC) che gestisce un registro nazionale *pacemaker* e defibrillatori alimentato su base volontaria (copertura *pacemaker* 40 per cento, defibrillatori 60 per cento) per studiarne l'integrazione nel flusso nazionale e capitalizzarne il patrimonio informativo.

Per quanto riguarda le valvole cardiache, comunica che si sta avviando il procedimento per avviare il registro di tali dispositivi che potrà essere realizzato non appena verrà acquisito il personale necessario per svolgere le attività ad esso connesse.

Da ultimo, in merito agli obiettivi raggiunti tra quelli elencati nel documento sulla nuova *governance* dei dispositivi medici presentati a marzo, e alle azioni concrete poste in essere a tal fine, osserva quanto segue.

Il documento sulla *governance* dei dispositivi medici è un testo programmatico, contenente anche indicazioni di carattere operativo. È un documento complesso e articolato, che va collocato nel sistema dei dispositivi medici così come regolamentato dalla normativa nazionale e da quella comunitaria. Si tratta, pertanto, di un documento da attuare in un'ottica di sistema e non settoriale, rispetto al quale le azioni di implementazione hanno subìto un sensibile rallentamento a causa della pandemia da SARS-CoV-2.

Il Ministero ha avviato le opportune iniziative per verificare la fattibilità di inserire, nei flussi informativi esistenti e raccolti con modalità prevalentemente di natura amministrativa (SDO, fatture elettroniche, specialistica ambulatoriale), informazioni sulle protesi, in particolare quelle impiantabili.

Inoltre, va collocata nel contesto dell'implementazione del documento *governance* anche tutta l'attività sui registi di cui si è detto.

Altro argomento trattato dal documento *governance* rispetto al quale sono in corso azioni di implementazione è la vigilanza sui dispositivi. In questo campo sono state già avviate diverse attività volte a coordinare il livello centrale ed il settore regionale, a promuovere la diffusione delle informazioni di vigilanza (avvisi di sicurezza e circolari) e delle modalità di raccolta degli incidenti fino al livello locale, nonché a prevedere informazione e formazione sul nuovo Regolamento Europeo.

Sottolinea che la concreta attuazione di un atto così complesso e incisivo passa necessariamente per una stretta collaborazione fra Stato e regioni, che il Ministero sta promuovendo e continuerà a promuovere.

In conclusione, riferisce di essersi attivato in prima persona presso le competenti strutture ministeriali per rendere possibile un completo tracciamento di tutti i dispositivi impiantabili, attraverso un registro *ad hoc* controllato dal Ministero della salute. Si riserva di aggiornare la Commissione sugli sviluppi di tale iniziativa.

La senatrice RIZZOTTI *(FIBP-UDC)* si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal Vice Ministro, pur manifestando apprezzamento per l'iniziativa di cui questi ha voluto dare conto al termine dell'e-

sposizione. Concorda sull'opportunità che il registro sia sottoposto al controllo del Ministero della salute ma si rammarica per la lentezza con cui viene data attuazione alla normativa vigente in materia.

Conclude segnalando la necessità di un tavolo ministeriale per mettere ordine nel settore riguardato dalla propria interrogazione, che a suo giudizio rappresenta, attualmente, una sorta di giungla.

Il vice ministro SILERI risponde quindi, come di seguito riportato, all'interrogazione n. 3-01776 della senatrice Boldrini ed altri, sul rispetto da parte delle Regioni delle linee guida sulla somministrazione di farmaci agli alunni in orario scolastico.

Il Ministero della salute pone da tempo particolare attenzione alla questione posta dall'interrogante e considera di primaria importanza la realizzazione di azioni, interistituzionali e sinergiche, finalizzate al raggiungimento di obiettivi prioritari posti a garanzia della salute dei cittadini e, nel caso particolare in esame, dei soggetti in età evolutiva.

In linea con gli obiettivi indicati e al fine di garantire il pieno diritto all'istruzione e alla salute, nel 2012 il Ministero ha partecipato ai lavori del «Comitato Paritetico nazionale per le malattie croniche e la somministrazione di farmaci a scuola»; quest'ultimo è stato istituito presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) ed è composto dai rappresentanti del MIUR, del Ministero della salute (Direzione generale della programmazione sanitaria e Direzione generale della prevenzione sanitaria), delle Regioni, di Federsanità, Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), ISTAT ed esperti medici.

Il Comitato ha prodotto il documento tecnico dal titolo «Linee Guida per la somministrazione dei farmaci a scuola», contenente il modello d'intervento per la continuità terapeutica e per le emergenze, in un'ottica di rete e di sistema integrato, con particolare riguardo alle tre più diffuse patologie croniche presenti in età scolastica: diabete, asma ed epilessia.

Prima dell'approvazione definitiva da parte del Comitato preposto, la bozza del suddetto documento tecnico è stata presentata all'Autorità Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza (26 maggio 2015), alle Associazioni di pazienti e famiglie e alle Società scientifiche (23 giugno 2015) e da questi positivamente accolta.

Nel settembre 2015, il suddetto Comitato ha elaborato il documento definitivo e il proseguimento dell'*iter* prevedeva la successiva definizione di un Accordo in Conferenza Unificata, non ancora attuato.

Su sollecitazione delle Associazioni di pazienti e familiari, pertanto, nel marzo 2016 si è tenuto un incontro presso il Ministero della salute finalizzato a condividere gli sviluppi del documento in questione. A tale incontro erano presenti, oltre ai rappresentanti di Associazioni di pazienti e familiari, la Segreteria Tecnica del Ministro della salute unitamente a una dirigente della Direzione Generale della programmazione sanitaria, un dirigente della Direzione Generale dello studente del MIUR, i rappresentanti di Federsanità – ANCI, del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza e la Senatrice Manuela Granaiola.

Il Ministero dell'Istruzione, per quanto di competenza, ha sottolineato di aver presente le problematiche relative all'inserimento scolastico dei bambini diabetici e ha confermato l'intenzione di garantire pienamente il diritto allo studio di tutti i minori che hanno necessità di farmaci durante l'orario scolastico, anche se affetti da patologie cliniche.

In ragione di ciò, dopo aver ricordato l'istituzione del menzionato Comitato paritetico nazionale per le malattie croniche e la somministrazione dei farmaci a scuola, ha precisato quanto segue.

Nel pieno esercizio del principio di autonomia organizzativa e didattica, le istituzioni scolastiche possono prevedere modalità di intervento finalizzate alla somministrazione di farmaci in orario scolastico.

Come indicato nelle Linee Guida del 25 novembre 2005, in particolare all'articolo 4, la somministrazione deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercenti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).

A seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci, i dirigenti scolastici effettuano una verifica delle strutture scolastiche, mediante l'individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci; concedono, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici durante l'orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci; verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercenti la potestà genitoriale o loro delegati.

Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente ed ATA che abbia seguito i corsi di pronto soccorso, ai sensi del Decreto legislativo n. 626 del 94.

Qualora nell'edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l'assistenza sanitaria, i dirigenti scolastici possono procedere, nell'ambito delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all'individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni.

Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, i dirigenti scolastici possono provvedere all'attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti Assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (esempio: Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada).

In difetto delle condizioni sopradescritte, il dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell'alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.

Il Ministero dell'Istruzione, tra l'altro, si è impegnato a diffondere l'educazione a corretti e sani stili di vita tra gli studenti e a inserire nel loro percorso di studi la promozione della salute come proposta educativa continuativa e integrata, a partire dalla Scuola dell'infanzia e fino alla Secondaria di secondo grado. La valorizzazione dei temi della salute nei programmi scolastici sancisce una stretta collaborazione tra sistema scolastico e sistema sanitario. Diventa, quindi, necessario definire e sottoscrivere patti educativi di territorio tra scuole, ente locale, associazioni, finalizzati ad un'equa gestione territoriale rafforzando la collaborazione con il servizio sanitario e le comunità locali, come peraltro tracciato nelle Linee Guida del 2005 all'articolo 4.

Da ultimo, il Ministero dell'Istruzione ha rappresentato l'intenzione di divulgare raccomandazioni, buone pratiche e modelli di patti educativi sulla somministrazione dei farmaci assicurando l'informazione, la formazione e la comunicazione sul tema, e indicando, al contempo, chiaramente chi siano i soggetti erogatori e fruitori e i relativi tempi di effettuazione; la necessità di una adeguata formazione è stata evidenziata, in particolare, per differenziare le situazioni che richiedono continuità terapeutica rispetto a quelle che richiedono interventi di urgenza, sensibilizzando, a tal fine, tutta la comunità scolastica.

In conclusione, il Vice Ministro esprime l'avviso che, con la reintroduzione del medico scolastico, molti dei problemi evidenziati dall'atto di sindacato ispettivo sarebbero risolti.

La senatrice BOLDRINI *(PD)* manifesta soddisfazione per la risposta fornita, che ha toccato tutte le questioni sollevate con l'interrogazione, ma esprime al contempo preoccupazione per lo stato dell'arte.

Auspica maggiore collaborazione tra istituzioni scolastiche e strutture sanitarie territoriali, anche attraverso la reintroduzione dei medici scolastici – cui ha fatto riferimento il Vice Ministro – e la valorizzazione del ruolo degli infermieri in una dimensione di «comunità». Ricorda, a tale ultimo proposito, i disegni di legge n. 1346 e n. 1751, in corso d'esame in Commissione. Segnala, infine, la necessità di assicurare un monitoraggio sull'attuazione delle linee guida da parte delle Regioni.

La PRESIDENTE, ringraziato il rappresentante del Governo, dichiara concluse le procedure informative all'ordine del giorno.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La PRESIDENTE comunica che è stato deferito alla Commissione l'Affare sul potenziamento e riqualificazione della medicina territoriale nell'epoca post Covid (Atto n. 569).

Comunica, altresì, che è stato deferito alle Commissioni riunite 5ª e 14ª e, per il parere, a tutte le altre Commissioni permanenti, l'Atto n. 572,

recante la proposta del Governo di «Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza». Informa che, sul piano procedurale, è previsto che le Commissioni competenti in sede primaria approvino, al termine del proprio esame, una relazione per l'Assemblea. Avverte che, in base al calendario vigente, la predetta relazione è attesa in Aula alla fine della settimana 5 – 8 ottobre, pertanto si può ipotizzare, in base alle informazioni a disposizione, di esprimere il parere nella mattinata di lunedì 5 ottobre.

Ricorda che per la prossima settimana è programmata (nella giornata di martedì 29 settembre, alle ore 11,30) l'audizione del Ministro della salute sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund*: detta audizione potrà fungere da fase istruttoria per l'esame dell'Atto n. 572. Fa presente che, nella lettera trasmessa al ministro Speranza in merito all'audizione, è stata inserita anche la richiesta di invio dei pertinenti documenti di programmazione sanitaria, così come concordato durante l'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza. Soggiunge che, secondo quanto convenuto, l'audizione avrà una durata di 2 ore e si concluderà con la replica nella stessa mattinata del 29 settembre. Avverte che l'organizzazione del dibattito, alla luce del tempo complessivo a disposizione e della prassi osservata in occasione di analoghe procedure informative, sarà la seguente: 7 minuti complessivi per ciascun Gruppo, eventualmente suddivisibili tra più oratori.

Riepilogando, comunica che, in conformità alle decisioni della Capigruppo, i lavori della prossima settimana saranno dedicati prioritariamente, previa audizione del Ministro della salute, all'esame della proposta di linee guida – Atto n. 572. Inoltre, si avvierà la trattazione dell'Affare assegnato sulla medicina territoriale (Atto n. 569) e si darà inizio al ciclo di audizioni informali sul disegno di legge n. 1660.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

# TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledì 23 settembre 2020

## Plenaria

**161ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*
MORONESE

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Morassut.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1571)** ***Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («legge SalvaMare»)***, approvato dalla Camera dei deputati

**(674)** ***MANTERO ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il recupero di rifiuti in mare***

**(1133)** ***Patty L'ABBATE ed altri. – Disposizioni per prevenire e ridurre i rifiuti in plastica per la tutela degli ecosistemi terrestri e marini***

**(1503)** ***IANNONE ed altri. – Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la protezione dell'ecosistema marino***

**(1822)** ***Virginia LA MURA ed altri. – Disposizioni in materia di gestione ecosostenibile delle biomasse vegetali spiaggiate ai fini della tutela dell'ecosistema marino e costiero***
(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1571 e 674, congiunzione con la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1133, 1503 e 1822 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 18 febbraio.

La relatrice LA MURA *(M5S)* illustra il disegno di legge n. 1133, che ha l'obbiettivo di contribuire a prevenire e a ridurre l'incidenza di microplastiche sull'ambiente, in particolare nell'ambiente acquatico e negli

ecosistemi marini, con effetti benefici per la salute umana e a favore della transizione verso un'economia circolare caratterizzata da modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e consumi consapevoli. Il disegno di legge, composto da cinque articoli, reca divieti di uso di taluni materiali plastici non biodegradabili, incentivi alla produzione e alla commercializzazione di prodotti in materiale biodegradabile, restrizioni all'immissione sul mercato di determinati prodotti di plastica monouso, nonché disposizioni in materia di vuoti a rendere. L'articolo 1 modifica la normativa vigente aggiungendo tre nuovi commi all'attuale testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54. La prima novella consiste nel divieto di usare in luoghi all'aperto coriandoli e materiali di piccole dimensioni in materiale plastico solido non biodegradabile e non compostabile, ovvero in ogni altro materiale sintetico solido di piccole e medie dimensioni, quali fonti altamente inquinanti. La seconda novella consiste nella quantificazione delle dimensioni dei materiali in questione che si definiscono piccole e delle dimensioni che invece sono considerate medie. Si reca una sanzione per chi viola il suddetto divieto di usare all'aperto tali materiali di piccole dimensioni in materiale plastico solido non biodegradabile e non compostabile, ovvero in altro materiale sintetico solido di piccole e medie dimensioni, prevedendo una sanzione amministrativa da euro 2.500 a euro 25.000. Gli articoli 2 e 3 sono volti a favorire la produzione e la commercializzazione di prodotti in materiale biodegradabile. Con riferimento all'articolo 2, si tratta dei bastoncini in plastica monouso e dei prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente che non contengono microplastiche. Per le suddette tipologie di prodotti, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, la dotazione del fondo di bilancio già esistente, che era stata incrementata di 250.000 euro per l'anno 2018 dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018, articolo 1, comma 544), viene aumentata anche per gli anni 2019 e 2020, di nuovo nella misura di euro 250.000 annui. Il comma 2 dell'articolo 2 stabilisce altresì che per le finalità di cui al comma 1 sia incrementato di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2, comma 323, allo scopo di promuovere interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per sviluppare nuove tecnologie di riciclaggio. L'articolo 3 riguarda i prodotti cosmetici sfusi o alla spina nonché i relativi imballaggi. Il disegno di legge introduce nel codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 un nuovo articolo 181-*bis*. Il comma 1 di tale disposizione afferma che lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, favoriscono la vendita di tali prodotti ed il riutilizzo di imballaggi primari, prevedendo appositi accordi di programma e che la vendita di prodotti sfusi o alla spina possa attuarsi mediante la diffusione di negozi a sé stanti o punti vendita all'interno di locali della grande distribuzione organizzata. Si stabilisce poi che agli esercizi commerciali che venderanno tali prodotti cosmetici sfusi o alla spina si appli-

cherà una riduzione della imposta comunale (TARI). L'articolo 4 dell'A.S. 1133 prescrive che i tappi e i coperchi di plastica dei contenitori di bevande debbano rimanere fissati al contenitore per la durata dell'uso previsto del prodotto, pena il divieto di immissione sul mercato. In caso di violazione del divieto, è prevista una sanzione amministrativa da euro 2.500 a 25.000. Le disposizioni dell'articolo 4 non si applicano a tappi e coperchi fatti di metallo i quali siano sigillati con plastica. Con l'articolo 5 si intende diffondere il sistema dei vuoti a rendere, da applicare alle bottiglie e contenitori in plastica destinati all'uso alimentare utilizzati per acqua o per bevande di altro genere, alle bottiglie e ai contenitori in vetro utilizzati per acqua, per bevande di altro genere o per alimenti di qualsiasi tipo, alle lattine e ai contenitori in alluminio utilizzati per acqua, per bevande di altro genere e o per alimenti di qualsiasi tipo. I produttori, gli utilizzatori e gli utenti finali degli imballaggi in questione potranno formare filiere di recupero per il riutilizzo degli stessi imballaggi. Gli esercizi commerciali e i produttori di imballaggi aderenti al sistema del vuoto a rendere beneficeranno di riduzioni della TARI. L'articolo 6 quantifica gli oneri connessi all'attuazione del disegno di legge in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, prevedendo una corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

La Relatrice illustra quindi il disegno di legge n. 1503 che è volto al recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare ai fini del risanamento dell'ecosistema marino. Il disegno di legge mira ad incentivare l'attività di rimozione di rifiuti ad opera dei pescatori i quali, secondo la normativa vigente, se raccolgono i rifiuti sono considerati essi stessi produttori di rifiuti speciali e pertanto sono gravati dai relativi oneri di smaltimento. L'articolo 1 del disegno di legge prevede quindi che gli imprenditori ittici possano recuperare rifiuti solidi dispersi in mare durante l'esercizio dell'attività di pesca per conferirli, senza alcun onere economico a loro carico, alle isole ecologiche istituite per la raccolta. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adotterà un decreto per definire le modalità tecniche e operative. Queste ultime si conformeranno ai criteri indicati all'articolo 1 del disegno di legge, quali: limitare la presenza di rifiuti solidi dispersi in mare favorendone il recupero, tutelare la biodiversità e l'ecosistema marino, introdurre nuovi sistemi per la raccolta dei rifiuti in mare che coniughino la salvaguardia dell'ambiente marino con esigenze di natura economico-sociale, sensibilizzare la popolazione sul tema della tutela della biodiversità e dell'ecosistema marino. Ai sensi dell'articolo 2, in ciascun porto saranno istituite isole ecologiche idonee alla raccolta; esse saranno curate dall'autorità portuale competente. Si prevede a tal fine che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri dell'ambiente e delle politiche agricole alimentari e

forestali adotti un decreto entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge. L'articolo 3 attribuisce all'autorità portuale competente anche il compito di fornire ai pescatori una serie di informazioni. Queste ultime riguarderanno il corretto conferimento dei rifiuti recuperati durante l'attività di pesca, l'importanza della segnalazione delle alterazioni dell'ambiente riscontrate in mare, la localizzazione delle isole ecologiche, le procedure per il conferimento dei rifiuti solidi recuperati in mare, le opportune indicazioni per la segnalazione di eventuali criticità rilevate nelle procedure di raccolta e di consegna alle isole ecologiche. L'articolo 4 incentiva gli imprenditori ittici a recuperare e smaltire i rifiuti solidi in mare. A tale scopo è prevista un'agevolazione fiscale, sotto forma di credito d'imposta proporzionale alle quantità recuperate. Un futuro decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, stabilirà le modalità attuative per il riconoscimento e la fruizione dell'agevolazione fiscale. L'articolo 5 delinea una riconversione delle imprese ittiche e dell'orientamento professionale dei pescatori, in funzione della raccolta di rifiuti solidi dispersi in mare. In quest'ottica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto, elaborerà un piano di interventi. Il piano dovrà essere conforme a taluni criteri fissati dall'articolo 5, quali: indicazione delle modalità tecniche per la raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare, stima dei costi e conseguente finanziamento per riconvertire le flotte della pesca, per attività ambientali di pulizia del mare, di raccolta di attrezzature della pesca smarrite, osservazione del mare e del suo ecosistema, definizione delle esigenze di formazione dei pescatori necessarie per svolgere l'attività di raccolta, incentivazione della riconversione dell'attività della pesca in attività di raccolta dei rifiuti.

La relatrice illustra quindi il disegno di legge n. 1822, specificamente rivolto alla gestione ecosostenibile delle biomasse vegetali spiaggiate di provenienza marina, al fine di concorrere in tal modo alla tutela dell'ecosistema marino e costiero. Il disegno di legge distingue la *banquette* di Posidonia oceanica, quale struttura naturale tutelata ai sensi di un Protocollo internazionale relativo alle Aree Specialmente Protette e alla Biodiversità nel Mediterraneo, dai cumuli temporanei costituiti da biomasse vegetali spiaggiate frammiste ai rifiuti abbandonati in mare, depositati sulla spiaggia per effetto del moto ondoso. Nel dettaglio, l'articolo 1 espone le finalità del disegno di legge e contiene una serie di riferimenti normativi alle convenzioni e alle relative norme attuative che tutelano la Posidonia oceanica, mentre l'articolo 2 reca un elenco di definizioni. Ai sensi dell'articolo 3, lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono alla salvaguardia del sistema duna-spiaggia dall'erosione costiera, adottando misure per assicurare in via prioritaria la conservazione in loco della *banquette* di Posidonia oceanica, e la reimmissione in mare delle biomasse provenienti dalla rimozione della *banquette*. Tale rimozione è consentita solo qualora le attività di balneazione e di fruizione della spiaggia interferiscano con la

presenza della *banquette*. Ai fini della conservazione in loco, occorrerà censire periodicamente le *banquettes* di Posidonia oceanica presenti sulle coste italiane, nonché i litorali in cui il fenomeno erosivo è tale da rendere necessaria la conservazione in loco della *banquette*. Sarà promossa la conservazione in loco delle *banquette* nelle aree marine protette e nelle aree rientranti nella rete ecologica europea denominata Natura 2000. Inoltre si prevedono l'informazione e la sensibilizzazione dei cittadini e degli operatori turistici circa il valore ecologico della *banquette*, e la formazione dei soggetti preposti alla sua gestione. A tali fini di informazione, sensibilizzazione e formazione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con il supporto dell'ISPRA, e sentito il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e le aree protette marine, adotterà un relativo decreto. La reimmissione in mare mediante affondamento potrà avere luogo anche per interventi di riqualificazione o ripiantumazione della prateria madre diretti al ripristino della spiaggia sommersa o alla riqualificazione della prateria in erosione o regressione, in convenzione con Università e Centri di ricerca. L'articolo 4 inerisce alle biomasse vegetali spiaggiate di origine marina diverse da quelle risultanti dalla rimozione di *banquette* di Posidonia. Le biomasse cui l'articolo 4 si riferisce potranno venire spostate temporaneamente in un'area appartata del medesimo arenile per essere successivamente riposizionate nel luogo di deposito naturale qualora le attività di balneazione e di fruizione della spiaggia interferiscano con la presenza delle stesse. Il futuro decreto ministeriale di cui al citato articolo 3 stabilirà i criteri per lo spostamento temporaneo, la definizione delle procedure tecniche e delle caratteristiche dei mezzi impiegati (che non dovranno recare danni alla spiaggia), la delimitazione temporale dell'attività di spostamento e successivo riposizionamento. I cumuli temporanei di grandi dimensioni saranno reimmessi in mare quale sostanza organica utile per interventi di riqualificazione della prateria madre che colonizza la spiaggia sommersa. Le biomasse vegetali di origine marina potranno essere utilizzate per interventi di ricostruzione o consolidamento delle dune costiere, ripiantumazione delle stesse, realizzazione di camminamenti e attraversamenti o accessi, riducendo così il consumo di altre risorse naturali per la realizzazione delle suddette opere. Le modalità di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate di provenienza marina, fuorché la reimmissione in mare delle biomasse vegetali spiaggiate derivanti dalla rimozione della banquette, saranno eseguite previa separazione della biomassa vegetale spiaggiata di origine marina dalla sabbia e da rifiuti abbandonati in mare, depositati sulla spiaggia per effetto del moto ondoso eventualmente presenti nei cumuli temporanei. La sabbia derivante da tale operazione è reimmessa negli arenili. L'articolo 5, comma 1, rimette ad un futuro decreto la fissazione dei criteri per la gestione di eventuali casi resi particolarmente critici dalla grandezza dei cumuli formatisi a causa della prolungata omessa attuazione delle norme vigenti in materia di biomasse vegetali spiaggiate di origine marina. Tale decreto, adottato dal Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il supporto dell'ISPRA indirizzerà verso soluzioni che consentano la conservazione della sabbia e la reimmissione in mare ove possibili. Il comma 2 dell'articolo 5 statuisce che la norma si applichi esclusivamente ai cumuli formatisi fino alla sua entrata in vigore. L'articolo 6 inerisce all'educazione ambientale, nelle scuole e per tutta la cittadinanza. A tale scopo il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare emanerà un decreto e si istituirà una giornata di studio *(Blu Day)* in occasione della quale si prevede l'organizzazione di visite, con attività esperienziali, presso spiagge e riserve marine. Le misure di sensibilizzazione e di informazione saranno definite attraverso una collaborazione tra ISPRA, Ministero dell'ambiente e Ministero dell'istruzione. Per il pubblico in generale, saranno individuate modalità di comunicazione e di informazione finalizzata ad una fruizione sostenibile dello habitat costiero. Si prevede che i comuni installino all'ingresso di ogni spiaggia e degli approdi turistici comunali pannelli informativi con la mappa della costa, con indicazione di porti e approdi, cale e spiagge, dune e vegetazione dunale, praterie di posidonia e banquette, aree protette, punti di campionamento della qualità delle acque di balneazione, percorsi naturalistici, con le relative descrizioni delle modalità di fruizione sostenibile. L'articolo 7 stabilisce che dalla legge non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvederanno alle attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La Commissione conviene quindi di congiungere la discussione dei disegni di legge n. 1133, n. 1502 e n. 1822 con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge n. 1571 e n. 674.

Il seguito della discussione congiunta è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

# COMMISSIONE PARLAMENTARE
## per le questioni regionali

Mercoledì 23 settembre 2020

## Plenaria

*Presidenza del Vice Presidente*
Davide GARIGLIO

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**DL 104/2020: Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (esame S. 1925 Governo)**

S. 1925 Governo

(Parere alla 5ª Commissione del Senato)

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Davide GARIGLIO, *Presidente* constatata l'assenza del relatore sul provvedimento, invita il deputato Federico ad assumerne le funzioni.

Il senatore Francesco MOLLAME *(M5S)*, *relatore*, rileva anzitutto come il provvedimento rechi un ventaglio assai ampio di misure riconducibili alle materie di competenza esclusiva difesa e forze armate; sistema tributario e contabile dello Stato; previdenza sociale; tutela dei beni culturali (articolo 117, secondo comma, lettere *d), e)*, *o)*, *s)* della Costituzione); alle materie di competenza concorrente tutela della salute; governo del territorio; reti di trasporto e di comunicazione, valorizzazione dei beni culturali, coordinamento della finanza pubblica, alimentazione (articolo 117, terzo comma); alle materie di competenza residuale regionale formazione professionale; trasporto pubblico locale (articolo 117, quarto comma).

Segnala che, a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede diverse forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, l'articolo 39, comma 1, prevede che il decreto di riparto dell'incremento delle risorse del fondo per l'esercizio degli

enti locali sia adottato previa intesa in Conferenza Stato-città; il successivo comma 2 richiede il parere della medesima Conferenza del necessario modello di certificazione della perdita di gettito degli enti locali; l'articolo 40 richiede l'intesa in sede di Conferenza Stato-città per la ripartizione dell'incremento del fondo per il ristoro dell'imposta di soggiorno; l'articolo 41, comma 1, lettera *c)*, capoverso comma 2-*novies* prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per il riparto delle maggiori risorse stanziate per regioni e province autonome; l'articolo 44 richiede l'intesa in sede di Conferenza unificata per il riparto dell'incremento delle risorse per il trasporto pubblico locale; l'articolo 49 richiede l'intesa in sede di Conferenza unificata per l'adozione del decreto di riparto delle risorse per ponti e viadotti delle province e delle città metropolitane; l'articolo 58, comma 10, prevede un decreto del Ministro delle politiche agricole, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni per la ripartizione del contributo per la filiera della ristorazione; l'articolo 78, comma 5, richiede l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno chiamato a compensare i comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione dall'imposta municipale per i settori del turismo e dello spettacolo; l'articolo 109, comma 2, prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-città per l'adozione del decreto del Ministro dell'interno per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalla proroga dell'esonero TOSAP e COSAP; inoltre, l'articolo 20 prevede il coinvolgimento delle regioni interessate nel procedimento di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordinario nel settore aereo; l'articolo 29 autorizza le regioni e le province autonome ad adottare misure urgenti in materia di liste d'attesa; l'articolo 32 affida ai comuni ulteriori risorse per l'edilizia scolastica; l'articolo 33, comma 2, autorizza le regioni a rimodulare l'entità delle borse di studio per gli studenti universitari fuori sede; gli articoli 45, 46, 47 e 48 affidano agli enti locali risorse, rispettivamente per la progettazione, per la messa in sicurezza di edifici e territorio, per piccole opere e per le scuole delle province e delle città metropolitane.

Rileva anzitutto che si soffermerà sulle disposizioni di più diretto interesse della Commissione e che presentano profili meritevoli di approfondimento, rinviando per il resto alla documentazione predisposta dagli uffici.

Richiama, preliminarmente, la documentazione depositata presso la Commissione di merito, nel corso dell'attività conoscitiva svolta sul provvedimento, dai rappresentanti dell'ANCI e della Conferenza delle regioni e province autonome; ritengo che la documentazione sia meritevole della massima attenzione e, per questo, ha ritenuto opportuno inserire, come in precedenti occasioni, nella proposta di parere una condizione che invita a tenerne conto. Peraltro, sia l'ANCI sia la Conferenza delle regioni rilevano come il provvedimento recepisca indicazioni emerse nei tavoli tecnici recentemente istituiti per far fronte alle minori entrate per gli enti territoriali derivanti dalla pandemia. In particolare, l'ANCI rileva con soddisfazione l'incremento dei fondi a disposizione per il ristoro complessivo

delle minori entrate e delle maggiori spese da emergenza (articoli 39 e 41); la sostanziale soluzione del ristoro specifico del mancato gettito da prelievi sul soggiorno turistico (articolo 40); il finanziamento di ulteriori riduzioni per i settori più fortemente colpiti dalla crisi (pubblici esercizi, attività turistiche; articoli 58 e 59); le due organizzazioni insistono però sulla necessità di prevedere ulteriori interventi con riferimento al settore scolastico e dell'infanzia, a quello del trasporto pubblico locale e alle spese delle autonomie territoriali nell'ambito del fondo nazionale di protezione civile.

In particolare, poi, l'articolo 22, comma 2, prevede un decreto del Ministro delle pari opportunità per il riparto dell'istituendo fondo per la formazione personale delle casalinghe; al riguardo, invita a valutare l'opportunità, assumendo rilievo la competenza residuale regionale in materia di formazione professionale, di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle conferenze, e, in particolare, l'intesa (si veda in proposito la sentenza n. 7 del 2016 della Corte costituzionale) ai fini dell'adozione del decreto.

L'articolo 24, comma 4, prevede l'adozione di un decreto del Ministro dei beni culturali per la definizione delle modalità di accesso alle risorse stanziate per favorire l'ingresso dei giovani nelle professioni culturali e sostenere le attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali; al riguardo, assumendo rilievo, oltre alla materia di competenza esclusiva dello Stato «tutela dei beni culturali», anche quella di competenza concorrente «valorizzazione dei beni culturali», rileva l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle conferenze, e, in particolare, il parere, ai fini dell'adozione del decreto.

L'articolo 41, nel disporre l'incremento del fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, prevede, al comma 1, lettera *c)*, capoverso comma 2-*octies*, lettera *a)*, il parere della Conferenza Stato-regioni sulla determinazione da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato dei maggiori incassi delle regioni derivanti dal contrasto all'evasione fiscale; al riguardo segnala che la Conferenza delle regioni ha rilevato l'opportunità di prevedere l'intesa e non il semplice parere sul punto.

La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 50 richiede l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ai fini dell'adozione del decreto di riparto delle risorse per la rigenerazione urbana; al riguardo, segnala che la Conferenza delle regioni, alla luce delle competenze regionali in materia di urbanistica, ha richiesto di prevedere l'intesa in sede di Conferenza unificata.

La lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 51 prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'interno per il riparto tra gli enti locali delle risorse per la messa in sicurezza di edifici pubblici e strade nonché per il contrasto dell'inquinamento e per l'efficientamento energetico; al riguardo, rileva l'opportunità di prevedere, assumendo rilievo sia una materia di competenza esclusiva quale la «tutela dell'ambiente» sia una materia di competenza concorrente quale il «governo del territorio», forme di

coinvolgimento del sistema delle Conferenze, e in particolare il parere, ai fini dell'adozione del decreto.

Il comma 2 dell'articolo 53 prevede che la ripartizione delle risorse del fondo per gli enti locali in *deficit* strutturale avvenga con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città; al riguardo, alla luce di quanto rilevato per un'analoga fattispecie dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 129 del 2016, rileva l'opportunità di prevedere invece l'intesa in sede di Conferenza Stato-città.

Segnala poi che al comma 3 dell'articolo 53 andrebbero meglio specificati i criteri con cui si procederà al riparto delle risorse per gli enti locali in *deficit* strutturale.

Il comma 1 dell'articolo 55 consente la richiesta di anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali, con deliberazione della giunta; rileva al riguardo, la necessità di chiarire quale sia l'ente abilitato a richiedere le anticipazioni per le province, visto che tra i loro organi non sono più contemplate le giunte.

La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 90 prevede un decreto del Ministro delle infrastrutture per il trasferimento ai comuni delle risorse per il trasporto pubblico non di linea; rileva, al riguardo, l'opportunità, assumendo rilievo una materia di competenza residuale regionale come il trasporto pubblico locale, di prevedere una forma di coinvolgimento del sistema delle conferenze, e in particolare l'intesa, ai fini dell'adozione del decreto.

Il comma 18 dell'articolo 95 prevede infine la nomina, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del commissario liquidatore del Consorzio Venezia Nuova; al riguardo, rileva l'opportunità, assumendo rilievo sia una materia di competenza esclusiva statale quale la tutela dell'ambiente sia una materia di competenza concorrente quale il governo del territorio, di prevedere per la nomina il parere della regione Veneto.

Considerato il fatto che il Senato sta ancora completando l'esame chiede un approfondimento per l'istruttoria e di rinviare pertanto l'espressione del parere a una prossima seduta.

Emanuela ROSSINI *(MISTO-MIN.LING.)* in considerazione del grande coinvolgimento delle autonomie territoriali chiede un rinvio per l'espressione del parere in modo da poter approfondire gli argomenti illustrati dal relatore e auspica che anche nel passaggio alla Camera la Commissione possa disporre di un tempo congruo per l'esame di questo provvedimento in considerazione del fatto che si tratta di uno dei decreti che più necessita di un raccordo con i territori.

Davide GARIGLIO *(PD) Presidente* suggerisce di non differire troppo l'espressione del parere in considerazione del rischio che il passaggio alla Camera possa essere blindato da un voto di fiducia e pertanto la Camera potrebbe trovarsi impossibilitata ad arrecare alcuna modifica. Rileva come nella relazione illustrata dal relatore siano tenute in grande con-

siderazione sia le osservazioni dei comuni e sia le osservazioni dell'ANCI e ritiene dunque che una settimana di rinvio sia un tempo opportuno. Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

**Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico**

Nuovo testo C. 1824

(Parere alla XIII Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Flavio GASTALDI *(LEGA)*, *relatore*, nel riassumere brevemente il contenuto del provvedimento ricorda come esso, a seguito delle modifiche apportate dalla Commissione in sede referente, consti di diciannove articoli. La disciplina introdotta, secondo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 1, riguarda la coltivazione, promozione, valorizzazione, comunicazione, la commercializzazione, la qualità e all'utilizzo dei prodotti florovivaistici.

Il settore florovivaistico, ai sensi del comma 2, comprende la produzione di prodotti vegetali, e di materiale di propagazione sia ornamentale e che non ornamentale.

Sono, quindi, individuati cinque macro-comparti produttivi: floricoltura; produzione di organi di propagazione gamica; vivaismo ornamentale; vivaismo frutticolo; vivaismo non ornamentale.

Ai sensi del comma 4, esso comprende attività di tipo agricolo e attività di supporto quali quelle di tipo industriale e di servizio, e, in particolare: i costitutori e i moltiplicatori di materiale di produzione, le industrie che producono i mezzi di produzione e che costruiscono apprestamenti di protezione, locali climatizzati e impiantistica; i grossisti e altri intermediari, le industrie che producono materiali per il confezionamento e la distribuzione al dettaglio (mercati, progettisti del verde, giardinieri, fioristi, punti di vendita, centri di giardinaggio, grande distribuzione, ambulanti, rivenditori e impiantisti).

Nell'ambito degli intermediari sono inclusi, ai sensi del comma 5, i servizi relativi alla logistica, le società coinvolte nella creazione di nuove varietà vegetali, i professionisti che svolgono attività di progettazione e realizzazione del verde ornamentale urbano, extraurbano e forestale e i manutentori del verde.

L'articolo 2 stabilisce che con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e il Ministro del lavoro, venga istituito un Programma per l'istituzione di percorsi didattici di sensibilizzazione dei giovani sulle tematiche ambientali e sull'importanza del verde nel contesto urbano o rurale.

Attraverso un'intesa in sede di Conferenza unificata saranno stabiliti i requisiti professionali degli operatori del settore florovivaistico, tenendo conto del pregresso svolgimento di un'attività lavorativa nel campo o del possesso di una qualifica professionale.

L'articolo 3 reca interventi per il settore distributivo florovivaistico. In particolare, si prevede che all'interno del Piano Nazionale siano individuati i siti regionali destinati ad ospitare le piattaforme logistiche per il settore florovivaistico di stinte per aree nord, centro, sud, isole maggiori e zone svantaggiate.

Alle regioni è data facoltà di prevedere norme semplificate per il mutamento della destinazione d'uso di manufatti aventi natura di chioschi su strada al fine della loro trasformazione in rivendite di fiori e di piante.

Si prevede, inoltre, che la detrazione del 36% per gli interventi di sistemazione a verde si applichi fino ad un ammontare complessivo di cinquecento euro annui per nucleo familiare per l'acquisto di fiori e piante da interno.

L'articolo 4 definisce l'attività agricola florovivaistica, specificando in particolare, al comma 1 che essa è esercitata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile, con qualsiasi tecnica e con l'eventuale utilizzo di strutture fisse o mobili.

L'attività consiste, ai sensi del comma 2, nella produzione, nella manipolazione e nella commercializzazione del vegetale e può essere svolta anche dall'imprenditore agricolo professionale (IAP).

L'articolo 5 disciplina i distretti florovivaistici, prevedendo al comma 1 che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare tali distretti quali ambiti territoriali o zone vocate o storicamente dedicate, al fine di beneficiare di premialità legate ai Fondi per lo sviluppo rurale. Ai distretti florovivaistici sono equiparate direttamente – e sembrano in tal senso vincolare le scelte regionali – le aree agricole coerenti con i contenuti dei piani di gestione del territorio locali, aventi valenza di piano paesaggistico, destinate all'attività vivaistica da almeno dieci anni.

Il comma 4 prevede che una volta costituiti i distretti, occorrerà adeguare i contenuti dei piani di gestione del territorio locali. Nei distretti sono previste azioni per la salvaguardia delle aziende florovivaistiche, con particolare riferimento agli aspetti fitosanitari.

Il comma 2 consente di svolgere nelle aree destinate alle attività florovivaistiche interventi per rimuovere situazioni di criticità dal punto di vista funzionale e ambientale, con particolare riguardo al corretto assetto idraulico e idrogeologico.

Ai sensi del comma 3, nei distretti possono essere favorite attività connesse all'agricoltura, quali gli agriturismi.

L'articolo 6 istituisce il Tavolo tecnico del settore florovivaistico, con compiti di coordinamento delle attività di filiera, di promozione e internazionalizzazione del settore, di monitoraggio dei dati economici, con particolare riguardo all'evoluzione del vivaismo ornamentale, di studio delle

varietà storiche, di attività consultiva, di promozione di progetti innovativi e di elaborazione di progetti specifici.

Il comma 2 disciplina la composizione del tavolo (prevedendo la partecipazione dei rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole, della salute, dello sviluppo economico, dell'ambiente, dell'economia, delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni del settore florovivaistico, dei rappresentanti della cooperazione e delle categorie del commercio, dei collegi e degli ordini professionali). Il Tavolo può estendere la partecipazione ai propri lavori, in qualità di osservatori, ai rappresentanti di: consorzi, mercati, distretti nazionali, sindacati, Agea, Ismea, ISTAT, CREA, CNR, ENEA, Università competenti e la Società di ortofrutticoltura italiana. Nell'ambito del Tavolo è istituito l'Osservatorio per i dati statistici ed economici. L'Osservatorio è chiamato a raccogliere i dati relativi a monitoraggio dei dati economici del settore florovivaistico. Nell'ambito del Tavolo è, altresì, istituito l'Osservatorio del vivaismo ornamentale, frutticolo e del verde urbano e forestale, con il compito di esprimere pareri e di promuovere la qualità dei materiali vivaistici.

Il comma 12 specifica che il Tavolo svolge un ruolo consultivo per il Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole e, in particolare, è chiamato a formulare pareri ed esprimere proposte sulla gestione delle emergenze fitosanitarie.

L'articolo 7 modifica la denominazione dell'ufficio dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole PQAI II – Sviluppo imprese e cooperazione, attualmente disciplinato dal decreto ministeriale n. 2481 del 7 marzo 2018. La nuova denominazione è PQAI II – Sviluppo imprese e cooperazione e della filiera del florovivaismo. Le funzioni dell'ufficio saranno definite con decreto del Ministro delle politiche agricole.

L'articolo 8 istituisce un coordinamento permanente di indirizzo e orientamento per il florovivaismo e la *green economy*.

L'articolo 9 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali venga adottato, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, il Piano nazionale del settore florovivaistico. Il Piano individua le misure per il settore, anche al fine del recepimento da parte delle regioni nei singoli piani di sviluppo rurale (PSR) e individua, in particolare, le politiche da attuare in materia di: aggiornamento normativo; formazione professionale; valorizzazione e qualificazione delle produzioni; ricerca e sperimentazione; innovazione tecnologica; certificazione di processo e di prodotto; comunicazione, promozione, internazionalizzazione, logistica, informazione a livello europeo.

L'articolo 10 reca disposizioni per il settore distributivo florovivaistico, le quali hanno natura sostanzialmente equivalente a quelle contenute nel comma 1 dell'articolo 3.

Segnala al riguardo, l'opportunità di espungere dal testo l'articolo in esame, o comunque di evitare sovrapposizioni tra il medesimo articolo 10 e il comma 1 dell'articolo 3.

L'articolo 11 prevede che le regioni possano istituire, anche d'intesa con il Ministero delle politiche agricole, marchi per certificare il rispetto di *standard* di prodotto o di processo dei prodotti florovivaistici. Il Dicastero agricolo è inoltre chiamato a promuovere i marchi nazionali e favorisce la stipula di specifici protocolli nonché la redazione di disciplinari di coltivazione biologica.

L'articolo 12 è dedicato alla comunicazione e alla promozione, prevedendo in particolare, al comma 1, che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predisponga un «Piano di comunicazione e promozione» che comprenda tutte le azioni di valorizzazione del settore.

L'articolo 13 disciplina i centri per il giardinaggio, che assumono la qualifica di aziende agricole nel caso in cui rispettino i requisiti dell'articolo 2135 del codice civile. Esse operano nel settore del giardinaggio e del florovivaismo; sono luoghi aperti al pubblico, dotati di punti vendita impegnati in attività di vendita al dettaglio.

Ai sensi del comma 2, un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è chiamato a dare attuazione alle disposizioni contenute nel comma 1. Il decreto dovrà essere adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento e dovrà essere adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 14 disciplina l'attività di manutentore del verde, prevedendo al riguardo che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sia adottato un regolamento per l'attuazione del comma 2 dell'articolo 12 della legge n. 154 del 2016.

L'articolo 15 prevede che le amministrazioni pubbliche possano stipulare accordi quadro per la durata massima di sette anni, ai fini della stipula di contratti di coltivazione con aziende florovivaistiche che si occupino della coltivazione, della preparazione della pianta, della fornitura, della sistemazione del sito di impianto, della messa a dimora della pianta e della sua cura fino al momento dell'attecchimento. Il contratto può essere redatto anche sotto forma di sponsorizzazione.

L'articolo 16 prevede che il Ministero delle politiche agricole incentivi la costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico anche a livello interregionale.

Ai sensi dell'articolo 17, il Ministero delle politiche agricole è chiamato a coordinarsi con le regioni per individuare criteri di premialità e misure dedicate alle aziende florovivaistiche nell'ambito dei piani di sviluppo rurale.

L'articolo 18 reca la clausola di salvaguardia delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

L'articolo 19 reca la copertura finanziaria.

Con riferimento al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, si rileva come l'agricoltura, intesa come attività di produzione che si estrinseca, a norma dell'articolo 2135 del codice civile, nella coltivazione del fondo, nella selvicoltura e nell'allevamento di animali, rientri negli ambiti di competenza residuale delle regioni, non essendo menzionata tra le materie di competenza legislativa esclusiva statale né

tra quelle attribuite alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni dall'articolo 117 della Costituzione.

Tuttavia, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito che la competenza residuale regionale non rileva quando l'intervento legislativo interessi materie che, seppure incidenti nel comparto agricolo, sono nominate dall'articolo 117 della Costituzione tra le competenze statali e concorrenti. Il riferimento è, in particolare, a materie di competenza esclusiva statale (di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione), quali la tutela della concorrenza (lettera *e)*), l'organizzazione amministrativa (lettera *g)*), l'ordinamento civile e penale (lettera *l)*), nell'ambito della quale possono trovare fondamento la prevalenza delle norme contenute nel provvedimento in esame), la profilassi internazionale (lettera *q)*), e la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (lettera *s)*).

Ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sono materie di competenza concorrente che interessano il comparto agricolo, il commercio con l'estero, la tutela e la sicurezza del lavoro, l'istruzione e la formazione professionale, la tutela della salute, la ricerca e il sostegno all'innovazione, il governo del territorio, l'alimentazione e gli enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

In questo quadro, il provvedimento prevede comunque forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare:

il comma 2 dell'articolo 2, il comma 1 dell'articolo 3 e il comma 1 dell'articolo 10 prevedono l'«intesa forte» in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003 rispettivamente per la definizione dei requisiti professionali degli operatori del settore florovivaistico, per l'individuazione delle piattaforme logistiche del settore florovivaistico; si ricorda che il citato articolo 8, comma 6, della legge n. 131 prevede una tipologia di intesa a cui non possono essere applicate le procedure previste in via generale per le intese dai commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo n 281 del 1997 (obbligo di raggiungere l'intesa entro trenta giorni; dopo la decorrenza del termine il Consiglio dei ministri può procedere, comma 3; in caso di motivata urgenza il Consiglio dei ministri può procedere anche prima, comma 4).

il comma 5 dell'articolo 4 prevede il parere della Conferenza Stato-regioni sul decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato a definire l'armonizzazione a livello nazionale delle strutture di protezione delle attività florovivaistiche.

al riguardo, rileva l'opportunità di prevedere, trattandosi di un intervento in materia di competenza residuale, l'intesa in luogo del parere; in proposito ricorda che la giurisprudenza costituzionale (si veda in particolare la sentenza n. 7 del 2016) appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza – come nel provvedimento in esame – di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale.

il comma 1 dell'articolo 9 prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle politiche

agricole chiamato ad approvare il piano nazionale del settore florovivaistico;

il comma 2 dell'articolo 13 prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del regolamento ministeriale sui centri di giardinaggi.

Formula QUINDI una proposta di parere favorevole con osservazioni *(vedi allegato).*

La senatrice Rosa Silvana ABATE *(M5S)* nel sottolineare come la questione del settore florovivaistico sia di fondamentale importanza poiché tale comparto ha subìto una crisi senza precedenti a causa del COVID, chiede di rinviare l'espressione del parere al fine di poter approfondire meglio i contenuti del provvedimento.

Flavio GASTALDI *(LEGA)* rileva come il provvedimento sia frutto di un approfondimento molto accurato in sede di Commissione agricoltura durato quasi due anni ed è il risultato di un'intesa tra tutti i gruppi.

Davide GARIGLIO *(PD) presidente* comunica che la Commissione Agricoltura concluderà l'esame del provvedimento della giornata odierna. Ricorda poi che la Commissione potrà comunque esprimersi nuovamente sul provvedimento nel corso dell'esame del Senato.

La Commissione approva la proposta di parere *(vedi allegato).*

*La seduta termina alle ore 9.*

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

ALLEGATO

**Nuovo testo della proposta di legge C. 1824**
**Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1824 Liuni, recante disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente presso la XIII Commissione;

segnalato come l'articolo 10 rechi disposizioni per il settore distributivo florovivaistico sostanzialmente equivalenti al comma 1 dell'articolo 3;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come l'agricoltura rientri negli ambiti di competenza residuale delle regioni, non essendo menzionata tra le materie di competenza legislativa esclusiva statale né tra quelle attribuite alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni dall'articolo 117 della Costituzione;

richiamato altresì come la giurisprudenza della Corte costituzionale abbia chiarito che la competenza residuale regionale non rileva quando l'intervento legislativo interessi materie che, seppure incidenti nel comparto agricolo, sono nominate dall'articolo 117 della Costituzione tra le competenze statali e concorrenti; riferendosi, in particolare, a materie di competenza esclusiva statale (di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione), quali la tutela della concorrenza (lettera *e)*), l'organizzazione amministrativa (lettera *g)*), l'ordinamento civile e penale (lettera *l)*), nell'ambito della quale possono trovare fondamento la prevalenza delle norme contenute nel provvedimento in esame), la profilassi internazionale (lettera *q)*), e la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (lettera *s)*);

considerato altresì che, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sono materie di competenza concorrente che interessano il comparto agricolo, il commercio con l'estero, la tutela e la sicurezza del lavoro, l'istruzione e la formazione professionale, la tutela della salute, la ricerca e il sostegno all'innovazione, il governo del territorio, l'alimentazione e gli enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale;

preso atto, in tale complesso quadro, come il provvedimento preveda comunque forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, in particolare per quanto riguarda: il comma 2 dell'articolo 2, il comma 1 dell'articolo 3 e il comma 1 dell'articolo 10, che prevedono

l'«intesa forte» in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003; il comma 1 dell'articolo 9 e il comma 2 dell'articolo 13, che prevedono l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

rilevato come il comma 5 dell'articolo 4 prevede il semplice parere della Conferenza Stato-regioni sul decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato a definire l'armonizzazione a livello nazionale delle strutture di protezione delle attività florovivaistiche, sebbene si tratti di un intervento su materia di competenza residuale regionale, caso nel quale la giurisprudenza costituzionale (si veda ad esempio la sentenza n. 7 del 2016) è orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

*a)* con riferimento al comma 5 dell'articolo 4, il quale prevede il parere della Conferenza Stato-regioni sul decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato a definire l'armonizzazione a livello nazionale delle strutture di protezione delle attività florovivaistiche, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'intesa in sede di Conferenza in luogo del semplice parere;

*b)* con riferimento all'articolo 10, valuti la Commissione di merito l'opportunità di espungere dal testo la disposizione, ovvero di evitare sovrapposizioni con il comma 1 dell'articolo 3.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE
## per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 23 settembre 2020

## Plenaria

**50ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*
BARACHINI

*Interviene il direttore della Rai per il sociale, dottor Giovanni Parapini, accompagnato dal direttore e dal vice direttore delle relazioni istituzionali, dottor Stefano Luppi e dottor Lorenzo Ottolenghi.*

*La seduta inizia alle ore 19,30.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, mentre limitatamente all'audizione sarà tramessa anche la diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte che dell'audizione odierna verrà altresì redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE rende alcune comunicazioni in merito alla programmazione dei lavori e ad iniziative assunte dalla Commissione.

La Commissione prende atto.

**Audizione del direttore della Rai per il sociale**

Il PRESIDENTE saluta e ringrazia il direttore RAI per il sociale, dottor Giovanni Parapini, per la disponibilità ad intervenire nella seduta odierna.

L'audizione del dottor Parapini è stata richiesta dalle forze politiche in occasione di diversi Uffici di Presidenza, nell'ottica di acquisire ogni elemento informativo utile circa i temi dell'inclusione e della promozione della coesione sociale, della formazione, soprattutto delle fasce più giovani, e della speciale attenzione verso le disabilità. Si tratta di temi che richiedono un particolare impegno da parte del Servizio pubblico, soprattutto in questo momento storico.

Il dottor PARAPINI svolge la propria relazione.

Intervengono per porre quesiti il PRESIDENTE, il senatore AIROLA *(M5S)*, il deputato MOLLICONE *(FDI)*, i senatori GASPARRI *(FIBP-UDC)* e FEDELI *(PD)* il deputato TIRAMANI *(Lega)*, le senatrici GARNERO SANTANCHÈ *(FdI)*, RICCIARDI *(M5S)* e L'ABBATE *(M5S)* il senatore BERGESIO *(L-SP-PSd'Az)*, i deputati FORNARO *(LEU)*, ANZALDI *(IV)* e Carla CANTONE *(PD)*

Il dottor PARAPINI svolge un intervento di replica.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Parapini e dichiara conclusa la procedura informativa.

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI QUESITI*

Il PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti dal n. 254/1245 al n. 270/1380, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione *(vedi allegato)*.

*La seduta termina alle ore 21,15.*

ALLEGATO

*QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (DAL N. 254/1245 AL N. 270/1380)*

FARAONE. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato RAI.* – Premesso che:

Domenico («Mimmo») Lucano, già sindaco di Riace per ben tre mandati, è una delle personalità politiche di maggior rilievo degli ultimi anni, il cui nome è conosciuto in tutto il mondo in virtù del modello di accoglienza che ha istituito nella cittadina calabrese;

il «modello Riace», infatti, si è distinto come un eccellente esempio di virtuosa integrazione sociale avvenuta in favore degli immigrati: a partire dal 2004, più di 6 mila richiedenti asilo provenienti da oltre venti diverse nazioni hanno trovato a Riace un terreno fertile per poter essere inseriti, con successo, nel contesto economico-sociale del luogo;

sulla base del sistema degli Sprar e dei progetti portati avanti dai volontari e dai mediatori culturali, Riace ha accolto e dato la possibilità di lavorare a rifugiati e immigrati, divenendo modello di inclusione sociale replicato in altre realtà italiane;

a partire dal 2017, tuttavia, il sindaco Lucano è stato al centro di indagini della magistratura volte ad accertare la conformità del sistema di accoglienza istituito a Riace rispetto a varie ipotesi di reato, quali la truffa aggravata e il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina;

per questi motivi, durante gli anni successivi, il sindaco è stato destinatario di numerose e ulteriori accuse che hanno inevitabilmente compromesso la corretta prosecuzione del sistema di accoglienza, ed in particolare, il 2 ottobre 2018, lo stesso Lucano è stato messo agli arresti domiciliari – pena revocata nei giorni immediatamente successivi;

gli eventi giudiziari sopra descritti hanno ostacolato la messa in onda della miniserie prodotta negli scorsi anni dalla Rai-Radiotelevisione italiana ed intitolata «Tutto il mondo è paese», con protagonista l'attore Beppe Fiorello, basata proprio sulla figura di Mimmo Lucano e sul racconto del «modello Riace»;

da quel momento, dunque, in varie occasioni abbiamo assistito alla ripetuta cancellazione della miniserie dai palinsesti televisivi, e risale, da ultimo, al 9 luglio 2019 l'annuncio da parte dell'Amministratore delegato in indirizzo in merito alla decisione circa la mancata messa in onda della *fiction*,

considerato che:

le indagini avviate hanno progressivamente fatto emergere l'inconsistenza delle accuse sollevate contro Mimmo Lucano e, da ultimo, lo

scorso mese il Consiglio di Stato ha sconfessato la chiusura dei progetti Sprar di Riace da parte del Viminale, voluta dall'allora Ministro dell'interno Salvini, definendo il «modello Riace» un esempio «encomiabile» negli intenti e negli esiti di integrazione sociale, al quale devono essere riconosciuti «innegabili meriti»;

nel 2019, l'Accademia dei Lincei ha riconosciuto il premio Feltrinelli, del valore di 250 mila euro, per «un'impresa eccezionale di alto valore morale e umanitario» a favore delle associazioni impegnate nel sistema di accoglienza diffuso di Riace;

la vicenda che ha interessato Mimmo Lucano è stata seguita dai media di tutto il mondo, e rappresenta uno dei casi più eclatanti di modello perfettamente funzionante di integrazione sociale, tuttavia compromesso anche a causa delle forti pressioni politiche volte a minarne le fondamenta,

si chiede di sapere:

quali siano gli orientamenti degli interrogati in merito alle vicende espresse in premessa;

quali iniziative urgenti intendano intraprendere al fine di disporre la repentina messa in onda della miniserie «Tutto il mondo è paese».

(254/1245)

*RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi, sulla base delle indicazioni delle competenti strutture aziendali.*

*In via preliminare si ritiene opportuno ricordare che il progetto «Tutto il mondo è paese» nasce nel 2016 ed è una fiction liberamente ispirata al modello di integrazione dei migranti nel comune di Riace, attività che ha acceso i riflettori sul sindaco del paese Mimmo Lucano. L'opera filmica è stata prodotta dalla società di produzione indipendente Picomedia s.r.l. e la Rai ne ha preacquisito taluni diritti di sfruttamento ed utilizzazione economica con contratto del 25 luglio 2017, ben prima dunque delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto il sindaco Lucano, destinatario di un avviso di garanzia nell'ottobre del 2017 e rinviato a giudizio nell'aprile 2019.*

*In tale quadro, viste le ipotesi di reato in cui è stato coinvolto il sindaco di Riace, la Rai aveva deciso di sospendere temporaneamente la messa in onda del prodotto, in attesa dell'esito conclusivo dell'iter giudiziario.*

*Ora che la vicenda legale si è conclusa con il pronunciamento del Consiglio di Stato in favore di Mimmo Lucano, la Rai valuterà una futura collocazione in palinsesto del prodotto, anche tenendo conto della controprogrammazione della concorrenza e ferme restando l'autonomia editoriale delle singole reti e valutazioni complessive di opportunità che consentano lo sfruttamento della* fiction *al massimo del suo potenziale.*

MOLLICONE, GARNERO SANTANCHÈ. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.* – Lo scorso 8 luglio il Fatto Quotidiano ha pubblicato un articolo a firma di Alessandro Robecchi dove viene fatta allusione all'utilizzo della violenza nei confronti di Giorgia Meloni e di Fratelli d'Italia;

da citazione diretta dell'articolo: «Tre indizi fanno una prova, dieci indizi fanno una certezza e dopo cento indizi dovrebbero intervenire i partigiani del Cln con lo schioppo (...) Fa bene Gad Lerner (su questo giornale) a chiedere alla sora Meloni di dissociarsi una volta per tutte dalla retorica fascista dei suoi eletti e dei suoi militanti, ma dubito che succederà: quella retorica, un po' grottesca e molto ignorante, risibile e feroce, è l'acqua in cui nuota Fratelli d'Italia, gli slogan fascisti e i vestiti da gerarchi sono il plancton di cui si nutre, e non si è mai visto un pesce svuotarsi l'acquario da solo. Bisognerebbe aiutarlo come l'altra volta, settantacinque anni fa»;

il governo, tramite il viceministro Antonio Misiani, e le principali forze politiche, anche di maggioranza, hanno espresso solidarietà a Giorgia Meloni e FdI;

l'Ordine dei giornalisti non ha espresso nessuna forma di condanna dei contenuti dell'articolo, quando sarebbe stato necessario sanzionare l'autore e il direttore della testata;

i principali telegiornali Rai, tranne il Tg2, non hanno dato spazio alla notizia e al dibattito;

si chiede alla Società se non ritenga di dover dare spazio congruo a questo rilevante fatto, in riparazione di questa grave mancanza per la funzione pubblica del servizio radiotelevisivo.

(255/1247)

*RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi forniti dalle strutture competenti.*

*In linea generale occorre ricordare che i direttori delle testate giornalistiche hanno piena autonomia editoriale nella costruzione delle scalette dei notiziari così come previsto dal contratto di lavoro giornalistico. È preciso compito, e responsabilità, di ogni direttore selezionare le notizie e impaginarle come viene ritenuto più opportuno. La ricchezza dei telegiornali Rai sta proprio nella differente impaginazione che deriva dalle diverse sensibilità dei singoli direttori.*

*In particolare, occorre rilevare che l'8 luglio è stata una giornata densa dal punto di vista della costruzione della sezione «politica» dei tg: in primo piano c'era infatti la questione del ponte Morandi e della decisione della Ministra dei trasporti di affidarne la gestione temporanea ad Aspi, con il conseguente dibattito sulla revoca della concessione ai Benetton. Altra notizia politica che ha trovato ampio spazio nei giornali è stato il viaggio del premier Conte a Madrid con l'obiettivo di intensificare i rapporti con la Spagna in un'ottica di gestione della trattativa europea sul* recovery fund.

*Tutto ciò premesso, la questione relativa alle deprecabili offese subite dall'onorevole Giorgia Meloni – offese oggetto di condanna da parte di esponenti di ogni parte politica – è stata comunque trattata dal nel Tg2 in una delle sue edizioni principali, a conferma della completezza complessiva e della varietà dell'informazione del servizio pubblico.*

GASPARRI, SCHIFANI. – *Al Presidente della RAI e all'Amministratore delegato.* – Premesso che:

Claudia Mazzola, dirigente Rai e capoufficio stampa dell'azienda, su nomina del sindaco di Roma Virginia Raggi, andrà a presiedere la Fondazione Musica per Roma;

la Fondazione che gestisce l'Auditorium Parco della musica, come si legge sul sito *web*, «si propone come centro di iniziativa polivalente dove ha trovato "casa" l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Una struttura che proprio per questa intensa e varia attività è stata definita da Renzo Piano una vera fabbrica di cultura»;

la dott.ssa Mazzola segue a pochi mesi di distanza Maria Pia Ammirati, direttrice delle Teche Rai nonché Responsabile Content della Direzione Digital, nominata dal Ministro Franceschini Presidente della Fondazione Istituto Luce Cinecittà, la cui opera fa di Cinecittà (come si legge sul suo sito *web*) «un polo unico e internazionale in grado di unire tutta la filiera del cinema e dell'audiovisivo: dalla produzione alla promozione, alla formazione, alla scoperta per tutti del mondo dello spettacolo.»;

occorre ricordare che i capitoli 8.2.9 e 8.2.10 del Piano anticorruzione adottato dalla Rai per i triennio 2018-2020, sono espressamente dedicati a nomine e conflitti di interesse e, tra l'altro recitano: «Obiettivi: minimizzare il rischio che un interesse secondario interferisca, ovvero possa tendenzialmente interferire (o appare avere la potenzialità di interferire), con la capacità del dipendente o collaboratore di agire in conformità ai suoi doveri e responsabilità che sintetizzano l'interesse primario da realizzare.»;

ci si domanda cosa accadrà quando la dr.ssa Mazzola in qualità di Presidente della Fondazione Musica per Roma, manderà comunicati stampa al capoufficio stampa Rai Claudia Mazzola per caldeggiare eventi da seguire e come risponderà il capo ufficio stampa Rai alle sollecitazioni della Presidente della fondazione Musica per Roma;

stesso discorso vale anche per la dr.ssa Ammirati che, addirittura, va a presiedere una fondazione operativamente in conflitto con diverse aree di azione industriale e produttiva della Rai,

per sapere:

se non sia il caso che le due valenti dirigenti si dimettessero dal loro incarico di servizio pubblico per evitare conflitti di interesse rischiosi per la Rai, come peraltro indicato dal piano anticorruzione Rai 2018-2020;

se siano previsti per questi incarichi, che si immagina vengano svolti senza compensi, rimborsi spese, diarie, uffici, servizi, diarie, benefits di qualsivoglia natura;

se la Rai possa essere condizionata nelle sue scelte produttive ed editoriali da questo inopportuno e palese intreccio di interessi.

(256/1251)

CAPITANIO, BERGESIO, COIN, FUSCO, IEZZI, PERGREFFI, TIRAMANI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.*

Da fonti di stampa si apprende che la dott.ssa Claudia Mazzola, al momento capo ufficio stampa della Rai, è stata nominata nuovo presidente della Fondazione «Musica per Roma», che gestisce 1'Auditorium Parco della Musica di Roma. Visto il ruolo rilevante rivestito dalla dott.ssa Mazzola presso la Società concessionaria, e visti gli inevitabili collegamenti che potranno esserci in futuro tra la Rai, quale organo di stampa, e la Fondazione «Musica per Roma», il mantenimento dell'incarico in Rai appare discutibile.

Considerato che il Codice etico RAI prevede che «in ogni caso, i dipendenti e di collaboratori della società devono evitare tutte le situazioni e le attività in cui si possa manifestare un conflitto con gli interessi aziendali o che possano interferire con la loro capacità di assumere in modo imparziale decisioni nel miglior interesse dell'impresa e nel pieno rispetto delle norme di legge e del codice etico stesso» (punto 3.1), e «nel caso in cui si manifesti anche solo il sospetto di un conflitto di interessi il dipendente è tenuto a dame comunicazione al proprio superiore e/o al Direttore Generale, che ne valuterà, caso per caso, l'effettiva presenza» (punto 7.7).

Alla Società concessionaria si chiede di sapere se la dott.ssa Claudia Mazzola si trovi o meno in una posizione di conflitto d'interesse alla luce della nuova designazione quale presidente della Fondazione «Musica per Roma» e, se sì, se non ritenga opportuno attivarsi affinché tale conflitto sia risolto, secondo i mezzi attribuiti alla stessa Società dal Codice etico e dal Piano anti-corruzione 2018-2020.

(258/1253)

*RISPOSTA. – In merito alle interrogazioni in oggetto, occorre preliminarmente precisare quanto segue:*

*in materia di conflitto di interesse sugli incarichi affidati ai suoi dipendenti Rai ha sempre avuto grandissima attenzione affinché l'interesse aziendale venisse sempre tutelato come bene primario e affinché fossero sempre evitate situazioni a rischio. E questa posizione del servizio pubblico è chiaramente rappresentata nelle disposizioni del Codice etico e nel piano triennale di prevenzione della corruzione, nonché nella normativa vigente in materia di incompatibilità e divieti nel settore giornalistico.*

*Nel caso specifico, la dott.ssa Claudia Mazzola – dal 7 gennaio 2019 Responsabile Media Office Rai – in due successive comunicazioni del 15*

*aprile e del 21 maggio scorsi ha informato l'Azienda della possibilità di ricevere la nomina a presidente della Fondazione «Musica per Roma», i cui vertici sono scaduti nell'autunno scorso. La Rai, seguendo la procedura prevista per questi casi, ha aperto una istruttoria e, in stretta accordo con le direttive ANAC in materia, considerato l'interesse dell'Azienda, il 9 giugno scorso ha comunicato all'interessata il suo benestare alla nomina dopo aver acquisito il parere positivo del Responsabile per la prevenzione della corruzione.*

*Percorso analogo è stato seguito per la dott.ssa Maria Pia Ammirati, Direttore di Rai Teche, che il 28 febbraio scorso è stata nominata presidente dell'Istituto Luce-Cinecittà. Anche per la dott.ssa Ammirati si è giunti al via libera – dopo attenta analisi dei potenziali conflitti – con il parere favorevole del Responsabile per la prevenzione della corruzione.*

*Ad entrambe le dipendenti, è stata naturalmente ricordata l'opportunità di evitare conflitti di interesse ai danni del servizio pubblico evitando di partecipare all'adozione di atti che possano sovrapporsi in modo non sinergico, virtuoso e trasparente alle attività della Rai.*

*In ultima analisi, è opportuno evidenziare come il fatto che istituzioni importanti abbiano deciso di cooptare nei loro Consigli di amministrazione dipendenti Rai non faccia che confermare l'eccellente qualità dei professionisti che lavorano per il servizio pubblico. L'incarico affidato alle dipendenti Rai costituisce un oggettivo arricchimento per l'Azienda, e consentirà di accrescerne il ruolo nel contesto e nella rete degli operatori culturali del paese.*

BERGESIO, CAPITANIO, COIN, FUSCO, IEZZI, PERGREFFI, TIRAMANI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.*

Da fonti di stampa si apprende che la Rai avrebbe speso circa 25.000 euro per acquistare i diritti per la trasmissione del film-documentario «Sea Watch 3», realizzato dai giornalisti e registi tedeschi Jonas Schreijdag e Nadia Kailouli. Tale documentario racconta come Carola Rackete, comandante della nave «Sea Watch 3» di proprietà dell'omonima organizzazione non governativa, nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 giugno 2019, abbia deciso di forzare il blocco della Guardia di Finanza e di attraccare a Lampedusa, consentendo lo sbarco di 53 migranti. Stando alle medesime fonti di stampa, il documentario dovrebbe essere trasmesso prossimamente su Rai 3, in prima serata, facendolo seguire da un dibattito con ospiti di diversa collocazione politica.

Alla Società concessionaria si chiede di sapere:

di fornire maggiori dettagli rispetto alla scelta di acquistare il documentario citato in premessa, con particolare riguardo per i costi sostenuti;

se, quando e con quali modalità sarà trasmesso il documentario;

se non ritenga sconveniente la scelta di spendere 25.000 euro per l'acquisto dei diritti di una trasmissione di un documentario politicamente

connotato, riferito ad una vicenda delicata dal punto di vista politico e mediatico.

(257/1252)

*RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto, occorre preliminarmente precisare quanto segue:*

*Il documentario sullo sbarco della* Sea Watch *3 del 29 giugno 2019 è stato girato da due giornalisti della Norddeutsche Rundfunk, l'emittente radiotelevisiva pubblica locale dei Lnder tedeschi del nord (Amburgo, Bassa Sassonia, Meclemburgo-Pomerania Anteriore e Schleswig-Holstein) che è affiliata alla più nota televisione pubblica Ard. Si tratta di un documentario girato in presa diretta e per questo può essere considerato, a tutti gli effetti, un documento/testimonianza di quanto accaduto sull'imbarcazione nei concitati momenti in cui la comandante Rackete decise di forzare il blocco della Guardia di Finanza e di attraccare a Lampedusa per far sbarcare i migranti a bordo.*

*A quanto risulta, le telecamere della Norddeutsche Rundfunk erano le uniche a bordo della Sea Watch 3 ed è per questo che si è ritenuto a febbraio scorso di acquisire i diritti per la trasmissione del documentario. Il costo dell'operazione è stato di 21.000 euro più Iva per cica 55 minuti di filmato, dunque una cifra assolutamente in linea, se non addirittura inferiore, con quelle di prodotti analoghi.*

*Il documentario, acquisito da Rai3, è al momento previsto in programma nell'ambito di una serata evento il 3 ottobre in occasione della Giornata mondiale della memoria e dell'accoglienza, giornata istituita per commemorare le vittime del naufragio del 2013 al largo delle coste di Lampedusa in cui persero la vita 368 migranti. La trasmissione del documentario sarà seguita da un dibattito in studio con esperti e ospiti.*

TIRAMANI, BERGESIO, COIN, FUSCO, IEZZI, PERGREFFI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.*

Da fonti di stampa si apprende che l'Ufficio del personale RAI, su indicazione del direttore del Tg1, Giuseppe Carboni, abbia disposto le ferie forzate per la giornalista Maria Rosaria Gianni, da anni in servizio quale caporedattrice del settore cultura del Tg1. La stessa Gianni, invero, andrà in pensione tra circa un anno, ma – a parere degli interroganti – la scelta compiuta dal direttore del Tg1 appare incomprensibile dacché priva il settore cultura del Tg1 di un suo punto di riferimento, e appare inopinatamente lesiva dell'immagine della dottoressa Gianni, che gode storicamente della stima del mondo giornalistico, televisivo e culturale.

A ciò si aggiunge il fatto che subito dopo la collocazione arbitraria in ferie della dottoressa Gianni, al vicedirettore del Tg1, dottoressa Costanza Crescimbeni, è stato conferito l'incarico di caporedattrice ad interim del settore cultura, ed è stato immediatamente attivato un *job posting* per sostituire la dottoressa Gianni, la quale risulta ora a disposizione del Direttore Carboni.

In analoghe situazioni, altri stimati giornalisti (ad esempio Gigi Marzullo o Vincenzo Mollica) sono stati trattenuti in Azienda oltre il loro collocamento pensionistico e pur in possesso di un monte ferie ben superiore a quello della stessa Gianni.

Alla luce di quanto esposto, alla Società concessionaria si chiedono maggiori ragguagli in ordine alla scelta di disporre le ferie forzate per la per la giornalista Maria Rosaria Gianni.

(259/1257)

*RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi forniti dalla Direzione Risorse Umane e Organizzazione.*

*In premessa occorre sottolineare che, in base alle vigenti disposizioni normative ed in particolare in base agli accordi integrativi tra Rai e Usigrai (Unione Sindacale Giornalisti Rai), il periodo di ferie spettante al lavoratore deve essere fruito e non può essere sostituito da trattamento economico. La prassi aziendale prevede quindi che i lavoratori pianifichino le proprie ferie fruendo di quelle spettanti nell'anno e smaltendo una percentuale fissata delle eventuali ferie arretrate.*

*Si osservi inoltre che – fatte salve limitate e motivate eccezioni disposte dal vertice aziendale in relazione alla particolarità e all'infungibilità della prestazione resa – nel caso in cui il giornalista sia in prossimità del pensionamento e abbia accumulato un monte ferie arretrate tale da non consentirne il graduale smaltimento, l'azienda provvede a mettere il dipendente in ferie d'ufficio continuativamente fino alla cessazione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età, poiché non è previsto né il pagamento delle ferie non godute, né la possibilità di rinunciare alle stesse.*

*Tutto ciò premesso, occorre rilevare che la situazione della dottoressa Gianni rientra nella éasistica appena descritta: essendo previsto il suo pensionamento nella primavera del prossimo anno e avendo la giornalista un consistente monte ferie arretrato, come da prassi le è stata comunicata in data 26.2.2020 la necessità dello smaltimento ferie obbligatorio e continuativo, che la Testata di inquadramento ha fatto partire dal 29.6.2020.*

*Al fine di garantire funzionalità e continuità alla redazione Cultura del tgl, di cui la dottoressa Gianni era responsabile, il ruolo « come previsto dal contratto di lavoro giornalistico – è stato affidato dal Direttore di testata al Vicedirettore Costanza Crescimbeni che Io ricopre* ad interim.

*Infine, si precisa che al momento l'azienda conta una decina di giornalisti prossimi al traguardo della pensione che stanno pertanto smaltendo il monte ferie accumulato in maniera continuativa, e che nel corso dell'anno altrettanti seguiranno il medesimo percorso.*

GASPARRI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.* – Premesso che:

il 2 agosto del 2020 ricorreranno i quarant'anni dei fatti di Danzica che con l'azione di Solidarność e il supporto dell'allora Papà Karol Wojtyla avviarono una stagione di libertà che dalla Polonia si estese a tutto l'est europeo, abbattendo le dittature comuniste;

la vicenda di Solidarność è stata centrale nella storia recente europea e il supporto di Papa Giovanni Paolo II fu decisivo,

per sapere:

in quali modi la RAI intenda celebrare questa storica ricorrenza per l'Europa e per il mondo;

quali iniziative le varie testate e le reti stiano per assumere e in quale collocazione oraria saranno eventualmente collocate per dare il giusto rilievo a un evento della nostra storia recente che merita di essere ricordato, sottolineando in particolare la centralità della figura di Karol Wojtyla, che diede un contributo fondamentale in termini morali ma anche in termini politici e religiosi ad una stagione di libertà per l'Europa intera, che partì proprio nell'agosto del 1980 da Danzica con l'azione di Solidarność, e di personaggi come Lech Wałęsa che poi assunse per alcuni anni la guida della Polonia.

(260/1284)

*RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto, si riportano di seguito le iniziative specifiche ad oggi previste per celebrare il 40º anniversario degli eventi legati a Solidarnoge e dei protagonisti principali di quegli anni.*

*Rai 2*

*Sabato 8 agosto*

*Tg2 Dossier – Solidarnosc 80 (ore 22:45)*

*Tg2 Dossier dedicato ai 40 anni dallo sciopero di Danzica nell'agosto 1980, dove è iniziata la caduta del comunismo nell'intera Europa orientale. Con una intervista esclusiva a Lech Walesa, leader del sindacato Solidarnosc e un reportage tra Cracovia, Danzica e Varsavia.*

*Rai 3*

*TGR*

*Friuli Venezia Giulia (redazione italiana)*

*La redazione di Trieste preparerà un servizio sull'anniversario dei fatti di Danzica per la rubrica televisiva EstOvest (in onda la domenica su Rai 3 dalle 11:10) che sarà trasmesso alla ripresa della programmazione autunnale (a partire da domenica 20 settembre)*

*Rai Cultura*

*Rai Cultura conferma l'attenzione alla storia polacca negli anni immediatamente precedenti la caduta del muro di Berlino e a protagonisti di quel periodo come Lech Walesa e naturalmente papa Giovanni Paolo II.*

In particolare, si segnala di seguito l'offerta prevista il 14 agosto (anniversario dello sciopero nei cantieri di Danzica) e il 17 settembre (anniversario della nascita del sindacato polacco Solidarnosc). La programmazione nelle due giornate si soffermerà naturalmente sulle figure storiche centrali di Lech Walesa e di Giovanni Paolo II.

*Rai 3*

*Venerdì 14 agosto*

*Passato e presente – SOLIDARNOSC (con il Prof. Adriano Roccucci) (ore 13:15 e in replica su Rai Storia alle 20:30 e alle 23:50 e alle 8:30 e alle 14:00 del 15 agosto) Paolo Mieli ripercorre insieme allo storico Adriano Roccucci lo sviluppo di questa avventura: dall'elezione – nel 1978 – del Papa polacco Karol Wojtyla, agli scioperi ai cantieri Lenin di Danzica, dalla reazione del regime con l'imposizione della legge marziale e l'omicidio di Popieluszko sino alle elezioni del 1989, le prime semilibere in un Paese d'oltre cortina.*

*Rai Storia*

*Il giorno e la storia (ore 00:00 e in replica alle ore 5:30, 08:30, 11:30, 14:00 e alle 20:10)*

*14 agosto 1980 – Lech Walesa guida il primo grande sciopero di massa nei cantieri navali di Danzica in Polonia. L'agitazione si estende rapidamente a tutto il resto del paese. Walesa invita i lavoratori a non abbandonare i cantieri, ma a organizzarsi in un grande comitato di sciopero interaziendale. In settembre il governo comunista firma un accordo con Walesa con cui riconosce all'organizzazione di Walesa il diritto alla libertà di associazione. Nasce «Solidarnoge, l'associazione sindacale indipendente e autogestita e Walesa viene nominato suo presidente. Conserverà tale carica fino al dicembre del 1981.*

*All'almanacco seguirà un approfondimento del Tg1 di quei giorni dalla Polonia.*

*Rai 3*

*Giovedì 17 settembre*

*Passato e presente – POLONIA 1989 LA VITTORIA DI WALESA (con la prof.ssa Krystyna Jaworska)*

*(ore 13:15 e in replica su Rai Storia alle 20:30 e alle 23:50 e alle 8:30 e alle 14:00 del 18 settembre)*

*Il 18 giugno 1989, la lista di Solidarnosc vince le prime elezioni semi-libere in Polonia dall'avvento del comunismo. È il primo risultato tangibile di una lunga battaglia in nome della democrazia compiuta da Lech Watqsa e dal suo sindacato libero.*

*Poco più di un anno dopo Watqsa è eletto presidente della repubblica, consacrazione del ruolo determinante svolto assieme a papa Giovanni Paolo II nella trasformazione democratica del regime. Per la Polonia è l'inizio di un cammino che la porterà ad entrare nella NATO e nell'Unione Europea; una lunga storia che illustrerà nel corso della puntata la professoressa Krystyna Jaworska.*

*Rai Storia*

*Il giorno e la storia (ore 00:30 e in replica alle ore 08:30, 14:00 e alle 20:00)*

*17 settembre 1980 – Nel giorno del 40º anniversario Il giorno e la storia ricorderà la nascita del sindacato polacco Solidarnosc*

*Per quanto riguarda i Telegiornali, i Direttori sono stati interpellati sull'oggetto dell'interrogazione ed è probabile che – nella piena autonomia garantita dal contratto giornalistico e compatibilmente con gli eventi dei giorni in questione – possano prevedere dei servizi da inserire nelle edizioni delle loro testate.*

Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.

GASPARRI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.* – Premesso che:

il 28 luglio si è svolta al Senato una conferenza stampa della federazione degli esuli e di altre associazioni del mondo Istriano, Giuliano e Dalmata con delle richieste rivolte alla Presidenza della Repubblica e alla Presidenza del Consiglio;

sono intervenute numerose testate televisive pubbliche e private, agenzie e rappresentanti della stampa;

il Giornale Radio Rai è stato assente,

si chiede di sapere:

quali siano i criteri con cui il Giornale Radio Rai segue gli eventi e se esistano liste di eventi graditi e di eventi e persone sgradite alla direzione del Giornale Radio Rai.

(261/1292)

*RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto, si fa presente in via preliminare quanto segue:*

*La Rai svolge il proprio ruolo nell'informazione attendendosi ai principi di verità, tempestività, completezza e pluralismo. Non possono dunque esistere liste di eventi o persone sgradite in alcuna testata dell'Azienda di Servizio Pubblico.*

*Quanto all'evento segnalato dall'interrogante, nel ricordare che è prerogativa esclusiva del singolo direttore di testata la decisione di coprire o non coprire un evento, si precisa che:*

*A partire dall'edizione delle 13 del Gr1 del 28 luglio, così come in altre successive edizioni del GRR, è stata data ampia notizia delle richieste della federazione degli esuli e di altre associazioni del mondo Istriano, Giuliano e Dalmata alla Presidenza della Repubblica e alla Presidenza del Consiglio. In particolare, è stato sottolineato «Che l'atto simbolico della storica stretta di mano tra il Presidente Mattarella e l'omologo sloveno Bahor non resti un gesto isolato ma sia l'impegno per un percorso condiviso»;*

*nella medesima occasione è stata inoltre evidenziata la partecipazione all'evento del Senatore Gasparri, in quanto uno dei promotori, dando anche conto della sua richiesta al premier Conte di ricevere le associazioni in oggetto.*

*In conclusione, si ritiene che l'assenza di un giornalista del Giornale Radio – peraltro imputabile al fatto che la giornata politica fosse particolarmente ricca di eventi – non abbia nuociuto alla completezza dell'informazione fornita dalla testata radiofonica del Servizio Pubblico.*

ANZALDI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato Rai.* – Premesso che:

durante il Tg2 delle 18:15 del 30 luglio, in un collegamento con il Senato, è stato dato conto della votazione sulla richiesta di autorizzazione a procedere per il processo a Matteo Salvini sul caso *Open Arms*. Nel corso del collegamento, la caporedattrice Maria Antonietta Spadorcia ha dichiarato che la votazione appena conclusa aveva decretato lo stop al processo per il leader della Lega. In realtà gli effetti della votazione erano stati esattamente contrari, con il via libera al processo deciso a maggioranza dall'Aula del Senato.

Dopo questo palese errore, nessuna correzione immediata è stata fatta né dalla conduttrice in studio, al momento di riprendere la linea dal Senato, né subito dopo. Sono passati ben 13 minuti di tg e svariati servizi, prima che la conduttrice tornasse sull'argomento e proponesse non una totale smentita della notizia falsa, ma solo una «parziale correzione» di quanto detto, sebbene la notizia data dal Senato non fosse stata «parzialmente» scorretta ma totalmente sbagliata. Nell'occasione, peraltro, la conduttrice non ha rivolto nessuna scusa ai telespettatori, ai quali era stata data una notizia completamente falsata.

Si chiede di sapere:

alla luce del grave episodio che ha visto il Tg2 dare ai telespettatori un'informazione totalmente sbagliata e contraria alla realtà in merito alla votazione in Senato su Salvini, quanti fossero i giornalisti che vigilavano sulla messa in onda dell'edizione delle 18:15, oltre alla giornalista inviata in Senato e alla conduttrice, tra direttore, vice direttore, capi redattori e vice capiredattori, capi servizio e vice capiservizio, responsabili dell'edizione, redazione politica.

Se l'azienda non ritenga doveroso prendere provvedimenti, visto che non si tratta della prima volta che il Tg2 propone una palese fake news ai telespettatori. Si pensi, solo per citare un caso, all'intervista a Matteo Salvini dopo le elezioni Europee di maggio 2019, quando la stessa giornalista dell'episodio odierno disse che il risultato della Lega non aveva precedenti, sebbene solo 5 anni prima il Pd di Matteo Renzi avesse fatto meglio ottenendo il *record* del 40,8%.

(262/1297)

*RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi forniti dalla Testata del Tg 2.*

*In via preliminare si ritiene opportuno evidenziare che il Tg2, come dichiarato dal direttore Gennaro Sangiuliano, ha ammesso l'errore in merito alla notizia della non autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Salvini per la vicenda della Open Arms. «Quello che è accaduto ieri nell'edizione delle 18:15 rappresenta un fatto grave. Si è trattato per quanto mi riguarda di un errore inaccettabile. Come l'azienda sa, avendo fornito adeguata documentazione medica, sono in convalescenza per un serio intervento chirurgico e ieri non ero in sede. Sono intervenuto tempestivamente da casa per far leggere dal conduttore una nota che ristabiliva la corretta narrazione dei fatti».*

*Probabilmente la concitazione del momento, la tempestiva evoluzione dei fatti, la volontà di informare rapidamente i telespettatori, insieme alla postazione logistica della giornalista in collegamento all'interno del Senato ma lontana dal luogo degli eventi, sono fattori che hanno contribuito a rendere possibile l'errore.*

*In dettaglio i fatti si sono svolti nel seguente ordine: nel corso dell'edizione pomeridiana del Tg2 del 30 luglio è stato trasmesso un servizio, realizzato dalla stessa inviata al Senato, Maria Antonietta Spadorcia, che dava conto dello svolgimento dei fatti e concludeva che probabilmente, dopo le dichiarazioni del senatore Matteo Renzi, si sarebbe giunti a un esito sfavorevole al senatore Matteo Salvini. Il Tg2 si è poi collegato con la postazione a palazzo Madama, dove si trovava la giornalista in una posizione logistica dalla quale era estremamente complicato seguire l'evoluzione dei fatti e dunque l'esito delle votazioni. Contemporaneamente il caporedattore della redazione politica, Massimo D'Amore, ha trasmesso via telefono alla Spadorcia una errata informazione sull'esito della votazione e per questo la giornalista ha riferito la notizia non corretta.*

*In tale quadro occorre sottolineare che, nel corso della stessa edizione del notiziario, è stata prontamente data ampia notizia dell'esatto svolgimento dei fatti per correggere l'errore commesso e si è cercato invano di ricollegarsi con la postazione al Senato per scusarsi dell'accaduto in diretta.*

*Al fine di porre rimedio alla incresciosa vicenda, con pieno senso di responsabilità il direttore Sangiuliano, d'intesa con la direzione comunicazione della Rai, ha fornito alle agenzie il comunicato suesposto in cui*

*ha riconosciuto l'errore e ha chiesto scusa ai telespettatori, mentre il caporedattore Massimo D'Amore si è assunto la piena responsabilità dell'accaduto in una nota inviata all'amministratore delegato Fabrizio Salini.*

GASPARRI, MULÉ, RUGGIERI, MARROCCO. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.* – Premesso che:

Geo Nocchetti, redattore ed inviato del TGR Rai della Campania, confermando che la sinistra considera la Rai una propria proprietà personale, si è candidato in una lista a sostegno del candidato presidente della sinistra della Regione Campania De Luca e, nella sua propaganda, usa slogan allusivi alla sua appartenenza alla Rai, per cercare di suggestionare evidentemente elettori o persone ingenue, attraverso questa sua attività professionale;

per sapere:

se un uso così spregiudicato del nome della Rai, inserito in maniera graficamente furbesca nel materiale elettorale di Geo Nocchetti, sia compatibile con l'appartenenza all'azienda del suddetto Nocchetti;

se la deontologia professionale non dovrebbe comportare un atteggiamento ben più serio;

se il Nocchetti non sia meritevole di licenziamento o di provvedimenti che comunque impediscano un uso a fini elettorali del nome Rai.

(263/1312)

*RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto, si forniscono i seguenti elementi informativi, sulla base delle indicazioni delle competenti strutture aziendali.*

*In via preliminare si ritiene opportuno evidenziare che il giornalista della TgR Campania, Geo Nocchetti, è in ferie programmate dal 3 agosto al 30 settembre*x-apple-data-detectors://0 *e alla data del 6 agosto 2020 non risultava ancora depositata la sua candidatura, di cui non ha comunque informato l'Azienda.*

*La Rai ha da sempre come obiettivo prioritario quello della tutela del suo marchio e della credibilità, autorevolezza e affidabilità che vi sono indissolubilmente legate. Nessuno – e il Codice Etico sottoscritto da chiunque lavori per il Servizio Pubblico è chiaro in tal senso – può in alcun modo utilizzare il marchio e il nome di Rai senza una preventiva autorizzazione dell'Azienda. Autorizzazione che, nel caso di Nocchetti, non è stata chiesta e non avrebbe in ogni caso mai potuto essere concessa.*

*Geo Nocchetti – prontamente richiamato dall'Azienda – si è rammaricato per la leggerezza commessa e si è detto pronto a modificare immediatamente lo slogan elettorale utilizzato nei suoi manifesti.*

*Come da prassi aziendale, è stato avviato un provvedimento disciplinare nei confronti del giornalista.*

GASPARRI, MULÈ, MARROCCO, GALLONE, SCHIFANI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.* – Premesso che:

Il Tg1 ogni domenica manda in onda la rubrica dedicata ai libri dal titolo Billy;

tale rubrica è stata curata negli ultimi anni dall'attuale vice direttore Luvera';

le regole interne della redazione fanno sì che vice direttori o persone con altri incarichi nell'ambito della testata non possano curare rubriche;

risulta agli interroganti che non vengano utilizzati quegli spazi per proporre libri di redattori dello stesso Tg1 per una regola di opportunità che la testata si è data, tanto è vero che libri di vice direttori, di conduttori e di altri giornalisti del Tg1 non sono stati presentati o menzionati nel corso della rubrica Billy;

per sapere:

chi sia attualmente il curatore della rubrica Billy posto che Luvera' da tempo è vice direttore della testata e quindi a lui si dovrebbe applicare la regola interna che vige per molti altri suoi colleghi;

Quali siano i criteri di selezione dei libri che vengono presentati nel corso della rubrica Billy e a chi siano affidati;

Contrariamente alle citate regole, stabilite dal Tg1 senza alcun obbligo di legge o imposizione esterna, il Tg1 del 9 agosto nella rubrica Billy andata in onda, come di consueto, nell'edizione delle 13:30, ha dato ampio spazio alla presentazione di un libro di Valentina Bisti, redattrice e conduttrice del Tg1, con il paradosso che la stessa conduttrice ha praticamente lanciato il servizio nel quale si parlava ampiamente del suo libro;

quali siano i criteri per i quali il libro di Valentina Bisti nella rubrica Billy possa essere presentato con menzioni, interviste e quant'altro e libri di altri esponenti del Tg1 invece non vengano menzionati;

quali siano le direttive della direzione del Tg1;

se esista un criterio in base al quale alcuni giornalisti della testata possono vedere i loro libri presentati e menzionati dal Tg1 ed altri invece no;

se tale scelta si basi su orientamenti di pensiero, religiosi o di altra natura, oppure se sia a insindacabile giudizio della direzione e del responsabile, chi?, di Billy, decidere quali redattori siano più uguali degli altri e quindi meritevoli, addirittura mentre conducono il telegiornale, di vedere dallo stesso telegiornale presentato il proprio libro, possibilità preclusa ad altri colleghi

(264/1330)

*RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della testata del Tg1.*

*In primo luogo, occorre fare una premessa di carattere generale su quanto prevede la* policy *aziendale in materia di programmi come la rubrica Billy e sulle figure dei suoi curatori e conduttori. Il giornalista Bruno Luverà cura il programma dall'ottobre del 2010, su decisione dell'allora direttore Augusto Minzolini, poi confermata dai successivi direttori, Maccari, Orfeo, Montanari, Carboni e dal dicembre del 2018 è vicedirettore del Tg1, nomina confermata nel giugno del 2020.*

*La* policy *aziendale della Rai, nell'assegnazione della cura e della conduzione delle rubriche, segue il principio guida della specializzazione professionale e, pertanto, non prevede l'incompatibilità tra il ruolo dirigenziale e la cura/conduzione di una rubrica. Ciononostante, il giornalista ha rinunciato alla conduzione di Billy a seguito della nomina a dirigente.*

*In merito alla scelta degli scrittori da intervistare si ritiene opportuno sottolineare che la* policy *aziendale prevede di limitare le interviste a scrittori che siano anche giornalisti e/o collaboratori della Rai, ma non le vieta. D'altronde la Rai è una delle più grandi aziende culturali del Paese e pertanto non sarebbe giustificata una regola che vietasse di recensire i libri dei suoi giornalisti. Tuttavia, ovviamente, in un'ottica di pari opportunità, non esiste alcun canale di accesso privilegiato alla rubrica da parte dei giornalisti della Rai. Ogni anno infatti la rubrica ospita circa duecento libri, dei quali solo una minima parte provenienti da scrittori interni al servizio pubblico: nel 2018 sono stati recensiti cinque libri di giornalisti Rai, nel 2019 uno e nel 2020 quattro.*

*La* policy *aziendale in materia di scelta dei libri da recensire richiama poi i principi del rispetto del pluralismo culturale e religioso e della non discriminazione di genere. Inoltre, la rubrica si rivolge ad un pubblico vasto, il che implica attenzione sia al profilo alto che a quello basso dell'offerta culturale, all'articolazione tra narrativa (prevalente) e saggistica, attraverso un ricco e variegato* bouquet *di autori italiani e stranieri. Dal lungo elenco degli scrittori recensiti in questi anni risulta di tutta evidenza come questi principi e queste esigenze siano stati, e siano, costantemente rispettati (Si veda allegato A)*

*È opportuno infine rilevare che Billy ha una sua sigla che la separa funzionalmente dal telegiornale, che tale distinzione riguarda anche lo share, dal momento che quello del tg viene conteggiato dall'inizio del Tg1 fino alla sigla di Billy, mentre quello della rubrica figura tra gli share dei programmi e che il conduttore dello studio del tg lancia l'intera rubrica e non i singoli servizi. Inoltre, fino a gennaio 2019 Billy aveva un conduttore, mentre da allora le interviste vengono presentate da una* speaker.

*Tutto ciò premesso, nell'edizione delle 13:30 del 9 agosto, lo spazio dedicato alla recensione del libro della giornalista del Tg1 Valentina Bisti è stato omogeneo rispetto a quello che viene dato ogni domenica ai libri proposti, La scelta del libro si è basata sul suo valore letterario e sociale, poiché «tutti i colori dell'Italia che vale» propone storie di personalità che si sono impegnate per il bene comune, dedicando tempo al volontariato e alla difesa dei più deboli.*

*La messa in onda della recensione del libro della Bisti, nella puntata che la vedeva conduttrice del telegiornale, è stata del tutto casuale poiché è dipesa da una imprevista inversione del calendario delle puntate preregistrate di Billy, circostanza di cui si fa ammenda e che tuttavia non inficia la qualità e la correttezza del lavoro giornalistico e redazionale?del programma.*

*In definitiva, non sono riscontrabili all'interno del programma Billy andato in onda il 9 agosto elementi che minimamente possano contrastare con gli obblighi comportamentali evocati dal Codice Etico: non la diligenza nell'esecuzione del lavoro giornalistico, considerando il riconosciuto alto livello del prodotto; non la correttezza dell'informazione diffusa dal libro presentato, riferita peraltro ad una galleria di personalità italiane che si sono distinte per peculiari motivi di solidarietà e di altruismo (accogliendo, così, anche il profilo di carattere «pedagogico» che è coerente con la missione del servizio pubblico); non la buona fede, che ha governato la scelta delle recensioni, avendo riguardo essenzialmente ai contenuti e all'ampiezza della platea dei destinatari; non al conflitto d'interessi, poiché non è configurabile alcun presupposto, tenendo conto del fatto che è conforme alla policy della Rai l'ospitalità di recensioni riferite ad opere di giornalisti, anche dell'azienda, avendo esclusivamente riguardo al valore dell'opera presentata ai telespettatori.*

*Allegato A*

*Di seguito un quadro sintetico orientativo degli autori recensiti nella rubrica Billy nel periodo 2010-2020,*

*Autori stranieri: Bauman, Rifkin, Grossman, Jehoshua, Pamuk, Mueller, Marias, Follet, Grisham, Allende, Easton Ellis, Sepulveda, Morin, Lansdale, Zadie Smith, Kapuscinski, Patrick Mac Grath, Cameron, Mc Ewan, Denis Mack Smith, Coelho, Pennac, Cooper, Zafon, Sanchez, Cercas, Atwood, Strout, Ghosh, Nothomb, Ben Jelloun, Kepel, Oates, Donna Tartt, Nesbo, Randall, Ernaux, Foer, Dicker, Don Winslow, Ellroy, etc*

*Autori italiani: Arbasino, Fo, Eco, Magris, Gervaso, Maraini, Pansa, Camilleri, Tamaro, Tabucchi, Bevilacqua, Vittorio Feltri, Bruck, Modiano, Manzini, Malvaldi, De Giovanni, Pennacchi, Rumiz, Piccolo, De Cataldo, Avallone, Sveva Modignani, Ferrero, De Carlo, Benni, D'Avenia, Veronesi, Mazzantini, Sgarbi, Pericoli, Cardini, Cazzullo, Sangiuliano, Rusconi, Mazzuca, Vespa, De Bortoli, Scalfari, Mazzucco, Giordano, Baricco, Carofiglio, Lucarelli, Gamberale, Forattini etc*

*I fotografi: Salgado, Klein, Erwitt, Mc Curry, Scianna, Berengo Gardin, Sestini etc*

*I fumettisti: Giardino, Manara, Cavazzano, Altan, Zerocalcare, Ziche, Vinci, Ortolani, Gipi, Bozzetto, Mattotti, Fior, Miller, Munoz, Spiegelman, Kuper, Craig Thompson, Selznick, Dautremer, Breccia. etc.*

GASPARRI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.* – Premesso che:

nell'edizione delle 20.00 di mercoledì 12 agosto, il Tg1 non ha mandato in onda alcun servizio sulla drammatica aggressione avvenuta al Duomo di Milano, un fatto di cronaca gravissimo;

gli altri Tg del servizio pubblico hanno riportato la notizia dell'immigrato egiziano che ha minacciato e tenuto in ostaggio un agente.

Per sapere:

quali siano le ragioni editoriali alla base di una scelta del genere e i criteri di selezione delle notizie da parte dell'attuale direzione del Tg1, visto che nella stessa edizione è stato dato ampio spazio ad altri servizi sia di cronaca che di colore.

(265/1332)

*RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto, si si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della testata del Tg1.*

*In linea generale si ritiene opportuno evidenziare che, nell'ambito della propria autonomia editoriale, ogni direttore di testata sceglie quali notizie trattare prioritariamente nelle varie edizioni dei notiziari e quindi quali eventi coprire, fatti salvi i principi generali di verità, tempestività, completezza e pluralismo che connotano la Rai in qualità di Servizio Pubblico.*

*Tutto ciò premesso, è utile sottolineare che la giornata del 12 agosto è stata particolarmente ricca di notizie valutate di maggior interesse per i cittadini. A titolo esemplificativo: essendo aumentati i contagi da Covid19 cosiddetti «di rientro» dalle vacanze, il governo aveva deciso di imporre tamponi immediati a chi rientrava da Grecia, Spagna, Croazia e Malta; ancora per contrastare il nuovo diffondersi del virus si stava valutando l'ipotesi di una stretta sulle discoteche; sul fronte politico quello stesso giorno la Lega aveva deciso la sospensione per i propri parlamentari che hanno usufruito del* bonus.

*Per quanto riguarda in particolare la pagina di cronaca, si è deciso di non trattare la notizia dell'aggressione avvenuta nel duomo di Milano da parte di un ragazzo egiziano, in quanto già nel pomeriggio le agenzie avevano riportato le parole del pubblico ministero, che escludeva la pista del terrorismo (AdnKronos delle 16:39), lasciando quindi aperta l'ipotesi che si fosse trattato dell'azione di un folle, come successivamente è stato dimostrato. La testata ha invece scelto per l'edizione serale del 12 agosto di dare la precedenza in cronaca ai tre morti in seguito ad una frana in Valtellina e alla strage dei cinque ragazzi morti in un incidente stradale.*

TIRAMANI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.* – Premesso che all'interrogante sono giunte numerose segnalazioni circa l'acquisto da parte del sig. Luca Zingaretti dei diritti dei racconti di «Lolita Lobosco» dalla scrittrice Gabriella Genisi. L'acquisto è volto

alla produzione di una Fiction (in questi giorni sono in corso le riprese) in cui la protagonista, la commissaria Lolita, sarà interpretata da Luisa Ranieri moglie dello stesso Luca Zingaretti. Quanto dianzi esposto, ove confermato, configurerebbe un grave vulnus alla disciplina dettata in materia di conflitto di interessi contenuto nel codice di condotta della Rai e nel contratto di servizio.

All'interrogante non risulterebbero deroghe da parte della società e qualora la disciplina sul conflitto di interessi fosse stata eventualmente aggirata per il tramite della co-produzione affidata alla società BiBi Film di Angelo Barbagallo, ci troveremmo comunque difronte ad una palese violazione delle più comuni regole aziendali.

Vista la gravità dell'episodio riportato, alla Società concessionaria si chiede:

se sia a conoscenza di quanto sopra esposto, se ravveda una posizione di conflitto di interessi e quali provvedimenti intenda porre in essere.

(266/1338)

*RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto, si si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni delle strutture competenti.*

*In premessa si informa che «Lolita Lobosco» è un progetto seriale di 8 episodi da 50', tratto dai romanzi di Maria Gabriella Genisi, editi da Marsilio Editore, per la regia di Luca Miniero e con Luisa Ranieri interprete principale. Il progetto è stato autorizzato con Determinazione dell'Amministratore Delegato n. 202 del 20 dicembre 2019 e Rai ha acquisito in licenza per 7 anni di taluni diritti di utilizzazione e sfruttamento dalla società BIBI FILM TV SRL, che cura in via esclusiva e a proprio onere, carico e rischio la produzione esecutiva della fiction.*

*Si ritiene opportuno evidenziare che la società BIBI FILM TV SRL è l'unico partner contrattuale di RAI, dal momento che il 9 ottobre 2018 ha concluso un accordo di produzione associata con la società ZOCOTOCO SRL, titolare originaria del diritto di opzione sulle opere letterarie da cui la serie è tratta e che quest'ultima ha dato mandato alla BIBI FILM TV a trattare e concludere con RAI il predetto accordo.*

*Peraltro, la società di produzione indipendente ZOCOTOCO SRL, i cui soci sono Luca Zingaretti (socio di maggioranza con il 75%) e la sorella Angela (che detiene il restante 25% delle quote sociali ed è anche amministratrice unica) è regolarmente iscritta al Registro Fornitori RAI avendo con la stessa stipulato pregressi accordi, anche nel campo dell'animazione. Occorre poi specificare che le suddette informazioni sono state verificate in fase pre-negoziale, all'atto dell'accertamento dell'infungibilità in capo alla società BIBI FILM TV SRL, ai fini dell'instaurazione della trattativa diretta secondo la normativa vigente.*

*Tutto ciò premesso, si ritiene opportuno ricordare che il Consiglio di Amministrazione di RAI, con delibera del 17 luglio 2020 ha approvato le*

*«Linee Guida finalizzate ad evitare l'insorgere di situazioni di conflitto di interessi tra produttori, artisti e agenti che rappresentano artisti», tenendo conto della Risoluzione adottata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi in data 27 settembre 2017, nonché delle indicazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Contratto di Servizio 2018-2022.*

*Con riferimento al caso in oggetto, si evidenzia che lo stesso non risulta in contraddizione con le disposizioni delle Linee guida. In secondo luogo, pur non esistendo un rapporto contrattuale tra Rai e ZOCOLOCO, occorre tener presente che nella compagine societaria di quest'ultima non figura la Sig.ra Luisa Ranieri (che dunque non può essere considerata «artista partecipante»), né la sua agenzia, la TNA o suo rappresentante, (che non possono essere considerati «agenti partecipanti»).*

MOLLICONE, GARNERO SANTANCHÈ. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.* – Premesso che:

con decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 18 luglio 2020, è stato indetto per i giorni 20 e 21 settembre 2020 un referendum popolare confermativo del testo della legge costituzionale concernente «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 240, del 12 ottobre 2019;

visto il decreto-legge 20 aprile 2020, n, 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n.59, e in particolare l'articolo 1, comma 2, che prevede, per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, che le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si applicano in modo da evitare posizioni di svantaggio rispetto all'accesso ai mezzi di informazione e per la comunicazione politica durante le campagne elettorali e referendaria, in relazione alla situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19;

visto il decreto del Ministro dell'Interno del 15 luglio 2020, con il quale sono state fissate per i giorni 20 e 21 settembre 2020 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali, e per i giorni 4 e 5 ottobre 2020 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

visto il decreto del Presidente della Regione Campania del 20 luglio 2020, n. 97, con il quale sono stati convocati per i giorni 20 e 21 settembre 2020 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Campania;

visto il decreto del Presidente della Regione Liguria del 23 luglio 2020, n. 4226 con il quale sono stati convocati per i giorni 20 e 21 set-

tembre 2020 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Liguria;

visto il decreto del Presidente della Regione Marche del 21 luglio 2020, n. 219, con il quale sono stati convocati per i giorni 20 e 21 settembre 2020 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle Marche;

visto il decreto del Presidente della Regione Puglia del 3 agosto 2020, n. 324, con il quale sono stati convocati per i giorni 20 e 21 settembre 2020 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Puglia;

visto il decreto del Presidente della Regione Toscana del 1º agosto 2020, n. 104, con il quale sono stati convocati per i giorni 20 e 21 settembre 2020 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Toscana, con eventuale ballottaggio per i giorni 4 e 5 ottobre 2020;

visto il decreto del Presidente della Regione Valle d'Aosta del 20 luglio 2020, n. 296, con il quale sono stati convocati per i giorni 20 e 21 settembre 2020 i comizi per il rinnovo del Consiglio regionale e dei consigli comunali;

visto il decreto del Presidente della Regione Veneto del 30 luglio 2020, n. 76, con il quale sono stati convocati per i giorni 20 e 21 settembre 2020 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale del Veneto;

visto l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media televisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione parlamentare di indirizzo generale e vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003, che hanno cristallizzato i principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo;

considerato quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e, in particolare, l'articolo 2, comma 1 «le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l'accesso all'informazione e alla comunicazione politica»;

così come stabilito dall'articolo 5, comma 2 della delibera n. 13 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi «i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del

pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.».

Al comma 3, la delibera, conseguentemente, dispone che «i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.».

Già nell'ottobre 2019, nel corso delle consultazioni elettorali regionali in Umbria, andò in onda un servizio su Report in cui vennero citate alcune delle forze politiche in competizione, nonostante fosse in vigore la par condicio.

La legittima libertà editoriale non può essere finalizzata al condizionamento del dibattito politico, specialmente nel periodo elettorale;

considerata l'opportunità che l'Azienda concessionaria pubblica garantisca la più ampia informazione e conoscenza sulle consultazioni elettorali e sul quesito referendario, nel rispetto della parità di accesso all'informazione e alla comunicazione politica;

si chiede di sapere:

*a)* quali iniziative urgenti intenda adottare l'Azienda al fine di dare concreta attuazione ai criteri del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo,

nonchè ai diritti riconosciuti ai soggetti politici, anche per i programmi di approfondimento e inchiesta;

*b)* quali iniziative intendano adottare per garantire il rispetto delle norme stabilite con l'articolo 5 della delibera n. 13 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, citate in premessa, anche per i programmi di approfondimento e inchiesta;

*c)* se non ritengano necessario garantire che la messa in onda dei servizi di inchiesta che possano essere lesivi dell'immagine dei soggetti politici, sia nei programmi d'informazione che di approfondimento e inchiesta, sia successiva al periodo elettorale, così da garantire la par condicio e la libera formazione dell'opinione da parte dei cittadini.

(267/1353)

*RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto, si forniscono i seguenti elementi di riscontro.*

*La Rai ha affrontato con rigore e attenzione la fase elettorale che si è appena conclusa così come confermato recentemente anche in una lettera del Presidente e dell'Amministratore Delegato della Concessionaria Pubblica al Presidente di codesta rispettabilissima Commissione Parlamentare.*

*L'Azienda – in coerenza con il quadro normativo di riferimento – ha agito con la massima cura per garantire il più scrupoloso rispetto della parità di condizioni tra i vari soggetti in campo.*

*In una complessa congiuntura – che ha visto chiamati alle urne cittadini per scegliere sindaci, consiglieri e presidenti di consigli regionali e anche per decidere su un referendum popolare confermativo di un testo di legge costituzionale – la Rai ha perseguito, sia all'interno dei notiziari delle testate sia nei suoi programmi informativi, l'applicazione dei principi di tutela del pluralismo, imparzialità, indipendenza, obiettività e apertura alle diverse forze politiche che si sono confrontate.*

*In tale quadro è stato dunque massimo l'impegno per fornire un'informazione equilibrata e un effettivo e rigoroso rispetto del principio della parità di accesso e di trattamento tra i soggetti politici e l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica.*

*Si è anche operato perché gli utenti non fossero oggettivamente nella condizione di poter attribuire specifici orientamenti politici a conduttori, giornalisti o alle stesse testate ed è stata adottata ogni cautela perché non si determinassero situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o competitori elettorali. Alla base dell'informazione Rai, come previsto, vi è stato il contraddittorio e la costante ricerca di un'effettiva parità tra le posizioni di contenuto politico in modo da consentire ai cittadini di formarsi liberamente un'opinione.*

TIRAMANI, BERGESIO, CAPITANIO, COIN, FUSCO, IEZZI, PERGREFFI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.* – Premesso che il presidente della Regione Campania risulta indagato nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Napoli con l'ipotesi di abuso e truffa, secondo quanto riportato dal quotidiano Repubblica. In particolare, quattro vigili urbani di Salerno sarebbero stati promossi in Regione a membri dello staff e agli stessi sarebbe stato assegnato il ruolo di addetti o responsabili di segreteria;

la notizia, vista anche la concomitanza con le elezioni regionali delle prossime settimane, ha avuto ampio risalto giornalistico e mediatico anche televisivo;

del tutto incredibilmente l'edizione serale del Tg1 del 7 settembre 2020 si è limitata a riportare la semplice notizia dell'avvio del procedimento di indagine senza che venisse offerto al pubblico un servizio giornalistico dedicato;

in casi analoghi, che hanno coinvolto altri Presidenti di Regione esponenti dell'opposizione, sono stati realizzati servizi compiuti ed altamente circostanziati che non hanno risparmiato dettagli familiari.

Vista la gravità dell'episodio riportato, alla Società concessionaria,

si chiede:

– di fornire spiegazioni rispetto a quanto esposto in premessa;

– se, apprezzate le circostanze, non ritenga necessario adoperarsi affinché sia assicurata la qualità dei servizi informativi della Rai, sia pur nel rispetto della libertà editoriale, del diritto/dovere di cronaca e del pluralismo dell'informazione, affinché non siano prodotti contenuti parziali e non obiettivi.

(268/1373)

*RIPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi forniti dalla testata del Tg1.*

*In linea generale si ritiene opportuno evidenziare che i direttori delle testate giornalistiche hanno piena autonomia editoriale nella costruzione delle scalette dei notiziari, così come previsto dal contratto di lavoro giornalistico. La selezione e l'impaginazione delle notizie, ferma restando la responsabilità di fornire ai cittadini una informazione completa e trasparente, è pertanto frutto della sensibilità dei singoli direttori.*

*In tale quadro, il Tg1 nell'edizione delle 13:30 del 7 settembre 2020 ha trasmesso un servizio sulla vicenda mentre nell'edizione delle 20:00 si è optato per un «vivo» sulla questione del procedimento di indagine a carico del Presidente della Regione Campania Vincenzo de Luca. Altre testate hanno coperto in modo analogo la notizia.*

*Si è infatti valutato che la vicenda, risalente ad alcuni anni fa, non ha avuto alcun seguito, fermo restando che, se ci fossero stati ulteriori sviluppi nell'indagine, la testata avrebbe dedicato più ampi spazi di approfondimento alla notizia.*

MULÈ, RUGGIERI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.* – Per sapere:

premesso che,

lo scorso 12 settembre, Andrea Cangini, senatore di Forza Italia nonché animatore del Comitato promotore del *referendum* costituzionale e sostenitore del No per il referendum sul taglio dei parlamentari, ha denunciato una «doppia censura» da parte della Rai nei suoi confronti;

nello specifico, il senatore ha dichiarato che nella mattina del 12 settembre gli è stato chiesto di far avere al Tg1, per l'edizione delle 13:30, un video di 15 secondi sulle ragioni del No al *referendum*. Il senatore Cangini invia il video di 14 secondi, ma la redazione del Tg1 ritiene che la chiosa finale («Chi non ne può più della demagogia di Di Maio vota No») non sia opportuna;

seppur la richiesta avanzata dalla redazione del Tg1, appena riportata, rappresenti una vera e propria censura ad opera del Tg1, il senatore modifica la frase della sua dichiarazione («Chi non ne può più della demagogia voterà no») che viene totalmente oscurata nell'edizione del Tg1 delle 13:30;

ad avviso dell'interrogante, la vicenda appena riportata non fa altro che confermare il clima da regime anti democratico che continua ad imperversare nel Tg della rete ammiraglia e che dimostra, ancora una volta, come la Rai abbia tradito la missione di servizio pubblico;

la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, ai sensi dell'articolo 3 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo;

a ciò si aggiunga che la delibera approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisi, nella seduta del 22 luglio 2020, recante «Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo indetto per i giorni 20 e 21 settembre 2020» precisa all'articolo 8 che «i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda le materie oggetto del quesito referendario, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e della parità di trattamento fra i diversi soggetti politici»;

è dovere della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, anche in considerazione del referendum popolare indetto per i giorni 20 e 21 settembre 2020, fornire ai telespettatori una informazione obiettiva, completa e imparziale:

quali iniziative di propria competenza intendano adottare i vertici Rai per fare chiarezza sulle dinamiche di redazione che, nell'episodio ri-

portato in premessa, hanno prodotto una informazione incompleta violando i principi basilari del sistema radiotelevisivo.

(270/1380)

*RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi forniti dalla testata del Tg1.*

*In premessa si ritiene opportuno evidenziare che, sulla base delle indicazioni ricevute dall'azienda e dall'Agcom, il telegiornale ha rispettato scrupolosamente tempi ed equilibri tra i Si e i NO nei pezzi che hanno trattato il tema del referendum sul taglio al numero dei parlamentari. Inoltre, nell'ottica di perseguire la chiarezza nell'informazione e nel messaggio che veniva dato, ogni volta che gli interlocutori si sono espressi 'in sonoro'sul tema del referendum, è stato richiesto loro di incentrare la dichiarazione il più possibile sul merito della questione, tenuto naturalmente conto della lettura anche politica fornita dagli stessi in merito alla consultazione.*

*In tale contesto, occorre fare una precisazione relativa al pezzo del 12 settembre oggetto della presente interrogazione. Dato che la campagna dei banchetti del Votasi* day *organizzata dal movimento Cinque Stelle era una delle notizie politiche di giornata, il pezzo si apriva con questo passaggio e con il sonoro dell'onorevole di Maio a sostegno del SI. Seguivano le ragioni dei sostenitori del NO al* referendum *e la posizione dell'onorevole Cangini, che terminava con una valutazione sull'operato di Di Maio.*

*A garanzia sostanziale di equilibrio e pluralismo, è prassi consolidata che se un intervistato attacca la persona intervenuta subito prima di lui, si cerchi la replica per evitare qualsiasi suggestione di gogna mediatica. Nel caso in questione la replica, seppure necessaria, avrebbe però nuovamente squilibrato il pezzo. Pertanto, è stato contattato l'ufficio stampa di Forza Italia (con cui sono stati tenuti continui e costanti contatti), a cui è stata chiesta formalmente una dichiarazione dell'onorevole Cangini che fosse centrata sul merito del referendum, così come il sonoro di chi lo precedeva. In pieno spirito di collaborazione il nuovo sonoro è arrivato, ma essendo più lungo nella durata del sonoro a favore del SI, è stato accorciato, taglio che è stato anticipato all'ufficio stampa di Forza Italia sempre in maniera formale.*

*In conclusione, si riporta il comunicato del cdr del Tg1 a seguito delle dichiarazioni dell'onorevole Cangini sul Tg1:*

Referendum*: cdr Tg1, nessuna censura, no a intimidazioni (ANSA) – ROMA, 12 SET – Il comitato di redazione del Tg1 «respinge con fermezza qualunque tentativo di censura e intimidazione da parte di chicchessia. Oggi nello spazio dedicato al* referendum*, il Tg1 ha semplicemente seguito con scrupolo la prassi e le regole che vengono imposte in questa fase dall'Agcom. Esistono prove documentali che dimostrano la totale correttezza e trasparenza della redazione politica del Tg1 e della dire-*

*zione della testata». Lo scrive in una nota il cdr della testata, replicando alle accuse di «censura» sollevate in particolare da esponenti di Forza Italia. «Il cdr è pronto a rispettare anche le critiche più severe, ma non può accettare le minacce e le aggressioni verbali di qualsiasi provenienza», conclude la nota. (ANSA).*

## Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

**Riunione n. 40**

*Presidenza del Presidente*
BARACHINI

*Orario: dalle ore 21,15 alle ore 21,25*

# COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
## sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 23 settembre 2020

## Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

**Riunione 52**

*Presidenza del Presidente*
MORRA

*Orario: dalle ore 14,04 alle ore 14,23*

# COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
# sull'anagrafe tributaria

Mercoledì 23 settembre 2020

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO**
**DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 13,35 alle ore 14,10.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE
# per l'infanzia e l'adolescenza

Mercoledì 23 settembre 2020

## Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

**Riunione n. 10**

*Presidenza della Presidente*
RONZULLI

*Orario: dalle ore 9,05 alle ore 9,40*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

# COMITATO PARLAMENTARE
## per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 23 settembre 2020

## Plenaria

*Presidenza del Presidente*
Raffaele VOLPI

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*AUDIZIONI*

**Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n.124 del 2007, di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.**
(Svolgimento e conclusione)

Raffaele VOLPI, *presidente,* introduce l'audizione del dottor Guido Bastianini, Amministratore delegato di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Guido BASTIANINI, *Amministratore delegato di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.,* svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Raffaele VOLPI, *presidente,* e il deputato Enrico BORGHI *(PD)*, ai quali risponde Guido BASTIANINI, *Amministratore delegato di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.*

Raffaele VOLPI, *presidente,* dopo aver ringraziato il dottor Bastianini, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

# COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
# sul sistema bancario e finanziario

Mercoledì 23 settembre 2020

## Plenaria

*Presidenza della Presidente*
Carla RUOCCO

*La seduta inizia alle ore 8,20.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta *streaming* sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Audizione dei Commissari straordinari della Banca Popolare di Bari, prof. avv. Antonio Blandini e dott. Enrico Ajello**
(Svolgimento e conclusione)

Carla RUOCCO, *presidente,* introduce l'audizione.

Enrico AJELLO, *Commissario straordinario della Banca Popolare di Bari,* e *Antonio BLANDINI, Commissario straordinario della Banca Popolare di Bari,* svolgono una relazione sul tema oggetto dell'audizione, consegnando documentazione alla Commissione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, i senatori Rossella ACCOTO *(M5S),* Alberto BAGNAI *(L-SP-PSd'Az),* Elio LANNUTTI *(M5S),* Massimo FERRO *(FIBP-UDC)* e Daniele PESCO *(M5S)* nonché i deputati Antonio MARTINO *(FI)* e Luigi MARATTIN *(IV),* ai quali rispondono Antonio BLANDINI, *Commissario straordinario*

*della Banca Popolare di Bari,* e Enrico AJELLO, *Commissario straordinario della Banca Popolare di Bari.*

Carla RUOCCO, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).*

Carla RUOCCO, *presidente,* ringraziando gli auditi, dispone che la documentazione sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 9,35.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 9,35 alle ore 9,40.

*Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,30*

€ 7,20